

XVI legislatura

A.S. 3426:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, recante misure
urgenti per la crescita del Paese"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2012

n. 137



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura

Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I N D I C E

PREMESSA	1
TITOLO I MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI	1
Capo I Infrastrutture – Misure per l'attrazione di capitali privati	1
<i>Articolo 1 (Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto – project bond)</i>	1
<i>Articolo 2 (Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)</i>	3
<i>Articolo 3 (Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto)</i>	6
<i>Articolo 4 (Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni)</i>	8
<i>Articolo 4-bis (Contratto di disponibilità)</i>	8
Capo II Infrastrutture – Misure di semplificazione e accelerazione	9
<i>Articolo 5 (Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)</i>	9
<i>Articolo 6 (Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali)</i>	10
<i>Articolo 7 (Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini)</i>	11
<i>Articolo 8 (Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera)</i>	12
Capo III Misure per l'edilizia	14
<i>Articolo 9 (Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni)</i>	14
<i>Articolo 10 (Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)</i>	16
<i>Articolo 11 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico)</i>	18
<i>Articolo 12 (Piano nazionale per le città)</i>	21
<i>Articolo 12-bis (Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane)</i>	23
<i>Articolo 13 (Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia)</i>	25
<i>Articolo 13-bis (Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)</i>	26

<i>Articolo 13-ter (Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore)</i>	26
Capo IV Misure per i trasporti	27
<i>Articolo 14 (Autonomia finanziaria dei porti)</i>	27
<i>Articolo 15 (Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale)</i>	30
<i>Articolo 16 (Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto)</i>	31
<i>Articolo 17 (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea) ...</i>	39
Capo IV-bis Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive	39
<i>Articolo 17-bis (Finalità e definizioni)</i>	39
<i>Articolo 17-ter (Legislazione regionale)</i>	40
<i>Articolo 17-quater (Normalizzazione)</i>	41
<i>Articolo 17-quinquies (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)</i>	41
<i>Articolo 17-sexies (Disposizioni in materia urbanistica)</i>	41
<i>Articolo 17-septies (Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)</i>	42
<i>Articolo 17-octies (Azioni di sostegno alla ricerca)</i>	43
<i>Articolo 17-novies (Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas)</i> .	43
<i>Articolo 17-decies (Incentivi per l'acquisto di veicoli)</i>	44
<i>Articolo 17-undecies (Fondo per l'erogazione degli incentivi)</i>	46
<i>Articolo 17-duodecies (Copertura finanziaria)</i>	47
<i>Articolo 17-terdecies (Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti)</i>	47
TITOLO II MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	48
<i>Articolo 18 (Amministrazione aperta)</i>	48
<i>Articoli 19-22 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale (Art. 19), Funzioni (Art. 20), Organi e statuto (Art. 21), Soppressione di DigitPa e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali (Art. 22))</i>	50
TITOLO III MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	54
Capo I Misure per la crescita sostenibile	54
<i>Articolo 23 (Fondo per la crescita sostenibile)</i>	54
<i>Articolo 24 (Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati)</i>	62

<i>Articolo 24-bis (Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center)</i>	65
<i>Articolo 25 (Monitoraggio, controlli, attività ispettiva)</i>	65
<i>Articolo 26 (Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni)</i>	71
<i>Articolo 27 (Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa)</i>	73
<i>Articolo 28 (Semplificazione dei procedimenti agevolativi di «Industria 2015»)</i>	76
<i>Articolo 29 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)</i> ...	78
<i>Articolo 29-bis (Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale)</i>	81
<i>Articolo 30 (Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca – FRI)</i>	82
<i>Articolo 31 (Ulteriori disposizioni finanziarie)</i>	84
Capo II Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese	88
<i>Articolo 32 (Strumenti di finanziamento per le imprese)</i>	88
<i>Articolo 32-bis (Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa)</i>	96
Capo III Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali	99
<i>Articolo 33 (Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)</i>	99
Capo IV Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico .	105
<i>Articolo 34 (Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti)</i>	105
<i>Articolo 35 (Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)</i>	107
<i>Articolo 36 (Semplificazione di adempimenti per il settore petrolifero)</i>	108
<i>Articolo 36-bis (Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale)</i>	109
<i>Articolo 37 (Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico)</i>	109
<i>Articolo 38 (Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale)</i>	111
<i>Articolo 38-bis (Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento)</i>	113
<i>Articolo 38-ter (Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche)</i>	114

<i>Articolo 39 (Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica).....</i>	<i>114</i>
<i>Articolo 40 (Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio)</i>	<i>115</i>
Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese.....	116
<i>Articolo 41 (Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo all'estero)</i>	<i>116</i>
<i>Articolo 41-bis (Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale).....</i>	<i>122</i>
<i>Articolo 42 (Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione)</i>	<i>122</i>
Commi 1-6.....	122
Comma 7 Disciplina fiscale per i consorzi di internazionalizzazione.....	124
Comma 7-bis	124
<i>Articolo 43 (Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy).....</i>	<i>125</i>
<i>Articolo 44 (Società a responsabilità limitata a capitale ridotto)</i>	<i>125</i>
<i>Articolo 45 (Contratto di rete)</i>	<i>126</i>
<i>Articolo 46 (Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative) ...</i>	<i>127</i>
<i>Articolo 46-bis (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro).....</i>	<i>127</i>
<i>Articolo 47 (Semplificazione della governance di Unioncamere).....</i>	<i>129</i>
<i>Articolo 48 (Lodo arbitrale)</i>	<i>129</i>
<i>Articolo 49 (Commissario ad acta)</i>	<i>130</i>
<i>Articolo 50 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)</i>	<i>132</i>
<i>Articolo 51 (Cedibilità tax credit digitale)</i>	<i>132</i>
<i>Articolo 51-bis (Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo)</i>	<i>134</i>
<i>Articolo 52 (Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti).....</i>	<i>134</i>
Capo VI Misure per accelerare l'apertura dei servizi pubblici locali al mercato	135
<i>Articolo 53 (Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148)</i>	<i>135</i>
Capo VII Ulteriori misure per la giustizia civile.....	136
<i>Articolo 54 (Appello)</i>	<i>136</i>
<i>Articolo 55 (Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89).....</i>	<i>138</i>

<i>Articolo 56 (Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale)</i>	140
Capo VIII Misure per l'occupazione giovanile nella <i>green economy</i> e per le imprese nel settore agricolo	141
<i>Articolo 57 (Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della <i>green economy</i>)</i>	141
<i>Articolo 58 (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)</i>	142
<i>Articolo 59 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo)</i>	143
<i>Articolo 59-bis (Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari)</i>	147
<i>Articolo 59-ter (Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi) ..</i>	148
<i>Articolo 59-quater (Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4).</i>	148
Capo IX Misure per la ricerca scientifica e tecnologica	149
<i>Articolo 60 (Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento)</i>	149
<i>Articolo 61 (Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST))</i>	149
<i>Articolo 62 (Modalità di attuazione e procedure di valutazione)</i>	150
<i>Articolo 63 (Disposizioni finali)</i>	152
Capo X Misure per il turismo e lo sport	152
<i>Articolo 64 (Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva)</i>	152
<i>Articolo 65 (Comitato Italiano Paraolimpico – Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive)</i>	154
<i>Articolo 66 (Reti di impresa)</i>	154
<i>Articolo 66-bis (Interventi in favore della sicurezza del turismo montano)</i>	155
<i>Articolo 67 (Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo)</i>	156
Capo X-bis Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati	158
<i>Articolo 67-bis (Chiusura dello stato di emergenza)</i>	158
<i>Articolo 67-ter (Gestione ordinaria della ricostruzione)</i>	161
<i>Articolo 67-quater (Criteri e modalità della ricostruzione)</i>	167
<i>Articolo 67-quinquies (Disposizioni transitorie e finali)</i>	169
<i>Articolo 67-sexies (Copertura finanziaria)</i>	169

<i>Articolo 67-septies (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)</i>	171
<i>Articolo 67-octies (Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012)</i>	172
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE	173
<i>Articolo 68 (Assicurazioni estere)</i>	173
<i>Articolo 69 (Disposizioni finanziarie)</i>	175

PREMESSA

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base del materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

TITOLO I

MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI

Capo I

Infrastrutture – Misure per l'attrazione di capitali privati

Articolo 1

(Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto – project bond)

L'articolo in esame introduce alcune agevolazioni fiscali temporanee (3 anni) volte ad incentivare l'utilizzo di una particolare categoria di strumenti finanziari noti anche come "project bonds". Si ricorda in proposito che l'articolo 157 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) consente a talune società¹ di emettere obbligazioni o titoli di debito, destinati alla sottoscrizione di investitori qualificati, al fine di reperire risorse finanziarie per realizzare infrastrutture o per erogare servizi di pubblica utilità. Nel merito, la disposizione in commento, al comma 1, riferisce agli interessi delle "obbligazioni di progetto"² il medesimo regime fiscale agevolato previsto per i titoli del debito pubblico (con applicazione quindi in entrambi i casi della ritenuta del 12,50 per cento a valere sugli interessi, in luogo dell'aliquota del 20 per cento). Al fine di rendere l'emissione competitiva rispetto al ricorso a finanziamenti bancari, il comma 2 prevede che, per gli interessi corrisposti dalle predette società sui titoli obbligazionari, non trovino applicazione i limiti di deducibilità dal reddito di impresa disciplinati dall'articolo 3 c. 115 della legge n. 549 del 1995 che, a tal fine, la disposizione in esame novella. E', altresì,

¹ Si tratta delle società di progetto di cui all'art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e delle società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato.

² Andrebbe chiarito se il regime fiscale agevolato riguarda anche agli altri "titoli di debito" emessi dalle predette società.

disposta l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (euro 168) con riguardo alle garanzie prestate in relazione alle emissioni dei *project bonds* nonché per le relative surroghe, postergazioni, frazionamenti, cancellazioni e cessioni di credito (comma 3). Il comma 4 riferisce le agevolazioni alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Con il comma 5 si consente, infine, l'emissione dei predetti titoli anche per rifinanziare debiti già assunti per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità.

La RT considera tali disposizioni come una rinuncia a maggior gettito, non ascrivendovi quindi effetti finanziari in quanto i *project bonds*, ancorché previsti dalla vigente normativa, non sono attualmente diffusi sul mercato per l'assenza di incentivi adeguati che compensino il rischio legato alla realizzazione dell'infrastruttura a cui l'obbligazione è connessa. Il prospetto riepilogativo non riferisce alle disposizioni effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione illustrativa attribuisce alle norme in esame un ruolo considerevole in termini di impulso alla crescita del PIL, visto che per ogni euro di nuovi investimenti è stimata una crescita del PIL pari a 3 euro.

Al riguardo, in relazione al disposto di cui all'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità (legge n. 196/2009), si osserva che la RT dovrebbe fornire le quantificazioni riferite: a) agli effetti indotti dalle agevolazioni (gettito atteso dalle fattispecie incentivate conseguente alla realizzazione di nuove infrastrutture e servizi); b) alle minori entrate correlate all'introduzione dei benefici fiscali (minor gettito per l'adeguamento dell'aliquota al 12,5 per cento, per il pagamento a tassa fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e per la possibile maturazione di minori redditi di impresa in relazione alla nuova disciplina della deducibilità degli interessi passivi); c) al maggior gettito quale risultante della differenza, che la RT indica positiva, tra le entrate attese dagli effetti indotti [da quantificare al punto a)] e i maggiori oneri derivanti dal nuovo regime agevolato [da stimare al punto b)]. E' da valutare, infatti, l'assunto per cui alla fattispecie in esame non sarebbero da ascrivere effetti finanziari in quanto si tratterebbe di rinuncia a maggior gettito: la possibilità per le società di progetto di realizzare comunque le infrastrutture, ad esempio, attraverso il ricorso ad altre forme di finanziamento quali quelle

bancarie³ in luogo dell'emissione dei *project bonds* - possibilità confermata dalla stessa previsione di cui al c. 4 che consente attraverso gli stessi titoli il rifinanziamento delle opere già avviate - fa dubitare, sotto il profilo metodologico, della prudenzialità della quantificazione operata nella RT⁴. A riprova si può addurre l'esistenza e la rilevanza del fenomeno economico-finanziario sottostante l'emissione dei *project bonds*, quale attestato dalla relazione illustrativa al provvedimento in esame che indica in 12 mld di euro annui il valore economico della finanza di progetto (FONTE ANCE)⁵. La conclusione si palesa poi con evidenza proprio con riguardo all'emissione finalizzata al rifinanziamento delle opere già avviate avvalendosi di altre risorse. In tal caso, all'introduzione di un regime agevolato riferito agli strumenti finanziari in esame non si può ascrivere alcun effetto incentivante idoneo a determinare un maggior gettito (si tratta infatti di opere già avviate); inoltre trattandosi di fattispecie già disciplinata, i nuovi benefici fiscali appaiono forieri di determinare minori entrate delle quali sarebbe necessario operare la quantificazione. Appaiono quindi necessari chiarimenti del Governo in proposito.

Articolo 2 ***(Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)***

L'articolo 2 modifica la disciplina degli incentivi alla realizzazione di infrastrutture introdotti dall'art. 18 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012).

In particolare, il comma 1, lettera a) estende l'ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione a tutte le nuove infrastrutture da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006 e previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche. Viene, pertanto, eliminata la limitazione alla finanza

³ E' la stessa RT ad evidenziare che tra gli obiettivi delle nuove agevolazioni in esame vi è anche quello di evitare che l'applicazione del regime ordinario di imposizione indiretta applicabile alle operazioni di emissione di *project bonds* possa rendere il perfezionamento del prestito eccessivamente oneroso, soprattutto rispetto ad un finanziamento bancario.

⁴ Determinano una rinuncia a maggior gettito ad esempio le norme che rendono lecita una attività prima vietata (idonea a generare reddito e quindi maggiori entrate), accompagnandola nel contempo con la previsione di agevolazioni fiscali con finalità di incentivarne lo svolgimento (le agevolazioni che in astratto costituiscono oneri per la finanza pubblica possono intendersi nella fattispecie come rinuncia al maggiore e nuovo gettito riveniente dall'attività prima vietata).

⁵ In proposito il Governo, in risposta ai chiarimenti formulati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ha evidenziato come l'importo annuale delle gare di finanza di progetto non sia direttamente collegabile al grado di utilizzo dei *project bond* da parte delle società di progetto. Conferma quindi la sostanziale assenza di effetti in termini di gettito imputabili alle disposizioni in esame.

di progetto per specifiche tipologie di infrastrutture. Viene, inoltre, estesa la concessione delle misure di agevolazione dalle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ai soggetti interessati a seconda della tipologia di contratto.

La RT sostiene che tale disposizione non produce effetti finanziari in quanto le agevolazioni fiscali previste costituiscono rinuncia a maggior gettito; lo stesso criterio era stato adottato per la copertura delle agevolazioni previste dall'articolo 18 della legge n. 183 del 2011 oggetto di modifica.

Al riguardo, si evidenzia che l'estensione della defiscalizzazione a tutte le infrastrutture realizzate in partenariato pubblico-privato appare suscettibile di produrre una perdita di gettito riconducibile alle opere che verrebbero comunque realizzate con tale tipologia di contratti anche in assenza della normativa in esame. Si segnala che la stessa relazione al provvedimento evidenzia che l'importo delle gare di finanza di progetto, una delle possibili tipologie di partenariato, ammonta annualmente a circa 12 miliardi di euro.

Per la parte aggiuntiva di investimenti rispetto a quelli che sarebbero comunque realizzati in assenza della defiscalizzazione, si potrebbe sostenere - come fatto nella RT - che si tratta di rinuncia a maggior gettito. Occorre valutare, peraltro, che il capitale destinato alle nuove infrastrutture oggetto di agevolazione potrebbe essere impiegato nello stesso settore o in altri settori dell'economia anche in assenza della defiscalizzazione in esame. In tal caso, le nuove disposizioni produrrebbero un aumento di investimenti nel settore agevolato, ma una corrispondente riduzione in altri settori. In merito sarebbe utile acquisire ulteriori elementi di valutazione da parte del Governo.

Peraltro, si ricorda che la disposizione originaria fa riferimento alla finalità di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture "riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto". Tale formulazione suggerisce che la defiscalizzazione - ora estesa a tutte le iniziative in partenariato pubblico-privato - possa rappresentare uno strumento alternativo per la fruizione del predetto contributo. In tal caso, il mancato gettito fiscale derivante dalla defiscalizzazione interverrebbe a parziale o totale sostituzione del finanziamento pubblico a fondo perduto. Se questa è l'interpretazione, la defiscalizzazione sarebbe fruibile nella misura in cui le opere siano

incluse in piani e programmi delle pubbliche amministrazioni per le quali siano già previsti i relativi contributi.

Il comma 1, lettera b) sopprime il comma 2-ter dell'articolo 18 della legge n. 183 del 2011 che condiziona l'attribuzione del maggior gettito IVA registrato nei vari porti, e quindi la defiscalizzazione delle opere realizzate in un singolo porto, all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale.

La RT sostiene che tale disposizione non determina effetti negativi in quanto il maggior gettito attribuibile alle società di progetto non potrà mai eccedere il 25 per cento dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento. Tale limite consente di destinare allo Stato il 75 per cento del maggior gettito che si concretizzerebbe con l'intervento. La RT ritiene questo 75 per cento sufficiente a colmare il rischio derivante da uno spostamento dei traffici da un porto all'altro o da una banchina ad un'altra i quali non potranno superare il 75 per cento. Conclude sostenendo che la soppressione del comma 2-ter facilita l'applicazione della norma esentando la società di progetto dall'onere di effettuare una stima basata su elementi astratti e non preventivabili.

Al riguardo, si osserva che l'assenza di maggiori oneri è motivata da una rinuncia a maggior gettito. Infatti, la copertura del 25 per cento dell'incasso IVA derivante dalle importazioni riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento e destinato ai soggetti interessati sarebbe assicurata dal restante 75 per cento del gettito stesso, il quale non si incasserebbe in assenza dell'agevolazione poiché l'opera non verrebbe realizzata.

In proposito, si veda quanto evidenziato sopra con riferimento al comma 1, lettera a).

Il comma 1, lettera c) presenta disposizioni di coordinamento rese necessarie dalla lettera b) dello stesso comma.

La RT osserva che le disposizioni non comportano maggiori oneri in quanto di mero coordinamento legislativo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni.

Il comma 1, lettera d) precisa che gli incentivi per le infrastrutture portuali previste dall'articolo 18, come modificato dalle presenti disposizioni, sono da ritenersi aggiuntivi rispetto a quelli rivolti alla finanza di progetto disposti dall'articolo 1, commi 990 e 991 della legge n. 296 del 2006.

La RT evidenzia che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto trattasi di una clausola di salvaguardia delle contribuzioni già previste e destinate ad infrastrutture portuali dall'articolo 1, commi 990 e 991 della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, si rileva che le opere che hanno usufruito delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 990 e 991 della legge n. 296 del 2006, producono un gettito già scontato a legislazione vigente. Nel caso in cui i soggetti realizzatori accedessero anche alla defiscalizzazione introdotta dal presente articolo, possibilità ammessa dal comma d), l'agevolazione non corrisponderebbe più ad una rinuncia a maggior gettito.

Articolo 3

(Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto)

Il comma 1 prevede che all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento. ».

Il comma 2 stabilisce che all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. »

L'integrazione al comma 2 approvata alla Camera dei Deputati specifica che, qualora per carenza di organico le amministrazioni aggiudicatrici affidino la redazione a soggetti esterni dello studio di fattibilità, il relativo costo potrà far carico sul quadro economico del progetto.

La RT al ddl iniziale riferisce che le norme non necessitano di copertura in quanto si connotano come norme di carattere procedimentale e pertanto non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma 1, la relazione illustrativa riferisce che da studi effettuati dall'ANCE, l'importo delle gare di finanza di progetto ammonta annualmente a circa 12 miliardi di euro all'anno, a cui corrispondono circa 400 bandi all'anno; la disposizione va ad incidere pertanto su queste procedure, per cui diventa obbligatoria la conferenza di servizi preliminare sullo studio di fattibilità.

La relazione illustrativa afferma che le disposizioni non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in merito al comma 1, va rilevato che ivi si adotta una prescrizione a carico delle amministrazioni interessate, ovvero l'obbligo di convocazione della conferenza dei servizi preliminare, ogni qualvolta risultino in esame progetti preliminari e studi di fattibilità rientranti nel *Project Financing*, ciò sembra prefigurare una mole di adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli già oggi previsti a legislazione vigente per le Amministrazioni, di cui andrebbe dimostrata la sostenibilità a carico delle sole risorse già previste a legislazione vigente.

In merito al comma 2, poi, premessa l'obbligatorietà ivi prevista per le Amministrazioni della convocazione della Conferenza preliminare nei casi di lavori per cui si ricorre al *Project Financing*, occorre sottolineare che il dispositivo prevede espressamente che lo studio di fattibilità da porre a base della gara sia redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità.

Allorché esso personale non risulti presente negli organici, si autorizza le Amministrazioni a ricorrere a soggetti esterni. Ragion per cui, dal momento che il dispositivo non é corredato da una specifica clausola di neutralità - non potendo legittimamente ritenersi tale la mera assicurazione dell'invarianza riferita dalla RT, peraltro mancante degli elementi dimostrativi previsitati dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità - e stante la disponibilità dei dati relativi alle procedure annue riferibili al *project financing* -

andrebbero richieste rassicurazioni circa l'effettiva sostenibilità dei fabbisogni aggiuntivi scaturenti dagli obblighi di cui trattasi, a valere delle sole risorse già previste a legislazione vigente, nonché valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di invarianza nel testo dell'articolo.

Con riguardo alla modifica approvata dalla Camera dei Deputati, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la norma specifica le modalità di copertura per gli oneri derivanti dalla eventuale redazione ad opera di soggetti esterni dello studio di fattibilità, che verrà posta a carico delle risorse destinate al progetto.

Articolo 4

(Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni)

La norma, variata dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, elevando dal 50 al 60 per cento la quota di lavori che i concessionari autostradali titolari di concessioni assentite prima del 30 giugno 2002, sono tenuti ad affidare a terzi. Inoltre si anticipa l'entrata in vigore della disposizione dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2014.

La RT afferma che la norma è di carattere procedimentale e pertanto non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4-bis

(Contratto di disponibilità)

La disposizione modifica l'articolo 160-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativo al contratto di disponibilità. In particolare, si prevede che il contratto determini le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Sono a carico del soggetto aggiudicatore, salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi di costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni o altro atto di natura amministrativa. Tali disposizioni si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Infine, si prevede che l'amministrazione aggiudicatrice possa attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di RT.

Al riguardo, si osserva che la disposizione, pur facendo salva la disciplina vigente per i contratti di disponibilità conclusi entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento, appare suscettibile, per i contratti successivi a tale data, di peggiorare le condizioni contrattuali inerenti l'assunzione del rischio nei contratti di disponibilità in capo all'ente aggiudicatore.

Sul punto apparirebbe necessario acquisire un chiarimento del Governo circa i possibili effetti finanziari per la finanza pubblica.

Capo II

Infrastrutture – Misure di semplificazione e accelerazione

Articolo 5

(Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)

Il comma 1 prevede che i parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, per la liquidazione dei compensi giudiziali siano utilizzati nell'ambito dei contratti pubblici relativi ai servizi di ingegneria e architettura, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara, prevedendo, altresì, che il medesimo decreto definisca anche la classificazione delle prestazioni per individuare la prestazione professionale. Si introduce, inoltre, un limite massimo agli importi da porre a base di gara che non possono essere superiori all'applicazione delle tariffe professionali previgenti.

Il comma 2 prevede che nelle more dell'emanazione del decreto continuino ad applicarsi, come criteri o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base di gara, le tariffe professionali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012.

La RT afferma che la norma è di carattere procedimentale e pertanto non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che alle modifiche introdotte dall'articolo 9 comma 2 del decreto-legge n. 1 del 2012 non erano stati associati effetti di risparmio sulla finanza pubblica e che i parametri individuati non possono determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 6 ***(Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali)***

Il presente articolo novella la vigente normativa recata dal decreto legge n. 1/2012 inserendo il nuovo articolo 26-*bis* in materia di utilizzo dei crediti d'imposta vantati dagli enti locali e realizzatisi in sede di distribuzione dei dividendi da parte delle società, comunque costituite, che gestivano servizi pubblici locali (ex municipalizzate trasformate in società per azioni).

Proprio al fine di rendere utilizzabili i cospicui crediti d'imposta vantati dai citati enti locali⁶ la norma in esame, al comma 1, dispone per tali enti l'abolizione del limite massimo di compensazione, previsto dall'articolo 34 della legge n. 388/2000 e pari a 516.456,90 euro per ciascuna annualità, permettendo quindi ai comuni di utilizzare le risorse così liberate per realizzare opere infrastrutturali.

Il successivo comma 2 prevede che i rimborsi e le compensazioni rivenienti dalle operazioni che hanno generato i citati crediti d'imposta siano destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno.

La RT evidenzia che già esiste uno specifico codice da utilizzare, nel modello unico di pagamento (c.d. F24), per usufruire, in compensazione, del credito di imposta vantato dai comuni e derivante dalla distribuzione dei dividendi in parola e conseguente alla riforma IRES del 2004 che ha abolito il meccanismo del credito di imposta sui dividendi, sostituendolo con la sostanziale esenzione degli stessi⁷.

Rappresenta inoltre che, mentre per il 2004, con D.P.R. n. 287/2006 è stato approvato il regolamento concernente la disciplina ed i criteri di ripartizione del fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito, per gli anni successivi non è stato disposto alcun rimborso.

Quindi utilizzando i dati tratti dall'analisi degli importi compensati in F24, con il codice tributo specifico, si evidenzia un sostanziale calo nelle somme portate a compensazione, da enti locali e enti pubblici, passando da circa 7,9 mln di euro per l'anno 2007 a circa 4,2 mln di euro per l'anno 2011.

Da ciò la RT stima in termini di gettito, in via prudenziale, un potenziale annuo di maggiori compensazioni conseguenti all'abolizione del limite generale per un importo pari a circa 4,2 mln di euro,

⁶ La relazione illustrativa all'articolo in esame ricorda che con DPR n. 287/2006 è stato approvato il regolamento concernente la disciplina ed i criteri di ripartizione del fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta sui dividendi percepiti dalle società di gestione dei servizi pubblici locali per il solo anno 2004, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge n. 311/2004. Per gli anni successivi non è stato disposto alcun rimborso.

⁷ Si veda al riguardo il vigente articolo 89 del DPR n. 917/1986 (TUIR).

considerando che la media dell'utilizzo a legislazione vigente è situata ben al di sotto del limite di 516 mila euro.

Conclude sottolineando che la copertura finanziaria alla norma in esame è prevista dall'articolo 69 del presente decreto.

Al riguardo si osserva che non si ha la possibilità di riscontrare i dati relativi agli importi compensati in F24 dagli enti locali dal 2007 al 2011; nel merito tuttavia sarebbe stato importante conoscere anche l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi vantato dagli enti locali in argomento per avere la possibilità di verificare la congruità della quantificazione proposta in termini di potenziale richiesta di maggiori compensazioni o di rimborsi da parte dei Comuni, al di là dell'effettivo recupero annuale già effettuato che potrebbe offrire solo una parziale stima del concreto utilizzo delle somme in questione.

A supporto di questa considerazione si evidenzia che il citato D.P.R. n. 287/2006 recante la regolamentazione ed i criteri di ripartizione del fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta, aveva disciplinato la suddivisione di 10mln di euro complessivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 311/2004, e che al comma 3 dell'articolo 1 del medesimo D.P.R. n. 287/2006 se ne prevedeva un riparto proporzionale nel caso di richieste di rimborso superiori allo stanziamento disponibile.

Andrebbe verificato se l'esigenza di rispetto dei vincoli fissati dal patto di stabilità interno possa avere riflessi sugli effetti attesi dalla previsione in argomento per quelle realtà comunali che non presentano margini per ulteriori investimenti in infrastrutture.

Tanto si rappresenta al fine di ottenere chiarimenti da parte del Governo.

Articolo 7

(Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, stabilisce che per le attività di prevenzione antincendio dei gestori delle gallerie stradali e ferroviarie, di cui al numero 80 della tabella dell'Allegato del regolamento emanato con il DPR n. 151 del 2011, gli adempimenti previsti per la presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) sono espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti antincendio.

Si proroga fino al 7 ottobre 2013 il termine entro il quale gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall'Allegato I (cioè quelle attività che non erano soggette alla normativa di prevenzione incendi, ma che lo saranno in

quanto incluse nel citato allegato) devono espletare gli adempimenti prescritti in materia antincendio dal nuovo regolamento recato dal DPR n. 151 del 2011.

Infine, una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, riformula il comma 2 dell'articolo 59 del DPR n. 380 del 2001, relativo all'attività dei laboratori autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riportandolo a una formulazione analoga a quella vigente prima dell'emanazione del decreto-legge in esame.

La RT afferma che la norma ha carattere procedimentale e pertanto non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Articolo 8 **(Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera)**

Il comma 1, integra l'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 di 9.092.408 euro per il 2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro per il 2014 e di 987.450 euro per il 2015. Una modifica, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ha incrementato la citata autorizzazione di spesa di 5 mln di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo stesso.

Il comma 2 attribuisce al Commissario straordinario la possibilità di nominare uno o più delegati per specifiche funzioni.

Il comma 2-*bis* fissa in trenta giorni non prorogabili il termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti relativi alle opere necessarie all'evento Expo 2015.

Il comma 2-*ter* novella l'art. 32, comma 17, del decreto-legge n. 98 del 2011 al fine di modificare il procedimento, ivi previsto con riferimento alla realizzazione delle opere "essenziali" di preparazione e di realizzazione del Sito dell'Expo 2015 indicate nell'Allegato 1 del D.P.C.M. 22 ottobre 2008, per la riduzione delle distanze minime per l'edificazione. Viene specificato che la riduzione dovrà avvenire con apposito decreto ministeriale.

I commi da 3 a 7, prevedono la costituzione nel 2013, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, della fondazione di diritto privato «Fondazione La Grande Brera». Alla Fondazione è conferita in uso, mediante assegnazione al relativo fondo di dotazione, la collezione della Pinacoteca di Brera, l'immobile che la ospita, nonché gli eventuali ulteriori beni mobili e immobili individuati con apposito decreto ministeriale. Il funzionamento della Fondazione è assicurato mediante un apposito fondo di gestione, alimentato annualmente dal Ministero per i beni e le attività culturali per un importo pari a 2.000.000 di euro a decorrere dal 2013. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione - con riferimento alle risorse di parte corrente - dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, con la quale, dal 2011, sono state incrementate le risorse per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali. La Fondazione può avvalersi di personale del Ministero per i beni e le attività culturali e degli enti territoriali che abbiano acquisito la qualità di soci, sulla base di protocolli d'intesa con integrale rimborso

della spesa per il suddetto personale alle amministrazioni di appartenenza. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo della Corte dei conti.

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 1 reintegra i finanziamenti autorizzati dall'art. 14 del decreto-legge n. 112 del 2008 destinati all'EXPO 2015, neutralizzando al contempo gli effetti dei tagli previsti dal decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto-legge n. 16 del 2012); con la medesima finalità i finanziamenti destinati all'EXPO 2015 sono esclusi dal taglio lineare previsto per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente decreto-legge (art. 69, comma 1, lett. b).

Per la RT la disposizione prevista al comma 2, di carattere ordinamentale, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

La RT, relativamente al funzionamento della Fondazione afferma che la copertura finanziaria del finanziamento di 2 milioni è garantita dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, con particolare riferimento alle spese di parte corrente. La RT precisa che detta autorizzazione di spesa, circoscritta alle risorse di parte corrente, è quantificata complessivamente in 12,7 mln, di cui 2 mln già finalizzati a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia della Crusca.

Il suddetto importo di 2 mln di euro consente di coprire integralmente sia le spese iniziali di costituzione della Fondazione, sia quelle inerenti il funzionamento della medesima. Le risorse destinate al nuovo ente si stimano infatti adeguate al perseguimento degli scopi assegnati, anche in considerazione dell'assenza di ogni onere inerente la sede dell'ente. La Fondazione, per altro verso, sarà chiamata ad attrarre capitali privati da destinare al perseguimento delle proprie finalità. Il Ministero assicurerà la necessaria vigilanza in ordine al rispetto delle regole di sana e prudente gestione, nonché in merito alla stretta limitazione degli impegni di spesa alle sole risorse disponibili.

Al riguardo, atteso che la spesa è limitata all'importo degli stanziamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Capo III
Misure per l'edilizia

Articolo 9
(Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni)

L'articolo in esame, intervenendo con il comma 1, lettere a) e b), sulla disciplina di esenzione IVA di cui al DPR n. 633 del 1972, prevede l'applicazione opzionale dell'IVA sulle cessioni e le locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori, eliminando il limite temporale precedentemente previsto dalla legislazione, che era stabilito in cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori; in seguito ad una modifica approvata dalla Camera dei deputati, vengono assoggettate ad IVA anche le cessioni, oltre che le locazioni, aventi ad oggetto i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, ove il cedente abbia manifestato l'opzione per l'imposizione nel relativo atto. Le disposizioni per tali fini modificate sono quelle contenute nell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-*bis*) e 8-*ter*) e nell'articolo 17 (sesto comma, lettera a-*bis*). Inoltre, il comma 1, lettera c) dell'articolo in esame sostituisce il n. 127-*duodevicies* della Tabella A - Parte III, relativa ai beni e servizi con aliquota ridotta al 10 per cento, inserendovi le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici.

La RT allegata alla disposizione, nella sua versione originaria, associa all'articolo in esame un totale complessivo di minori entrate pari a 23,6 mln per il 2012 e 47,2 mln per gli anni 2013-2015, come esposto nella tabella riportata di seguito.

(milioni di euro)

Modifica	Tributo	Effetti di gettito			
		2012	2013	2014	2015
Locazione ad IVA di abitazioni da parte delle imprese di costruzione	REGISTRO	-3,0	-6,0	-6,0	-6,0
Vendite di fabbricati residenziali ad IVA in luogo di cessioni a registro	IVA	8,6	17,2	17,2	17,2
	REGISTRO	-22,5	-45,1	-45,1	-45,1
	IPOCATASTALI	-6,7	-13,4	-13,4	-13,4
	Totale	-20,6	-41,2	-41,2	-41,2
TOTALE COMPLESSIVO		-23,6	-47,2	-47,2	-47,2

Ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito attesi in relazione alla possibilità di assoggettare ad IVA anche i fabbricati abitativi ceduti oltre i 5 anni dall'ultimazione dei lavori, utilizza elaborazioni di dati del registro (anno di registrazione 2009).

In particolare, la RT fa riferimento separatamente a ciò che le nuove disposizioni comportano in termini di cessioni e di locazioni.

Si afferma, quindi, che per quello che riguarda le cessioni si determina una perdita di IVA in conseguenza della maggiore detraibilità a favore dei costruttori, derivante dall'assoggettamento ad IVA di cessioni attualmente sottoposte all'imposta di registro, un

minor gettito per quello che riguarda l'imposta di registro stesso e, viceversa, una maggiore IVA in virtù della sua ad una maggiore base imponibile rispetto a quella utilizzata per il calcolo del registro.

Per quanto attiene invece all'applicazione dell'IVA alle locazioni, gli effetti vengono individuati come segue: una perdita di gettito derivante dalla mancata applicazione dell'imposta di registro ed una variazione del gettito IVA, in quanto aumenta l'imposta direttamente riscossa sui contratti di locazione ed ha luogo una perdita per la conseguente detrazione oggettiva imputabile ai costi di gestione diretti dell'immobile, nonché soggettiva, per l'incremento di detraibilità del pro-rata del costruttore che affitta l'immobile. La RT assume che il complesso degli effetti IVA citati si compensi, definendo tale scelta prudenziale e motivandola, altresì, con la difficoltà di imputazione diretta delle nuove detraibilità.

Nella Nota del 17 luglio 2012 trasmessa dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati si specifica che il valore ascritto al 2012 è pari alla metà di quanto ascritto al 2013 - in relazione all'introduzione della modifica in corso d'anno - mentre non si è ritenuto di effettuare alcuna differenziazione temporale con riferimento ai periodi di versamento, in considerazione del fatto che con l'acconto di dicembre si verifica un'approssimazione all'intero valore del versamento da corrispondere per l'anno di riferimento.

Al riguardo, si rileva che la RT, pur esplicitando la metodologia utilizzata, non fornisce in modo esaustivo i dati necessari per la puntuale verifica della quantificazione esposta; essa era peraltro riferita ad un ambito oggettivo di cessioni di immobili per le quali viene consentita l'opzione dell'imponibilità IVA leggermente più ristretto rispetto a quello del testo in esame. Esso prevede, infatti, l'estensione della facoltà di opzione in parola anche in relazione alle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali.

Si osserva, poi, che il regime opzionale che permette la scelta da parte del locatore o del cedente comporta che, sulla base di scelte razionali, si opterà per il regime più favorevole ed economicamente più conveniente; non è del tutto chiaro se tale aspetto sia stato tenuto in considerazione ai fini della stima degli effetti di gettito.

Si evidenzia infine che, correttamente sotto il profilo metodologico, la RT non considera, ai fini della quantificazione, gli

effetti indotti - incrementativi del gettito - ai quali fa cenno la relazione illustrativa⁸.

Articolo 10
(Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

I commi da 1 a 11 prevedono la realizzazione urgente di moduli abitativi provvisori (m.a.p.), nonché moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici (m.u.s.p.).

Il comma 12 prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 si faccia fronte, nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

La RT afferma che, poiché allo stato non è possibile quantificare, se non con rilevante approssimazione, le richieste di utilizzo delle diverse strutture e le relative tipologie necessarie, per la quantificazione dell'onere complessivo recato dalla disposizione introdotta dovrà comunque farsi riferimento ad un ammontare di costi non superiore a 150 mln di euro, considerando il numero delle persone evacuate e rimaste prive di abitazione ed il costo medio dei moduli. Tale quantificazione andrà a valere sulle risorse individuate dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Il computo relativo alla valutazione dei fabbisogni, da soddisfare tenendo conto delle risorse disponibili, è un compito che dovrà essere espletato dai Commissari delegati.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione operata in RT relativa all'onere complessivo recato dalla norma non risulta accompagnata dagli elementi e dai dati idonei a verificare la congruità della spesa. Inoltre, si segnala che mentre la RT indica che l'onere massimo è pari a 150 mln di euro, il dispositivo non reca alcuna limitazione o tetto di spesa.

Sul punto, atteso che sul fondo destinato a copertura sono previsti una molteplicità di interventi in favore delle zone terremotate, andrebbero forniti maggiori chiarimenti relativamente alla sussistenza sul citato fondo delle risorse necessarie e alla loro idoneità a far fronte agli interventi previsti dalla norma in esame.

⁸ Cfr. A.C. 5312, pagg. 8-9.

Il comma 13 dispone il trasferimento alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni colpite dal sisma del maggio 2012 del 35 per cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

La RT afferma che per l'anno 2012 l'INAIL avrebbe una disponibilità di bilancio di circa 225 mln di euro per il finanziamento di investimento e formazione e il relativo bando non è stato ancora pubblicato. Le risorse derivano dai premi INAIL che vengono distribuite fra le imprese a scopi di incentivazione; pertanto, la finalità originaria non verrebbe meno.

Al riguardo, nella nota del 17 luglio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmessa alla Camera dei deputati, è stato chiarito che gli stanziamenti di cassa previsti nell'ambito del capitolo relativo ad incentivi per progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, ammontano a 128.801.907 euro da destinare sia ai pagamenti di residui di bandi dell'esercizio precedente, sia parzialmente a copertura di eventuali oneri per l'esercizio corrente, tra i quali potrebbero essere ricompresi quelli connessi alle misure destinate alle imprese beneficiarie indicate dal presente comma. Inoltre, in base alle informazioni fornite dall'INAIL, risultano essere state attualmente utilizzate sul capitolo di spesa interessato risorse finanziarie per complessivi 22,5 mln di euro relativi ad esercizi precedenti, con una disponibilità residua di circa 106 mln di euro.

Sul punto andrebbe assicurato che gli utilizzi delle risorse previste dalla norma siano compatibili con gli interventi previsti a legislazione vigente.

I commi da 14 a 15-ter prevedono la possibilità che Fintecna o società da questa interamente controllata assicuri il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche utili per la ricostruzione, con un onere stimato non superiore a 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, posto a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 74 del 2012.

Si attribuisce ai Presidenti delle regioni di costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità. Anche tali oneri sono posti a carico del citato Fondo, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

I presidenti delle regioni interessate predispongono un piano di interventi di ripristino degli edifici ad uso pubblico.

Inoltre i presidenti delle regioni interessate possono avvalersi, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di interventi.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni recate ai precedenti commi da 1 a 12.

Inoltre andrebbe assicurato che la destinazione alla struttura commissariale del personale delle regioni, nel limite di quindici unità, non determini difficoltà nello svolgimento delle funzioni cui il predetto personale era preposto.

Articolo 11 ***(Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico)***

Il comma 1 prevede, in relazione alle spese documentate per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 30 giugno 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento delle spese, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro.

Il comma 2, modificato nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, dispone che per le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 spetta una detrazione del 55 per cento delle spese stesse⁹. Il comma 2-*bis* stabilisce che all'onere derivante dal comma 2, pari a 1,7 mln per l'anno 2013, a 18 mln per l'anno 2014 e a 11,3 mln a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001.

Il comma 3, nel sopprimere l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, esplicita l'inclusione delle spese per la realizzazione di opere finalizzate a conseguire risparmi energetici da fonti rinnovabili nell'ambito della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sin dal 1° gennaio 2012.

La RT si riferisce alle disposizioni del provvedimento nella loro stesura originaria¹⁰, mentre per quanto riguarda gli effetti finanziari associabili alla modifica apportata dalla Camera dei deputati si dispone solo della quantificazione indicata nella relativa copertura contenuta, come sopra ricordato, nel comma 2-*bis*.

⁹ La versione originaria del presente provvedimento stabiliva invece una percentuale di detrazione del 50 per cento.

¹⁰ Tale versione prevedeva, per le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2013, una detrazione del 50 per cento, in luogo dell'attuale 55 per cento.

La tabella riportata di seguito rappresenta la quantificazione della RT.

(milioni di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IRPEF	-12,8	-121,4	-323,7	-242,2	-242,2	-242,2
IRPEF/IRES/IRAP	8,2	74,5	169,3	-98,6	0,0	0,0
IVA	18,3	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	13,7	-3,1	-154,4	-340,8	-242,2	-242,2

La RT perviene alla quantificazione sopra esposta considerando separatamente gli effetti delle agevolazioni tributarie relative al secondo trimestre del 2012 e quelle riguardanti il primo semestre del 2013. In entrambi i casi, essa parte dai medesimi dati contenuti nella relazione tecnica allegata all'articolo 4 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011; in particolare, viene considerato come base di calcolo il dato dell'ammontare annuo di spese per ristrutturazioni edilizie dichiarate nel 2009, pari a 6.425 mln.

La RT analizza quindi sia il minor gettito (Irpef) associato alle agevolazioni introdotte che il maggior gettito (prevalentemente in termini di Iva, ma anche di Irpef, Ires ed Irap) che si ipotizza venga generato in conseguenza dell'incremento dei lavori conseguenti alle agevolazioni stesse.

Ai fini del calcolo degli effetti indotti, la RT stima che, con riferimento al secondo semestre 2012, l'innalzamento a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare determini un incremento del 25 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia; stima, inoltre, un'analogia percentuale di incremento indotto per il primo semestre 2013, ipotizzando anche un contestuale aumento delle spese degli interventi di riqualificazione energetica.

Al riguardo, dal punto di vista metodologico, si rileva che la RT, nel quantificare gli effetti indotti positivi attribuibili alle nuove disposizioni, tiene conto - sia pure implicitamente - del cosiddetto "peso morto"; tale nozione riguarda gli interventi di ristrutturazione che sarebbero stati attivati anche in assenza delle novelle (estensione nel tempo ed aumento della percentuale di detraibilità). Nella fattispecie, gli effetti onerosi derivanti dalle detrazioni di imposta vengono calcolati sulla base dell'intero importo stimato a titolo di spesa agevolata, mentre gli effetti positivi sotto il profilo delle entrate attese sono quantificati con riferimento ad una percentuale delle predette spese di ristrutturazione imputabili direttamente alle

agevolazioni. Tale percentuale, nel caso in esame, è indicata in misura pari al 25 per cento dell'intero ammontare stimato.

Si segnala che il Governo, nella documentazione trasmessa nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura¹¹, ha specificato che tale percentuale presenta carattere prudenziale; ha affermato altresì che i dati utilizzati nella RT si basano su una serie storica relativa al periodo che va dal 1998 (anno di introduzione delle agevolazioni sulla materia in esame) fino ai più recenti dati di mercato; tale serie storica consentirebbe quindi di tenere conto dell'andamento delle ristrutturazioni edilizie anche nei periodi più recenti, caratterizzati da una fase recessiva.

Si rileva che, pur in presenza delle citate rassicurazioni, l'entità degli effetti indotti attesi non appare sufficientemente suffragata da argomentazioni circostanziate; in particolare, non sembra che si possa escludere un ridimensionamento della base di riferimento, che la RT considera quella del 2009. Ciò in relazione a due ordini di considerazioni: in primo luogo, ci si riferisce alla peculiarità della situazione economica contingente, caratterizzata da elementi di incertezza per il medio periodo; in secondo luogo, alla circostanza che le agevolazioni fiscali più volte prorogate tendono a perdere, nel tempo, l'effetto incentivante che le caratterizza nella fase di prima applicazione.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'aumento della misura della detrazione di cui al comma 2, si rileva l'impossibilità di effettuare una verifica puntuale della quantificazione, non essendo stata trasmessa una RT aggiornata in merito; l'unico elemento disponibile è rappresentato dall'entità degli oneri indicati nel comma 2-*bis* a titolo di copertura. Si osserva che non è chiaro se essi si riferiscano all'intera differenza di percentuale di detrazione tra la previgente misura del 36 e quella proposta del 55 per cento, ovvero alla differenza introdotta dalla Camera dei deputati, tra il 50 e il 55 per cento¹².

¹¹ Cfr. Nota 1 F - 6901 del 17 luglio 2012.

¹² Si mette infine in luce una possibile ricaduta finanziaria e potenzialità elusiva derivante da quanto stabilito nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 55/E del 7 giugno 2012, in base alla quale chi avesse pagato con assegno o con bonifico "non parlante" potrà rifarne uno nuovo al fornitore dei beni o dei servizi agevolati, completo dei corretti dati richiesti e concordando con quest'ultimo le modalità di restituzione dell'importo originariamente pagato. Se il pagamento corretto verrà effettuato dopo l'entrata in vigore del decreto in esame, la detrazione Irpef potrebbe essere quella - più elevata rispetto alle disposizioni previgenti - definita dalle disposizioni sopra commentate.

Articolo 12 *(Piano nazionale per le città)*

Il comma 1 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la predisposizione di un piano nazionale per le città per la riqualificazione di aree urbane. Con decreto ministeriale si istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina di regia del piano e se ne prevedono le modalità di funzionamento. Si stabilisce inoltre che ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia non venga corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Il comma 1-*bis* prevede la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione sull'attività svolta dalla Cabina di regia.

Il comma 2 prevede, ai fini della predisposizione del piano nazionale per le città, l'invio alla Cabina di regia da parte dei comuni di proposte di Contratti di valorizzazione urbana.

I commi 3 e 4 stabiliscono una serie di criteri in base ai quali la Cabina di regia seleziona le proposte e definisce gli investimenti attivabili - sulla base degli apporti e delle risorse messe a disposizione dai vari organismi che la compongono. Sempre la Cabina di regia propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città e promuove la sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana. L'insieme dei Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per le città.

Il comma 5, per l'attuazione degli interventi previsti dalla norma, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 31 dicembre 2017, istituisce un Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città. Nel Fondo confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relative ai seguenti programmi in materia di edilizia:

- a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, per i quali non siano stati ratificati, entro il 31 dicembre 2007, gli accordi di programma e già destinate all'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa, di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008;
- b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell'articolo 2, comma 63, lett. b), della legge n. 662 del 1996, dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 449 del 1997 e dell'articolo 61, comma 1, della legge n. 448 del 1998;
- c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge n. 388 del 2000 e dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 21 del 2001.

Il comma 6 determina l'onere derivante dalla norma, nel limite di 10 mln di euro per l'anno 2012, di 24 mln di euro per l'anno 2013, di 40 mln di euro per l'anno 2014 e di 50 mln di euro per gli anni dal 2015 al 2017. Al suddetto onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti nel Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città e rivenienti dalle lettere a) e b) del precedente comma 5, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.

Il comma 7 prevede che gli interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, possono essere rilocalizzati in regioni confinanti ed esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. Uno stesso programma costruttivo non può essere frazionato in più comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli accordi di programma è fissato al 31 dicembre 2013.

Il comma 8 sostituisce il comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 166 del 2002, consentendo di applicare, agli interventi di edilizia residenziale pubblica compresi nei programmi integrati di cui all'articolo 18 della legge 203/91, i massimali di costo per tale tipologia di intervento vigenti in ciascuna regione.

Il comma 9 prevede, in caso di rilocalizzazione dell'intervento originario, l'obbligo per il soggetto concessionario di realizzare per intero l'intervento costruttivo di edilizia sovvenzionata utilizzando fondi propri. Si precisa infine che le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi già finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti già sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornare i costi di realizzazione.

La RT afferma che l'obiettivo del piano nazionale per le città è quello di coordinare una serie di interventi di pronta cantierabilità nelle aree urbane attraverso la previsione di un nuovo strumento operativo (il "contratto di valorizzazione urbana") e l'istituzione di una cabina di regia, che opera presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui è demandata la selezione degli interventi da realizzare, proposti dai Comuni.

Per l'attuazione degli interventi del piano si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito Fondo, denominato "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città", nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relative a programmi in materia di edilizia, di competenza dello stesso Ministero, che da stime effettuate dal Dicastero ammontano attualmente a 224 milioni di euro.

Si tratta di fondi disponibili, destinati a programmi di interventi che non presentano condizioni di fattibilità o derivanti da revoche o da economie, che la presente disposizione consente di indirizzare per operazioni di riqualificazione e trasformazione urbana caratterizzate da elementi concreti di fattibilità.

Tali risorse sono rese disponibili progressivamente in sei annualità.

La RT afferma che le disposizioni determinano corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, compensati con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla norma di cui all'articolo 69.

La RT evidenzia, infine, che le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto i fondi destinati ai programmi con Accordi di programma ratificati dalla legge, entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge

23 febbraio 2006, n. 51, sono appostati e disponibili sui conti corrente n. 20126 e n. 20127 intrattenuti presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Al riguardo, andrebbe innanzitutto chiarito se le risorse che confluiscono nel fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città e quantificate in 224 mln di euro, siano effettivamente non impegnate, non utilizzate e non vincolate alla loro originaria destinazione. In particolare, andrebbe chiarito se per alcune di queste risorse siano eventualmente sussistenti impegni di spesa dai quali deriverebbero inevitabili conseguenze di carattere finanziario.

Per gli interventi costruttivi e di edilizia sovvenzionata previsti ai commi 7 e 8 andrebbe chiarito se il diverso utilizzo delle risorse, appostate e disponibili sui conti correnti intrattenuti presso la Cassa depositi e prestiti, produca effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Relativamente all'istituzione e al funzionamento della Cabina di regia del piano nazionale per le città, pur in presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria, occorre precisare con quali risorse si appronteranno gli oneri connessi al funzionamento della struttura.

Articolo 12-bis ***(Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane)***

Il comma 1 prevede che, al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato ed è composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre, i Ministri aventi competenza sulle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

Il comma 2 stabilisce che partecipano, altresì, alle riunioni del CIPU un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni, nominati dalla componente rappresentativa delle autonomie territoriali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Il comma 3 afferma che il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il comma 4 prevede che per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di una segreteria tecnica istituita presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come struttura generale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.

Il comma 5 stabilisce che il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese. Gli oneri correlati al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 6 prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, premesso che il dispositivo esclude espressamente la remunerazione delle attività svolte dai componenti del CIPU e della segreteria tecnica (comma 5) e che gli oneri correlati al funzionamento dei medesimi organi sono posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, occorre non di meno soffermarsi su talune questioni metodologiche che si richiamano alla validità della previsione di clausole di invarianza in presenza di nuove attività, ovvero l'istituzione di organismi.

In tal senso, si rende necessario al fine di verificare l'ipotesi d'invarianza della spesa, l'acquisizione di elementi in merito ai profili attuativi delle disposizioni in esame, con specifico riguardo al funzionamento del CIPU e, soprattutto, della sua segreteria tecnica, dal momento che il dispositivo demanda solo ad un successivo DPCM (comma 5) la loro definizione.

Sul punto, richiamandosi ai contenuti dell'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, andrebbero forniti i dati ed elementi utili ad una prima stima del fabbisogno di personale e di dotazioni strumentali correlati alle funzioni che la segreteria tecnica, alla luce dei compiti attribuiti al CIPU, sarà destinata ad esercitare¹³.

¹³ La richiesta di chiarimenti appare opportuna anche considerato che - anche qualora tale personale venisse individuato attingendo alle sole dotazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, stante il fatto che la norma (comma 5) incardina tale organo tecnico presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - ciò potrebbe incidere sugli assetti organizzativi e funzionali delle amministrazioni pubbliche chiamate a mettere a disposizione del CIPU il suddetto personale.

Articolo 13
(Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia)

Il comma 01 con una novella all'art. 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241 del 1990, dispone che, per ciascun procedimento amministrativo, venga pubblicato, sul sito istituzionale dell'amministrazione, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia e al quale l'interessato può rivolgersi ai sensi del successivo comma 9-*ter* per la conclusione del procedimento. In caso di ritardo, tale soggetto comunica senza indugio il nominativo del responsabile per valutare l'opportunità di avviare il procedimento disciplinare e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume, oltre alla propria responsabilità, anche quella del responsabile.

Il comma 1 interviene nell'ambito delle procedure amministrative in materia edilizia in sede di SCIA o DIA prevedendo nei casi in cui sia richiesta l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, la loro sostituzione con autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti e l'esclusione per determinate materie.

Il comma 2, completamente riscritto dalla Camera dei deputati, introduce una serie di modifiche su alcuni articoli del Testo unico in materia edilizia al fine di precisare la disciplina relativa allo sportello unico per l'edilizia, istituito presso ciascuna amministrazione comunale in base all'articolo 5 del medesimo Testo unico. Tra l'altro viene ampliato l'ambito di intervento dello sportello unico al fine di accentrare presso tale struttura tutti gli adempimenti di carattere autorizzatorio previsti nel settore dell'edilizia (con particolare riferimento al permesso di costruire), anche mediante lo strumento della conferenza dei servizi.

Viene, inoltre, demandata ad un apposito regolamento di delegificazione l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia di inizio attività.

Il comma 2-*bis* dispone in merito all'applicabilità delle nuove disposizioni introdotte dal comma 2, prevedendo che le amministrazioni comunali le applichino entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

La RT afferma che l'articolo contiene disposizioni di carattere procedimentale e pertanto non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se le amministrazioni interessate possano svolgere i compiti loro demandati dalla norma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13^{bis}
(Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

L'articolo reca alcune modifiche all'art. 6 del T.U. dell'edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, relativo all'attività edilizia libera che riguardano:

- l'introduzione di un'ulteriore tipologia di interventi per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo, ossia le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa (nuova lett. e-*bis*) del comma 1 dell'art. 6 del T.U.);
- l'eliminazione dell'obbligo di allegare alla comunicazione di inizio dei lavori prevista per gli interventi elencati al comma 2 le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore (abrogazione del comma 3 dell'articolo 6 del T.U.);
- il mantenimento, per gli interventi di manutenzione straordinaria e per la nuova categoria di interventi introdotti con la lett. e-*bis*), di allegare alla comunicazione di inizio dei lavori i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, nonché una relazione tecnica con la quale un tecnico abilitato asseveri che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Il tecnico deve, altresì, dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa, né con il committente. Viene introdotta una disposizione per i nuovi interventi di cui alla lett. e-*bis*) per i quali si prevede la trasmissione delle dichiarazioni di conformità, che attestino la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, da parte delle Agenzie per le imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 112/2008 (comma 4 dell'art. 6 del T.U.).

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, si segnala che la norma da una parte è suscettibile di ridurre gli introiti da tariffe e diritti per gli enti interessati e dall'altra alleggerisce il carico amministrativo connesso al venir meno delle autorizzazioni. Sul punto, al fine di individuare l'effetto finanziario complessivo derivante dalla norma, andrebbero acquisite maggiori informazioni da parte del Governo.

Articolo 13^{ter}
(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore)

La norma sostituisce il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, concernente i soggetti responsabili per il versamento di somme all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi, aggiungendo i commi 28-*bis* e 28-*ter*.

In particolare si stabilisce :

- che i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano l'appaltatore e il subappaltatore e non più, dunque, il committente;

- che tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, la sola IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto;
- che non operi la limitazione temporale della responsabilità, originariamente fissata in due anni dalla cessazione dell'appalto.

Affinché venga meno la responsabilità solidale dell'appaltatore, questi deve effettuare un'apposita verifica del corretto adempimento degli obblighi da parte del subappaltatore; a tal fine, viene data all'appaltatore la possibilità di sospendere i pagamenti nei confronti del subappaltatore fino all'esibizione della documentazione che attesti i corretti adempimenti fiscali.

Il comma 28-*bis* subordina il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore all'esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi; è prevista anche la possibilità di sospensione dei pagamenti fino all'esibizione dei predetti documenti. Dal mancato rispetto di tali modalità di pagamento a carico del committente discendono apposite sanzioni amministrative pecuniarie.

Il comma 28-*ter* individua l'ambito di applicazione delle predette norme, che operano per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici. Sono, invece, escluse dalle disposizioni in materia di responsabilità solidale le stazioni appaltanti come individuate dal codice dei contratti.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo IV **Misure per i trasporti**

Articolo 14 ***(Autonomia finanziaria dei porti)***

Il comma 1, al fine di dare impulso alla realizzazione di opere ed infrastrutture portuali, istituisce un fondo per il finanziamento di tali realizzazioni¹⁴. Il Fondo, nella disciplina risultante a seguito delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, risulterà alimentato, entro il limite di 70 milioni di euro annui, da una somma corrispondente all' 1 per cento del gettito IVA sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto. L'ammontare dell'IVA, come sopra dovuta, è quantificata dal MEF che determina altresì la quota da iscrivere al Fondo (c. 2) che, con decreto interministeriale, è ripartito attribuendo a ciascun porto una somma corrispondente all'80 per cento del gettito da IVA prodotto nel porto e ripartendo il restante 20 per cento tra gli altri porti, tenendo conto delle previsioni dei rispettivi

¹⁴ Il fondo dovrà agevolare la realizzazione di opere previste nei piani regolatori portuali, favorire il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei relativi collegamenti stradali e ferroviari.

piani operativi e dei piani regolatori portuali¹⁵. Con il comma 5, si prevede inoltre che per la realizzazione delle opere e degli interventi contemplati dalla norma, le Autorità portuali possano far ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti. Il comma 6 dispone l'abrogazione dei commi da 247 a 250 dell'art. 1 della legge n. 244/2007¹⁶. Con il comma 7 si prevede infine che alla copertura dell'onere nascente dall'esigenza di assicurare la dotazione del fondo, valutato in 70 mln di euro annui, si provveda con la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 c. 12 della legge n. 67/1988.

La RT prodotta a corredo del provvedimento in esame, assumendo a base i dati forniti dall'Agenzia delle dogane sul gettito da IVA ed accise prodotti nei porti e con riferimento alle specifiche previsioni di gettito per gli anni 2012 e seguenti, elaborate tenendo conto delle stime sulla crescita del PIL, osserva che dalla compartecipazione all' 1 per cento di riscossioni IVA ed accisa deriverebbe un gettito di circa 70 milioni di euro annui, riferibile per 69,5 milioni all'IVA e per 0,5 milioni alle accise. Quantifica quindi l'onere in misura pari al limite di spesa previsto e conclude osservando

¹⁵ Il testo del decreto-legge riferiva al fondo anche l'1% del gettito da accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali. Le modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati per la dotazione del fondo oltre ad espungere il riferimento alle accise circoscrivono il gettito IVA da considerare (percentuale dell'1%) a quella riveniente dall'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto.

¹⁶ Si riportano di seguito i commi da 247 a 250 dell'art. 1 della legge n. 244/2007: c. 247. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti . c. 248. La quota spettante ai sensi del comma 247 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall'anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente. c. 249. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 247 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell' articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale. c. 250. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Associazione dei porti italiani, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo di cui al comma 249, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.

che la copertura è attuata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, c. 12 della legge n. 67/1988¹⁷. Quanto alla predetta riduzione, il Governo, in replica alle osservazioni del Servizio del bilancio dell'altro ramo del Parlamento che chiedeva chiarimenti in ordine all'effettiva disponibilità di risorse ed al rischio di pregiudicare programmi ed impegni già assunti, ha confermato che la copertura si rinviene nei risparmi conseguiti, nel tempo, sul fondo per l'ammortamento di mutui per le ferrovie in regime di concessione, per via della mancata accensione di finanziamenti da parte dei concessionari.

Al riguardo, non sono forniti dati disaggregati che consentano di verificare gli importi che la RT assume corrispondenti, dal 2012 in poi, all'1 per cento delle entrate da IVA riscossa nei porti; inoltre nella stima originaria l'importo di 70 mln era conseguito anche grazie al gettito da accisa che è venuto meno a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera; tale considerazione, in aggiunta a quella legata alle previsioni non favorevoli sull'andamento del PIL nel prossimo triennio, potrebbero far ritenere non coerente ipotizzare come un dato costante nel tempo l'importo di 70 mln di euro, soprattutto dopo che l'altro ramo del Parlamento, oltre ad espungere il gettito da accisa (peraltro di importo trascurabile ma necessario per raggiungere il tetto di 70 mln di euro) ha circoscritto le entrate IVA rilevanti agli effetti della disposizione in esame con riferimento all'IVA riveniente dalle importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto. Il riferimento alla percentuale del gettito IVA sembrerebbe peraltro operare, sulla base del tenore letterale delle norme in esame, non già come strumento di copertura finanziaria del Fondo ma quale criterio per determinare il quantum della sua dotazione annuale, considerato che la copertura del

¹⁷ Nel corso dell'esame parlamentare, in replica alle osservazioni del Servizio del bilancio della Camera, il Governo con nota del 20 luglio scorso ha precisato che "il meccanismo di finanziamento del Fondo è centrato su un calcolo percentuale dell'IVA (e delle accise) riscosse nei porti e negli interporti rientranti nell'ambito di giurisdizione delle autorità portuali. I relativi introiti – non quantificabili a priori – vengono fatti confluire nella misura dell'1% al citato Fondo. Il mancato gettito per l'erario viene compensato con le risorse individuate dal comma 2. L'eventuale quantificazione, pari all'1%, che dovesse eccedere tale limite non potrebbe, pertanto, essere destinato all'alimentazione del fondo" Quanto ai criteri di calcolo del fabbisogno e dell'indebitamento netto per il triennio 2012-2014, la progressione da 10 mil/€ nel 2012 a 30 mil/€ nel 2013 ed a 50 mil/€ nel 2014 si giustifica per il fatto che nell'anno 2012 vi è un residuo di 60 milioni di euro derivanti dalla differenza tra la minori e maggiori spese in conto capitale che vengono spalmate rispettivamente per 40 milioni di euro nel 2013 e 20 milioni di euro nel 2014. (si veda anche: Verifica delle quantificazioni - Camera dei deputati n. 442 23 luglio 2012 - emendamenti approvati dalle Commissioni VI e X p. 20).

fondo sembrerebbe assicurata tecnicamente attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, c. 12 della legge n. 67/1988¹⁸ ¹⁹. La corretta quantificazione del parametro assunto a base della determinazione della dotazione annuale del fondo assume rilievo in ogni caso per valutare nel tempo la concreta efficacia dello strumento posto in essere per il perseguimento delle politiche associate al fondo; aspetto questo che si coglie per i casi in cui l'1 per cento del gettito IVA dovuta dalle merci risultasse inferiore alle stime nel corso degli anni non assicurando la sufficiente alimentazione al Fondo²⁰. Chiarimenti andrebbero inoltre forniti a proposito della disposizione di cui al comma 5 che autorizza le autorità portuali ad accendere finanziamenti a medio e lungo termine senza indicare parametri o vincoli per consentire che la facoltà di indebitamento sia realizzata nell'ambito di una equilibrata gestione.

Articolo 15

(Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale)

La norma, modificata dalla Camera, specifica che ai fini dell'attuazione delle revoche di fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali di cui all'articolo 2, comma 2-*novies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, la previsione, di cui al comma 2-*undecies* dello stesso articolo 2, della non applicazione della revoca ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale, si attua ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di gara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I finanziamenti non rientranti nella predetta fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle finalità recate dal medesimo articolo 2, comma 2-*novies*, con priorità per gli investimenti di cui alla lettera a), nonché per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici

¹⁸ Il comma 2 infatti dispone che all'onere di cui al comma 1 (ossia quello derivante dal Fondo) si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 67/1988. La risposta del Governo del 20 luglio scorso (si legga in proposito la nota 9) delinea invece in modo differente il meccanismo di alimentazione del fondo. Tale configurazione non sembrerebbe trovare riscontro nell'articolato in esame che andrebbe eventualmente modificato coerentemente a quanto espresso dal Governo in detta nota.

¹⁹ L'art. 13, comma 12 della legge n. 1988/67 così dispone: 12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'*articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910*, lo stanziamento che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 è iscritto allo specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la concessione dei previsti contributi per capitale ed interessi è rideterminato in lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'*articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887*. I mutui di cui al presente comma possono essere utilizzati anche per la realizzazione di investimenti ferroviari

²⁰ In proposito si evidenzia che la stesura originaria faceva esplicito riferimento all'imposta "riscossa" laddove nel testo in esame si parla di IVA "dovuta", aspetto questo che rende ancora più necessari ulteriori elementi informativi.

con uso di container. Eventuali risorse disponibili rispetto alle priorità di cui alla lettera a) dovranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di *container*.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e consente di realizzare nuove opere con conseguenti effetti positivi derivanti dall'avvio dei predetti interventi. La RT stima che la revoca dei finanziamenti potrebbe consentire di liberare risorse per un ammontare di circa 115 mln di euro.

Al riguardo, la nota di risposte presentata dal Governo alla Camera dei deputati, in ordine alla coerenza temporale fra le spese per investimenti interessati dalla revoca e le nuove possibili finalizzazioni, ha escluso criticità posto che i finanziamenti revocati sono esclusivamente quelli rispetto ai quali non si sia ancora proceduto alla pubblicazione del relativo bando di gara. Per converso, l'avvenuto avvio della procedura di selezione, con la relativa pubblicazione del bando, preserva indenni i relativi finanziamenti, salvaguardando, al contempo, anche eventuali spese a carattere preliminare effettate *medio tempore*.

Alla luce del suddetto chiarimento e considerato che sono state recepite le modifiche richieste dal MEF²¹, non vi sono osservazioni da formulare

Articolo 16

(Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto)

Il comma 1 attribuisce, per l'anno 2012, 6 mln di euro alla Gestione governativa navigazione laghi, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como. Tali risorse sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli eventuali utili di gestione risultanti dal conto economico.

La RT, dopo aver descritto l'attività della Gestione governativa, la composizione della flotta e la consistenza del personale, evidenzia un disavanzo finanziario di 6 mln di euro per il quale, a fronte di una serie di motivazioni inerenti la natura pubblica del servizio e il ruolo

²¹ Cfr. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio del Coordinamento Legislativo, Nota del 23 luglio 2012.

di traino della economia del territorio servito, ritiene essenziale dotare l'azienda delle adeguate risorse finanziarie.

Al riguardo, la nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati, ha evidenziato che le precedenti norme di finanziamento hanno consentito, per gli esercizi finanziari 2009, 2010, 2011 e 2012 l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007, 2008, 2009 e 2011 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale.

Sul punto pur non avendo nulla da osservare relativamente all'onere recato dalla norma, essendo lo stesso limitato all'entità dello stanziamento, occorre rilevare che la Gestione governativa navigazione laghi anche per l'esercizio finanziario 2011 ha beneficiato di un finanziamento di 2 mln di euro (articolo 2, comma 12-bis, decreto-legge n. 225 del 2010) per sopperire al disavanzo derivante dalla gestione dei servizi di navigazione lacuale. Sul punto, al fine di escludere futuri oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se l'attuale situazione finanziaria aziendale sia di natura temporanea e contingente o di tipo strutturale e le eventuali soluzioni organizzative adottate per eliminare l'attuale condizione finanziaria.

Il comma 2 autorizza, per l'anno 2012, la spesa di 4,5 mln di euro, per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus.

La RT dopo aver descritto il progetto di autostrada ferroviaria alpina Orbassano-Aiton e aver evidenziato che in Italia il predetto progetto è stato presentato da Trenitalia e regolato tramite un Accordo di programma, sottolinea che il progetto ha ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte della Commissione europea, sia sotto il profilo della concentrazione sul mercato, sia per quanto riguarda la coerenza degli aiuti concessi nel corso dell'anno 2003. Fino all'anno 2011 l'Accordo è stato o rinnovato o prorogato, mentre con riferimento all'anno 2012 è stata inoltrata alla Commissione europea richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'aiuto e si è in attesa della decisione definitiva dopo che il Ministero delle infrastrutture ha fornito dei chiarimenti richiesti dalla Commissione europea. In attesa del reperimento dei fondi e della definizione dell'Accordo, il servizio viene comunque erogato da Trenitalia Spa.

La RT fornisce un prospetto di rendicontazione dal quale si evince che la gestione del servizio di trasporto, stando agli ultimi due anni di sperimentazione, necessita di risorse pari a circa 5,5 mln di euro all'anno. Per l'anno 2012, avendo l'amministrazione una disponibilità di 1 mln di euro, i fondi necessari ex lege per consentire la definizione dell'Accordo di programma ammontano a 4,5 mln di euro.

Al riguardo, pur non avendo nulla da osservare relativamente all'onere recato dalla norma, essendo lo stesso limitato all'entità dello stanziamento, si rileva che per l'anno 2012 si è ancora in attesa della decisione della Commissione europea circa la qualificazione del contributo pubblico come aiuto di Stato o meno. Sul punto, al fine di meglio chiarire i possibili scenari finanziari derivanti dalla decisione della Commissione europea, andrebbero fornite ulteriori delucidazioni.

Inoltre, al fine di escludere futuri oneri aggiuntivi a carico dello Stato, andrebbero forniti ulteriori elementi di spiegazione relativamente ai tempi necessari affinché autostrada ferroviaria alpina raggiunga l'equilibrio finanziario della gestione del servizio.

Il comma 3 autorizza, per l'anno 2012, la spesa di 5 mln di euro al fine di garantire il contributo dovuto, per l'anno 2012, per l'esercizio della Funivia Savona-San Giuseppe, in concessione a Funivie Spa.

La RT afferma che il provvedimento è volto ad assicurare la necessaria copertura finanziaria per il contributo dovuto, per il 2012, alla Funivie Spa, in virtù della Convenzione del 15 novembre 2007. Con decreto n. 4452 del 2009 è stato autorizzato l'impegno annuo a partire dal 2008 fino al 2032. Per l'esercizio finanziario 2012, a fronte di un contributo dovuto di 8.664.000, la spesa iscritta in bilancio a tale scopo ammonta a 3.664.000.

Al riguardo, la nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati ha spiegato che lo stanziamento risulta insufficiente a causa dei tagli lineari disposti dalla legge di stabilità per l'anno 2012. Per gli anni successivi non si prevede una situazione di carenza finanziaria.

Alla luce dei suddetti chiarimenti, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 4 autorizza la spesa di 40 mln di euro, al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria srl e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi automobilistici srl, rispettivamente alle Regioni Calabria e Puglia, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale. Il finanziamento è condizionato alla sottoscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto degli accordi di trasferimento con le regioni interessate. Si autorizzano le predette regioni, a seguito del trasferimento della proprietà sociale, a copertura degli oneri per la regolazione delle partite debitorie delle società menzionate, ad utilizzare, entro il limite di 100 milioni di euro per ciascuna regione, le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. In particolare, per la regione Calabria, le risorse autorizzate per tale trasferimento sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi previsto dalla delibera CIPE n. 62 del 2011.

La RT afferma che la norma proposta è finalizzata ad aumentare il capitale sociale relativo alle società Ferrovie della Calabria s.r.l. e Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., delle quali il Ministero delle infrastrutture e trasporti è socio unico, per risolvere lo stato di insolvenza delle società, agevolando in questo modo il processo di trasferimento delle predette società, rispettivamente, alla Regione Calabria e alla Regione Puglia. Infatti, le Regioni Puglia e Calabria non hanno inteso procedere ad acquisire (a titolo gratuito) la proprietà sociale di ferrovie della Calabria s.r.l. e di ferrovie del Sud – Est e Servizi Automobilistici s.r.l..

Ciò nonostante, le società in argomento dal 2001 esercitano servizi automobilistici e ferroviari di competenza regionale a fronte di contratti di servizio stipulati con le medesime regioni.

Il rapporto contrattuale instauratosi con gli enti regionali ha generato nell'ultimo decennio una serie di crediti verso gli stessi enti, pari rispettivamente a circa 90 mln di euro per ferrovie della Calabria S.r.l. ed a circa 120 mln di euro per ferrovie del Sud-Est s.r.l.. La mancata riscossione di tali crediti, nonché l'instaurarsi dei contenziosi con le regioni sulla natura degli stessi, ha generato una crisi di liquidità che rende insostenibile la gestione aziendale e ha prodotto, soprattutto per Ferrovie della Calabria s.r.l., una situazione di insolvenza che, tra l'altro potrebbe provocare gravi effetti negativi sulla finanza statale.

L'aumento di capitale proposto è diretto, pertanto, a far fronte alla crisi di liquidità in parola facendo venir meno la situazione di

insolvenza, nelle more della definizione dei rapporti creditori tra le aziende e le Regioni committenti i servizi di trasporto pubblico.

Inoltre, l'aumento di cui trattasi consente di procedere ad una razionalizzazione e ad un efficientamento delle gestioni societarie diretta a ridurre drasticamente il fabbisogno di esercizio facilitando in tal modo la definizione delle partite creditorie.

Al riguardo, la nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati ha confermato che l'autorizzazione di spesa recata dalla norma rappresenta un conferimento di capitale da parte dello Stato. Nello specifico l'operazione va configurata come aumento di capitale delle due società da parte del proprietario Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tra l'altro la ricapitalizzazione fornisce liquidità sufficiente per attuare piani d'impresa che garantiscano, a legislazione vigente, sin dal 2012, l'equilibrio finanziario delle società in parola evitando alle regioni istituzionalmente competenti un incremento del fabbisogno di settore non coperto.

Sul punto si segnala che, coerentemente con quanto stabilito dai criteri del SEC 95, l'apporto di capitale è stato configurato come spesa in conto capitale, con diretto impatto su tutti i saldi di finanza pubblica, in quanto diretta al ripiano di perdite.

Ancora si osserva che nella norma non è indicato l'esercizio finanziario relativo all'autorizzazione di spesa.

Inoltre, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite ulteriori informazioni al fine di dimostrare che l'apporto complessivo di 40 mln di euro recato dalla norma e da destinare ad aumento del capitale sociale delle società interessate e al raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, sia sufficiente a risolvere lo stato di insolvenza delle società in esame che tra l'altro vantano crediti nei confronti degli enti regionali, in base ai dati forniti dalla RT, per circa 210 mln di euro.

Su tale ultimo punto andrebbe pertanto chiarito con quali modalità si preveda che le regioni ripianino tali posizioni debitorie residue e se le stesse siano attualmente contabilizzate nel debito della PA. Andrebbe inoltre chiarito se, le attività esercitate dalle predette società possano essere svolte in condizioni di equilibrio finanziario a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, o se il

disequilibrio finanziario registrato per gli esercizi pregressi non abbia trovato una soluzione di carattere strutturale.

Infine, andrebbe chiarito se l'impiego delle risorse regionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per la finalità di ripiano delle posizioni debitorie e creditorie delle predette società di trasporto sia suscettibile di determinare difficoltà operative con riferimento ad eventuali programmi regionali, il cui finanziamento fosse programmato a valere sulle predette risorse, destinate dalla norma in esame ad altra finalità.

Andrebbe inoltre chiarito se il profilo temporale di erogazione delle somme necessario per dare attuazione alla norma in esame sia coerente con quello previsto negli andamenti tendenziali.

Il comma 4-*bis* prevede che il Fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale possa essere utilizzato anche per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale

Il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, andrebbe chiarito se l'ampliamento degli interventi previsto dalla norma possa essere effettuato senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse delle quali è previsto l'utilizzo.

I commi da 5 a 10 sono finalizzati a dare attuazione al piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania. In particolare:

- il comma 5 prevede che il Commissario *ad acta* al fine di consentire la separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà, gestione e manutenzione della rete, effettui, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario. Nei successivi 60 giorni il Commissario elabora un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, della durata massima di 60 mesi;
- il comma 6 prevede che, nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5 ed al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico regionale con le risorse disponibili allo scopo a carico del bilancio regionale, il Commissario assicuri la gestione del servizio da parte di un unico gestore nel territorio della Regione, garantendo in ogni caso il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture;

- il comma 6-ter prevede, tra l'altro, la revoca di tutti gli atti adottati dalle società di trasporto pubblico locale della regione Campania successivamente all'approvazione del Piano di stabilizzazione finanziaria (20 marzo 2012) da cui derivino incrementi di spesa rispetto al 2010, ove in contrasto con le previsioni del Piano stesso o, in ogni caso, non strettamente necessari al proseguimento dello stesso;
- il comma 6-quater prevede, inoltre, la possibilità per il commissario ad acta di costituire una struttura di supporto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- il comma 8 istituisce un tavolo tecnico, senza oneri per la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali per la disanima della documentazione pervenuta per la stipula e la successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di cui al comma 5;
- il comma 9 prevede che, a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5, la Regione Campania possa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2013, subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'IRAP e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti), il predetto aumento automatico è destinato alla ulteriore copertura del piano di rientro di cui al comma 5. A decorrere dal medesimo anno, per garantire la completa copertura del piano di rientro, nel caso in cui si verificano i presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'incremento nelle misure fisse ivi previsto è raddoppiato.

La RT motiva la norma per effetto della recente approvazione del Piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania e per la necessità di avviare un insieme di misure rivolte alla razionalizzazione e al riassetto delle società partecipate. Nel corso della predisposizione del piano è emersa una situazione di forte criticità del sistema ferroviario regionale, derivante dalle precedenti gestioni, tanto da evidenziare un indebitamento stimato dalla Regione stessa intorno ai 600 mln di euro. La RT tra l'altro afferma che il comma 9 non determina effetti finanziari negativi, trattandosi di una finalizzazione di risorse già autorizzate e disponibili a legislazione vigente.

Al fine della completa copertura degli oneri derivanti dal piano di rientro di cui al comma 5, la disposizione prevede l'utilizzo delle entrate derivanti dall'incremento di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti.

Tale incremento sarà aggiuntivo a quello attualmente previsto dall'articolo 2, comma 86 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nel caso la regione Campania registri ancora un disavanzo sanitario che renda necessario l'attivazione del meccanismo previsto dal citato comma 86.

I restanti commi non comportano effetti finanziari negativi, trattandosi di norme funzionali alla predisposizione e realizzazione del piano di rientro di cui al comma 5.

Al riguardo, la nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati ha affermato che l'attività di ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti ad opera del commissario ad acta esclude un'operazione di accollo del debito delle società esterne al perimetro della PA. Si rappresenta che la regione è socia indiretta di tali società e ne consegue che di fatto è responsabile anche delle eventuali perdite delle medesime società.

La separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà, gestione e manutenzione della rete, da un lato, e l'implementazione di azioni di riqualificazione e riorganizzazione, consentiranno il raggiungimento di una gestione finanziaria in pareggio. Allo stato non sono previste operazioni di dismissione di asset finanziari o patrimoniali.

Relativamente al gettito dell'incremento delle aliquote fiscali la nota evidenzia che tale incremento è suscettibile di generare, a decorrere dall'anno 2013, un gettito aggiuntivo pari a circa 30 mln di euro su base annua derivanti dall'innalzamento dell'IRAP e un ulteriore gettito aggiuntivo di 130 mln di euro annui derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF. Dal 2013 le risorse rivenienti dal fondo per lo sviluppo e la coesione e dal predetto incremento di aliquote ammontano a 360 mln di euro, a cui si aggiungerebbero, per il periodo 2014-2017, l'ulteriore gettito incrementale delle citate aliquote, pari a 520 mln di euro; tale pertanto complessivamente da assicurare i necessari mezzi di copertura finanziaria delle misure previste dal dispositivo e la conseguente neutralità finanziaria a carico del bilancio della regione.

Relativamente all'utilizzo delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione la nota segnala che attualmente, a valere sul PAR, risultano ancora disponibili risorse senza vincoli di destinazione per oltre 320 mln di euro, che sono pertanto utilizzabili quali mezzi di

copertura finanziaria degli interventi che si intendo realizzare con il dispositivo in esame.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo rimane da chiarire se la revoca degli atti comportanti spese, posti in essere dalle società di trasporto pubblico locale della Campania successivamente all'approvazione del Piano di stabilizzazione finanziaria, possa determinare profili onerosi per effetto della possibile insorgenza di situazioni di contenzioso tra le società stesse e i soggetti terzi titolari di diritti in virtù degli atti revocati.

Infine, andrebbe chiarito quali risorse umane e finanziarie costituiranno la struttura di supporto che il Commissario ad acta potrà istituire e in che modo verrà garantita sia la neutralità finanziaria per la finanza pubblica che l'assenza di una riduzione della capacità operativa delle amministrazioni di provenienza delle risorse umane e finanziarie eventualmente assorbite dalla struttura di supporto.

Articolo 17

(Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)

La disposizione proroga dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, finalizzato ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

La RT afferma che la norma non necessita di copertura in quanto di carattere procedimentale e pertanto non suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Capo IV-bis

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive

Articolo 17-bis

(Finalità e definizioni)

Il comma 1 afferma che il presente capo mira allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

Il comma 2 reca le caratteristiche che le reti infrastrutturali e i veicoli devono possedere per rientrare nelle categorie sopra indicate.

Il comma 3 prevede che la realizzazione nel territorio nazionale delle reti infrastrutturali di cui al comma 1 costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:

- a) interventi statali e regionali a tutela della salute e dell'ambiente;
- b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;
- c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano;
- d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate;
- e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati.

Il comma 4 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di cui al comma 2 anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attività edilizia.

Il comma 5 impone che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, attesa la complessità degli interventi in esame, pur evidenziandone la portata generica, andrebbero forniti chiarimenti in merito all'affettiva realizzabilità degli stessi a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 17^{ter} ***(Legislazione regionale)***

La disposizione prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo promuova un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; entro il medesimo termine le Regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del presente Capo e dei contenuti dell'intesa.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 17-quater (Normalizzazione)

L'articolo consente la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici rispondenti agli *standard* fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale *International Electrotechnical Commission* (IEC) e *Comité Européen de Normalisation Electrotechnique* (CENELEC).

Ai fini di cui sopra, poi, gli organismi nazionali di normalizzazione provvedono ad assumere i provvedimenti di loro competenza.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 17-quinquies (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)

Il comma 1, modificando l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, prevede che al più tardi dal 1° giugno 2014, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto. Le predette disposizioni non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

I commi 2 e 3 disciplinano il regime condominiale applicabile in merito alle infrastrutture di cui al comma 1.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare, non trattandosi di disposizioni destinate ad avere riflessi sulla finanza pubblica, dopo che è stata espressamente prevista l'esclusione dell'applicazione della normativa agli immobili di proprietà delle PP.AA, in tal modo recependo la condizione posta dalla RGS.

Articolo 17-sexies (Disposizioni in materia urbanistica)

L'articolo definisce le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica come opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale, demandando alle leggi regionali la

definizione di contenuti, modalità e termini al fine di adeguare le infrastrutture a standard minimi di dotazione.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 17-septies
(Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

Il comma 1, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato "Piano nazionale".

Il comma 2 prevede l'aggiornamento annuale del suddetto Piano nazionale.

Il comma 3 indica l'oggetto del Piano nazionale.

Il comma 4 demanda al Piano nazionale la definizione delle linee guida per lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli elettrici. In particolare, il Piano nazionale prevede l'istituzione e disciplina la gestione del servizio di ricarica, con la predisposizione di un sistema di tariffe differenziate, l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, la realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti e la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il comma 5 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.

Il comma 6 consente a comuni e province di associarsi per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui al comma 4. I programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla loro attuazione si provvede ai sensi della normativa vigente.

Il comma 7 autorizza i comuni ad accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 449 del 1997, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il comma 8 istituisce, ai fini del finanziamento del Piano nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Il comma 9 prevede, a valere sulle risorse di cui al comma 8, la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al cofinanziamento,

fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.

Il comma 10 destina parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per il 2013, alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, pur trattandosi di un tetto di spesa, andrebbero fornite delucidazioni in merito all'idoneità dello stanziamento recato dal comma 8 in rapporto al complesso delle misure previste dal presente articolo.

Articolo 17-octies *(Azioni di sostegno alla ricerca)*

Il comma 1, ai fini della promozione della ricerca tecnologica di cui all'articolo 17-septies, comma 4, del presente decreto-legge, a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004 è attivata un'apposita linea di finanziamento dei programmi di ricerca all'uopo finalizzati.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, andrebbe assicurato che l'attivazione di tale apposita e nuova linea di finanziamento non pregiudichi gli interventi già in essere a valere sullo stanziamento indicato.

Articolo 17-novies *(Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas)*

Il comma 1 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formula indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con particolare riguardo:

a) alla determinazione di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481 del 1995, incentivano l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di *start up* del mercato e almeno per il primo quinquennio;

b) alla fissazione di criteri specifici e differenziati rispetto a quelli relativi agli altri tipi di consumo;

c) al riconoscimento e al recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale diretti ad assicurare la qualità, l'efficienza del servizio di ricarica dei veicoli

alimentati ad energia elettrica e l'adeguata diffusione del medesimo nel territorio nazionale;

d) all'opportunità di differenziare il regime tariffario del servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto in forma di distribuzione commerciale nonché di contabilizzare separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;

e) all'opportunità di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico è effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;

f) all'opportunità di correlare i provvedimenti di determinazione tariffaria alle ulteriori specificità della filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli.

I commi 2 e 3 demandano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'assunzione di provvedimenti e la formulazione di osservazioni e proposte nella materia in esame.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, si osserva che alcune delle linee di azione alle quali l'Autorità dovrà attenersi nell'emanazione dei suoi provvedimenti sembrano presupporre interventi in rapporto ai quali non sembra potersi escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica. Sarebbe auspicabile un chiarimento sul punto.

Articolo 17-decies (Incentivi per l'acquisto di veicoli)

Il comma 1 riconosce a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano un veicolo per la rottamazione di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, un contributo pari al:

a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 50 g/km;

b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 50 g/km;

c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 95 g/km;

d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 95 g/km;

e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 120 g/km;

f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ non superiori a 120 g/km.

Il comma 2 dispone che il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che:

a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17-*undecies*, comma 1, e uno sconto praticato dal venditore;

b) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;

c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);

d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

Il comma 3 impone al venditore l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista.

Il comma 4 vieta di rimettere in circolazione i veicoli usati, i quali vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Il comma 5 stabilisce che il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Il comma 6 prevede che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

Il comma 7 elenca la documentazione che le imprese costruttrici o importatrici devono conservare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, si osserva che le agevolazioni disposte dal presente articolo devono essere lette congiuntamente a quanto previsto dall'articolo successivo e, in particolare, all'istituzione di un fondo destinato all'erogazione degli incentivi, formulato in termini di tetto di

spesa e corredato di una specifica procedura di monitoraggio (comma 5). Occorre, però, segnalare che l'onere correlato al presente articolo non sembra configurato in termini di tetto di spesa. Pertanto, appare necessario, ai sensi della vigente normativa contabile, procedere alla puntuale quantificazione dell'onere onde poter valutare la congruità dello stanziamento del fondo di cui all'articolo successivo. Tale onere va ricondotto all'ammontare del cosiddetto "peso-morto", cioè alla somma che verrà erogata a quei soggetti che anche in assenza dell'incentivo in esame avrebbero posto in essere il comportamento che il *policy maker* intende favorire. Sul punto, si osserva che, ad un primo esame, la somma stanziata nel fondo *ad hoc* sembra garantire la copertura di un numero di acquisti pari a circa 35.000 auto, a fronte di immatricolazioni, ad esempio, nel 2011 pari a 1.700.000 auto. Si noti però che sono previste condizioni stringenti per la fruizione del beneficio (caratteristiche delle auto acquistate e contestuale rottamazione di un'autovettura immatricolata da più di 10 anni, della medesima categoria del veicolo acquistato) che dovrebbero limitare significativamente il numero di potenziali beneficiari.

Nel caso in cui lo stanziamento del fondo rappresentasse, invece, effettivamente un tetto di spesa (in grado di condizionare la fruizione del beneficio) si osserva che la norma rischierebbe di essere priva di portata incentivante.

Articolo 17-undecies ***(Fondo per l'erogazione degli incentivi)***

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-*decies*.

Il comma 2 ripartisce fra le diverse finalità, nell'ambito in esame, le anzidette risorse per il 2013.

Il comma 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17-*decies*, dispone che determinati contributi sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.

Il comma 4 definisce la procedura volta a garantire che una quota non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013 delle risorse in parola sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-*decies*, comma 1, lettera a).

Il comma 5, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa rappresentato dallo stanziamento previsto, attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, prevede che il Ministero dello sviluppo economico potrà avvalersi di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti sulla base di un'apposita gara. I relativi costi graveranno sulle risorse di cui al comma 1 nella misura massima dell'1 per cento.

Il comma 6 definisce la procedura annuale per la rideterminazione delle ripartizioni del fondo di cui al comma 1, anche alla luce del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni svolte in relazione all'articolo precedente.

Articolo 17-duodecies (Copertura finanziaria)

L'articolo dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 17-*septies*, comma 8, e 17-*undecies*, comma 1, pari complessivamente a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, del fondo speciale di conto capitale (tabella B), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, si rappresenta che il fondo speciale di conto capitale, nell'accantonamento indicato, reca le necessarie disponibilità, pur essendo privo di una specifica finalizzazione.

Si osserva tuttavia che, finora, contributi per incentivare la vendita di autoveicoli strutturati in forme analoghe a quelle delle presenti disposizioni sono stati contabilizzati in bilancio come interventi di parte corrente. Pertanto l'utilizzo di risorse in conto capitale per la loro copertura determina una dequalificazione della spesa.

Articolo 17-terdecies (Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti)

L'articolo prevede che per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di disposizione avente natura ordinamentale.

TITOLO II

MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 *(Amministrazione aperta)*

Il comma 1 stabilisce che la concessione dei vantaggi economici di qualunque genere previsti dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad imprese ed altri soggetti economici, di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno, sono soggetti alla pubblicità via internet prevista dalla nuova disposizione, anche in relazione al principio di accessibilità totale previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nell'ambito di tali vantaggi rientrano, ad esempio, le sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze.

I commi 2 e 3 prevedono che i dati in esame e tutti i dati pubblicati sui siti degli enti obbligati, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", prevista dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, devono essere di facile accesso e consultazione per tutti i soggetti potenzialmente interessati, e devono essere riportati in formato elettronico di testo per l'importazione ed esportazione in formato tabellare (formato "*Comma Separated Values – CSV*"), in modo da essere accessibili in modo semplice ai motori di ricerca. In particolare, i dati devono specificatamente contenere il nome del soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; l'importo; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; il *link* al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano, entro il 31 dicembre 2012 - ai sensi delle materie di esclusiva legislazione statale, previste dall'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione - tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

Il comma 5 sancisce che dal 1° gennaio 2013 la pubblicazione dei dati sul sito internet costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle

concessioni ed attribuzioni previste dal comma 1. La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni, configurando una violazione di legge e rappresentano elemento ostativo alla erogazioni degli importi stabiliti/dovuti, devono essere rilevate d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo sotto la propria diretta responsabilità. La inottemperanza alla norma è, altresì, rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da parte dell'amministrazione, mediante azione davanti al tribunale amministrativo regionale.

Il comma 6, fa salve le disposizioni vigenti in materia di pubblicazione di dati concernenti le spese per l'attività economica e contrattuale della pubblica amministrazione.

Il comma 7 specifica che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e che alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, tenuto anche conto che la vigente disciplina prevede già l'obbligo dell'Amministrazione di attrezzarsi con procedure e strumenti informatici ai fini dello svolgimento e della pubblicità di attività amministrative via *Internet*.

La RT al ddl iniziale si limita a riferire che il dispositivo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa, specificando che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e che alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, sottolinea che la vigente disciplina già prevede l'obbligo dell'Amministrazione di attrezzarsi con procedure e strumenti informatici ai fini dello svolgimento e della pubblicità di attività amministrative via *Internet*.

Al riguardo, per i profili di interesse, va anzitutto sottolineato che i nuovi obblighi informativi al pubblico posti a carico delle Amministrazioni si innestano su moduli procedurali - che prevedono l'integrazione di supporti tecnologici *hardware* e *software* - per cui la legislazione vigente già prevede l'obbligatorietà circa la tenuta di un proprio portale *internet*: laddove le amministrazioni sono vincolate alla pubblicazione dei dati relativi agli obblighi di "*Trasparenza, valutazione e merito*", cui peraltro anche il dispositivo in esame fa espresso riferimento.

In proposito, andrebbero richieste precisazioni in merito all'ambito applicativo delle norme, con riferimento sia al perimetro delle amministrazioni pubbliche interessate sia all'estensione delle operazioni che saranno soggette agli obblighi pubblicitari.

Inoltre, posto che la mole delle informazioni da rendere liberamente accessibili al pubblico mediante il sito istituzionale di

ogni Amministrazione, per effetto della norma in esame, appare tale da comportare, oltre che adeguamenti procedurali ed organizzativi, anche interventi di adeguamento e/o modifica degli stessi ambienti informatici, al fine di adeguarli ai nuovi fabbisogni, andrebbero richieste rassicurazioni circa la effettiva sostenibilità degli interventi di cui trattasi, a carico delle sole risorse finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente²².

Articoli 19-22

(Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale (Art. 19), Funzioni (Art. 20), Organi e statuto (Art. 21), Soppressione di DigitPa e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali (Art. 22))

Gli articoli rispondono all'esigenza di razionalizzare le funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione fino ad ora suddivise tra più amministrazioni ed enti, in un unico organismo dotato di autonomia operativa e gestionale e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese.

A tal fine viene istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'Università e della ricerca, con il compito di realizzare gli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana ed europea.

Al nuovo ente, sono attribuite sia le funzioni già riconducibili a DigitPA ed all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, enti che vengono contestualmente soppressi, nonché quelle facenti capo al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato ad essere riorganizzato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In seguito ad una integrazione disposta all'articolo 20 nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, è stato previsto che l'Agenzia svolga, altresì, le funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento del personale in servizio presso l'Istituto

²² Di recente, la stessa Corte ha rilevato "la necessità di una maggiore attenzione agli aspetti concernenti la copertura amministrativa delle leggi. La relazione tecnica, anche attraverso il contributo delle amministrazioni interessate, dovrebbe, opportunamente, contenere una quantificazione del maggior impegno richiesto ai dipendenti ed una ricognizione dei margini di operatività degli uffici in modo da favorire l'adozione di misure organizzative che consentano il pieno svolgimento dei nuovi compiti, senza pregiudizi o rallentamenti dell'ordinaria attività istituzionale." Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di Controllo, "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2010", Deliberazione n. 29/2011, pagina 2.

superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, necessario allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente periodo.

L'Agenzia esercita, inoltre, specifiche competenze dirette, in particolare, a contribuire alla diffusione delle tecnologie dell'informazione, ad assicurare la piena interoperabilità dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione e tra questi e quelli dell'Unione europea realizzando, al contempo, la razionalizzazione della spesa pubblica informatica ed il pieno coordinamento informatico dei dati dell'Amministrazione statale, regionale e locale nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lett. r) Cost.

Dal punto di vista organizzativo, la nuova Agenzia dovrà operare attraverso il Direttore generale, da scegliersi tra persone di comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione, affiancato da un Comitato di indirizzo, in cui è assicurata la presenza della Presidenza del Consiglio, degli altri Ministeri vigilanti e dei rappresentanti delle regioni, Province autonome ed enti locali, affinché le iniziative dell'Agenzia siano condivise al più alto livello. E' prevista, inoltre, la presenza di un Collegio dei revisori.

Al fine di consentire il rapido avvio del nuovo organismo è stata ridotta la minimo la fase transitoria, disciplinata attraverso una tempistica ristretta, comunque assicurandosi la continuazione degli organi preesistenti fino alla nomina, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, del Direttore Generale, il quale gestirà la fase transitoria in qualità di Commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi. La piena operatività dell'Agenzia si avrà con il Decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale, provvedimento attraverso il quale è determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, sulla base del Piano predisposto dallo stesso Direttore generale dell'Agenzia, da conformarsi ai principi di ottimizzazione delle risorse e di riduzione della spesa.

Alcune modifiche sono poi state apportate nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati in merito a compiti e funzioni dell'organismo (articolo 20, comma 3).

In particolare è stato stabilito che l'organo debba esercitare le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e razionalizzare la spesa pubblica.

La stessa dovrà svolgere attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese, costituendo autorità di riferimento nazionale in ambito comunitario e internazionale; partecipa all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della società dell'informazione (lettere h -i).

L'ente dovrà adottare indirizzi e formulare pareri facoltativi alle amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi e promuovere, anche a richiesta di una delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al più rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi (lettere l-m).

I commi 4 e 5, aggiunti anch'essi alla Camera dei Deputati, prevedono che dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono affidate a CONSIP Spa le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia e che l'Agenzia debba svolgere le funzioni assegnate attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica, al fine di ottenere significativi risparmi comunque garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12 milioni di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva affrontata dalle amministrazioni pubbliche nel settore informatico nell'anno 2012.

Il dispositivo contiene, infine, una clausola di invarianza della spesa assicurando che dall'istituzione dell'Agenzia non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT al ddl iniziale si limita a ribadire che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, coerentemente con la clausola di neutralità complessiva indicata all'articolo 22, comma 6.

Le integrazioni apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono invece sprovviste di RT²³.

Al riguardo, premesso che dalla razionalizzazione ed accorpamento delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, un unico organismo dotato di autonomia operativa e gestionale, dovrebbero derivare economie per la finanza pubblica, almeno nel medio periodo, occorre non di meno soffermarsi su alcuni profili funzionali che potrebbero essere suscettibili di determinare, almeno in una prima fase di transizione, anche nuovi e maggiori oneri, nonostante l'apposizione della clausola di invarianza.

²³ La Nota Mef del 23 luglio 2012 afferma poi, in relazione alla modifica intervenuta alla Camera dei Deputati in merito all'art. 20, comma 2 del DL 83/2012, che ivi si prevede il trasferimento all'Agenzia per l'Italia digitale delle funzioni dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'informazione (ISCOM) ivi comprese le relative risorse di personale, strumentali e finanziarie. In particolare, per quanto concerne il trasferimento di personale, ai fini dell'invarianza della spesa, il Mef riferisce che la modifica andrebbe integrata prevedendo espressamente che il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all'Agenzia. In relazione alla sostituzione dei commi 3, 4 e 5 osserva poi che nel nuovo comma 3 si ripropongono funzioni operative che non possono essere svolte dall'Agenzia, che ha solo funzioni strategiche. Inoltre, evidenzia che la riproposizione del comma 4 dell'art. 20 risulta incoerente con quanto dettato dall'art. 4, comma 7, del successivo D.L. 87, secondo il quale le attività in materia informatica a supporto delle Amministrazioni Pubbliche sono trasferite a SOOEI spa. Ad ogni modo, conclude la Nota, in caso di ulteriore corso della proposta in esame, osserva che nell'ambito della relazione tecnica andrebbe chiarito se, a fronte del trasferimento a Consip/Sogei di parte delle funzioni già attribuite a Digitpa, vengano ridotte le funzioni dell'Agenzia. In caso affermativo, il testo della disposizione andrebbe riformulato con la corrispondente riduzione della Dotazione organica dell'Agenzia (dotazione organica fissata in 150 unità). Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ufficio del coordinamento legislativo, Nota n. 1E-7189 del 23 luglio 2012.

In particolare, alla nuova Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'Università e della ricerca, il dispositivo affida il compito di realizzare gli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana ed europea, attribuendo sia le funzioni già oggi sono riconducibili a DigitPA che quelle assegnate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione: enti questi che vengono entrambe contestualmente soppressi. In più, sono attribuiti alla nuova Agenzia anche i compiti facenti capo al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è destinato ad essere riorganizzato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per i profili di interesse, e pur considerando la clausola di invarianza di cui all'articolo 22, comma 6, andrebbe fornito un quadro illustrativo, sia pure di "massima", dei fattori organizzativi e strumentali coinvolti (risorse umane, strutture, dotazioni finanziarie etc.) e che, per effetto dell'accorpamento delle strutture che sono state soppresse, contestualmente alla istituzione dell'Agenzia in esame - la quale ne assorbirà i compiti e le risorse - dovrebbero rifluire nel nuovo organismo.

Tale supplemento di informazioni dovrebbe, in particolare, chiarire gli effetti del reinquadramento del personale previsto dall'articolo 22, comma 6, e relativi riflessi in termini di un eventuale miglioramento del trattamento economico; i costi connessi all'avvio di un nuovo organismo amministrativo; gli effetti correlati al susseguirsi di processi di riorganizzazione delle strutture amministrative preposte alla *governance* della funzione informatica nella PA²⁴.

In aggiunta, i dati richiesti andrebbero integrati anche dalla esposizione di un cronoprogramma in corrispondenza delle varie fasi previste per il riordino in esame, da cui risultino evidenziati anche i profili cronologici ed i correlati effetti finanziari.

In riferimento poi alle integrazioni approvate nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei Deputati, appare

²⁴ Si rammenta che all'AIPA (creata nel 1993) è subentrato nel 2003 il CNIPA che è stato sostituito da DigitPA nel 2009 poi confluito nell'attuale Agenzia che assorbe, peraltro, anche la preesistente Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione e le funzioni del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

necessario che il Governo confermi che le dotazioni strumentali, finanziarie ed umane assegnate a norma dell'articolo 20 all'Agenzia risultino congrue a garantire lo svolgimento delle funzioni assegnate all'ente in virtù della nuova formulazione del comma 3 del citato articolo. In tal senso, appaiono indispensabili anche chiarimenti circa l'esatta portata normativa del comma 4 dell'articolo 20 che sembrerebbe attribuire a Consip S.p.A., in via residuale, le funzioni non attribuite all'Agenzia a norma del comma 3, senza però che vi sia una puntuale individuazione di competenze, specificate con riferimento a norme attualmente vigenti, che consentano di individuare dettagliatamente le competenze attribuite all'uno o all'altro ente.

Infine, con riferimento agli obiettivi di risparmio di cui al comma 5 dell'articolo 20 si rileva che, in assenza di specifica norma, le minori spese conseguite sembrerebbero rimanere nella disponibilità delle amministrazioni che le realizzano, e di conseguenza sono destinate eventualmente al sostenimento di altre spese

Infine, appare opportuno che il Governo chiarisca a chi sia destinato (se a Consip o all'Agenzia) il contributo già dovuto a DigitPA.

TITOLO III **MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO**

Capo I **Misure per la crescita sostenibile**

Articolo 23 ***(Fondo per la crescita sostenibile)***

Il comma 1 precisa che le finalità del presente articolo consistono nel favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.

Il comma 2 cambia la denominazione del Fondo speciale rotativo (« Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ») di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico in « Fondo per la crescita sostenibile » (di seguito Fondo), precisando altresì che esso è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli

derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

La RT non analizza i commi 1 e 2.

Al riguardo si rappresenta che il comma 2 sembra non soltanto puntualizzare ma anche estendere le finalizzazioni dei finanziamenti oggetto del presente articolo. Pertanto, appare opportuno assicurare che tale estensione non pregiudichi gli interventi già posti in essere e destinati a proseguire, ovvero determini tensioni sul complesso delle linee di finanziamento indicate dall'articolo con conseguenti possibili riflessi sui futuri appostamenti di bilancio correlate a maggiori richieste di finanziamento per l'incremento del novero dei possibili interventi finanziabili.

Il comma 3 prescrive l'obbligo per il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di individuare le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 123 del 1998, ad eccezione del credito d'imposta per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998, e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge n. 78 del 2009.

Il comma 3-*bis* consente il periodico aggiornamento degli obiettivi e delle priorità del Fondo sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti.

Il comma 4 autorizza il Fondo ad operare anche attraverso le due distinte contabilità speciali già intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi,

anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle finalità indicate al comma 2 è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo.

La RT, dopo aver illustrato le disposizioni in esame, fa presente che le due categorie di interventi saranno ricondotti ciascuna alle contabilità speciali previste per il Fondo rotativo ex articolo 14 della legge n. 46 del 1982 e alla contabilità speciale per le aree depresse. Le agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982 prevedono anche la concessione di un contributo alla spesa, la cui gestione continuerà ad avvenire sull'apposito capitolo di bilancio ad esso dedicato: le risorse in bilancio per i contributi in conto capitale ammontano a euro 11,23 milioni di euro, necessari a far fronte ai programmi già proposti dalle imprese.

Al riguardo, nulla da osservare preso atto dei chiarimenti forniti.

Il comma 5 prevede che il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge n. 46 del 1982, continua a svolgere le proprie funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attività e i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni attuative della medesima legge.

La RT illustra la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6 dispone che i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. È fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 7 abroga dalla data del 26 giugno 2012 le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.

La RT fa presente che gran parte delle disposizioni inserite nell'elenco, sebbene tuttora formalmente vigenti, sono di fatto da lungo tempo non operative e, pertanto, essendosi conclusi i relativi procedimenti amministrativi, non vi sono stanziamenti di risorse finanziarie né vi è la necessità di erogare somme, salvi gli effetti dei contenziosi pendenti. Nondimeno, alcune delle leggi abrogande presentano tuttora un'attività di gestione connessa a procedimenti in essere che proseguirà, regolata dalle norme abrogate e dalle disposizioni di semplificazione introdotte dal presente decreto, così come previsto dal comma 11.

Al riguardo nulla da osservare nel presupposto dell'effettiva obsolescenza delle leggi di cui all'allegato 1.

Il comma 8 stabilisce che gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonché le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, così come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al comma 11.

Il comma 9 dispone, limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del comma 7, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilità istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge n. 662 del 1996 per essere riassegnate nel medesimo importo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la successiva assegnazione alla contabilità speciale del Fondo operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Consente, inoltre, alle predette contabilità speciali di continuare ad operare fino al completamento dei relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni comunitarie già approvate dalla UE alla data del 26 giugno 2012.

La RT chiarisce che il nuovo Fondo avrà una consistenza iniziale pari alle disponibilità presenti sul Fondo Innovazione Tecnologica (FIT), pari attualmente, al netto degli impegni, a circa 300 milioni di euro. Al fine di fornire una rappresentazione dell'entità del flusso dei rientri sul Fondo, la RT evidenzia che, nel 2011, questi sono stati pari a circa 238 milioni di euro.

Tale dotazione, per effetto delle disposizioni di cui al presente decreto, sarà implementata con le risorse rivenienti dalle leggi abrogate allocate, rispettivamente, in bilancio (tabella 1 di seguito riprodotta) e presso contabilità speciali e conti di tesoreria (tabella 2 di seguito riprodotta).

Per quanto riguarda le risorse in bilancio (Tabella n. 1), sussistono disponibilità da trasferire al Fondo per 3,96²⁵ milioni di euro nel periodo 2012-2014, tutti riferiti al capitolo 7426. Le altre risorse in bilancio di cui alla medesima tabella non costituiscono disponibilità da trasferire al Fondo, tenuto conto degli impegni già assunti e del fabbisogno necessario alla copertura degli oneri per le domande in corso di istruttoria, nonché, relativamente all'importo di 21,78 milioni del capitolo 7342 relativo ai residui di stanziamento 2011, in considerazione della prevista riassegnazione delle risorse in un apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Per quanto riguarda le risorse rivenienti da conti di tesoreria e da contabilità speciali (tabella 2), le risorse ad oggi disponibili, al netto di quelle già impegnate, consistono in circa 118 milioni euro per i Contratti di programma (contabilità speciale n. 1726 "aree depresse"), e in circa 144,4 milioni per i Contratti d'area (conto di tesoreria n. 29851, acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti): tale ultimo importo è suscettibile di ridursi sino a 94 milioni, in considerazione del contenzioso in essere (circa 50 milioni).

La RT precisa che le procedure per l'utilizzo delle risorse saranno sostanzialmente analoghe a quelle adottate nel passato (emanazione di bandi, pubblicazione di graduatorie, emanazione di provvedimenti di concessione, erogazioni), per cui non si prevede un'accelerazione del *trend* di spesa.

²⁵ Tale importo deriva dalla somma di 1,16 mln di euro desumibile dalla tabella 1 allegata e di 2,8 mln di euro complessivi riferibili allo stanziamento di bilancio per il 2013-2014 relativo al capitolo 7426.

Tabella n. 1 – Somme in bilancio relative alle norme oggetto di abrogazioni
(in milioni di euro)

capitolo 7342 (fondo per la competitività e lo sviluppo)							
pg	intervento	competenza	residui 2009	residui 2010	residui 2011		residui correnti
					lett. C	lett. F	
4	cofinanziamento programmi regionali - legge 266/97 delibere CIPE 100/98 e 125/2007 e legge 549/95	-	15,65	-	-	-	15,65
11	interventi per il comparto siderurgico - legge 221/90 art. 4 c. 4 - incentivi per rilievi geofisici e stoccaggio - decreto legislativo	-	-	1,36	-	-	1,36
12	incentivi per rilievi geofisici e stoccaggio di gas in mare ricerca mineraria - decreto legislativo 164/00 art. 4 c. 5 e art. 13 c. 3	0,30	-	-	3,03	-	3,03
13	ricerca mineraria all'estero - legge 752/82 art. 17	-	-	-	-	-	-
14	incentivi aree sottoutilizzate - legge 488/92	-	-	9,40	0,12	22,24	31,76
15	interventi eventi sismici degli '80 - '81 - legge 219/81 art. 1	-	-	-	-	-	-
16	programmazione negoziata - legge 662/96	47,07	-	9,31	-	-	9,31
17	intervento straordinario nel Mezzogiorno - legge 64/86	-	-	-	0,60	0,02	0,62
18	imprenditoria femminile - legge 215/92	-	-	-	-	-	-
19	aree di degrado urbano - legge 266/97 art. 14	-	-	-	-	-	-
22	commercio elettronico e collegamento telematico settore tessile abbigliamento e calzaturiero - legge 388/00 art. 103 c. 5 e 6	-	-	-	-	-	-
24	incentivi per il settore fonderie - legge 273/02 art. 12 c. 2	-	-	-	-	-	-
28	federalismo amministrativo - legge 266/97 art. 8 c. 2, legge 341/95 art. 1 e legge 140/97 art. 13	-	-	21,78	-	21,78	43,56
81	reiscrizione perenti	65,89	0,02	15,22	31,28	-	46,52
	totali	113,26	15,67	57,07	35,03	44,04	151,81
capitolo 7480 (fondo rotativo per le imprese)							
pg	intervento	competenza	residui 2009	residui 2010	residui 2011		residui correnti
					lett. C	lett. F	
87	reiscrizione perenti	0,30	-	0,12	0,05	-	0,17
	totali	0,30	-	0,12	0,05	-	0,17
capitolo 7426							
pg	intervento	competenza	residui 2009	residui 2010	residui 2011		residui correnti
					lett. C	lett. F	
1	armi Brescia	0,58	-	-	-	-	-
2	illuminazione Veneto	0,58	-	-	-	-	-
	totali	1,16	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE							
		114,72	15,67	57,19	35,08	44,04	151,98

Note alla tabella n. 1

Capitolo 7342. La competenza è costituita essenzialmente da residui perenti reiscritti e da 47,07 milioni di euro per la programmazione negoziata, necessari per far fronte agli oneri di contratti di programma già approvati dal CIPE e in corso di stipula. Per quanto riguarda i residui, si tratta di importi già oggetto d'impegno. L'utilizzo delle risorse di cui al piano di gestione 28 è disciplinato dall'articolo 9, comma 3 del presente decreto.

Capitolo 7480. Il capitolo è riferito alle somme corrispondenti ai rimborsi sui finanziamenti agevolati concessi ai programmi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46/1982, da versare al Fondo di cui all'art. 14 della legge.

Capitolo 7426. Le risorse indicate ai piani di gestione 1 e 2 sono relative al 2012. Per ciascuno degli anni 2013 e 2014 la competenza è pari a euro 1,4 milioni, ripartiti paritariamente tra i due interventi.

Tabella n. 2 - Disponibilità extra bilancio relative alle norme abrogate da trasferire al Fondo

(euro)

Intervento	Collocazione delle risorse	Giacenza	Disponibilità nette residue
Aree depresse ⁽¹⁾	Contabilità speciale n. 1726	1.780.097.706,51	118.054.379 ⁽²⁾
Contratti d'area	Conto di tesoreria CDP n. 29851	313.233.435,55	144.378.204 ⁽³⁾
Fondo salvataggio imprese	Conto di tesoreria MISE n. 22051	91.444.730,67	30.000.000
Totale			292.432.583

⁽¹⁾ Sulla c.s. 1726 affluiscono le risorse e gravano gli oneri relativi ai programmi comunitari; vi gravano inoltre gli oneri per la legge 488/1992 e per i contratti di programma.

⁽²⁾ Le disponibilità sono calcolate al netto dei programmi comunitari e degli impegni assunti con riferimento alle iniziative in corso relative a legge 488/1992 e contratti di programma. La disponibilità residua è rinveniente dai soli oneri per i contratti di programma.

⁽³⁾ Al lordo di un possibile contenzioso per 50 milioni di euro.

La RT fornisce inoltre dei dati circa la movimentazione di cassa nell'ultimo triennio relativa alle misure abrogate gestite dal Ministero dello sviluppo economico, le cui risorse sono allocate in tesoreria (Tabella 3).

Tabella n. 3 - Profilo di spesa relativo alle misure abrogate gestite fuori bilancio

(milioni di euro)

Normativa di riferimento	Agevolazioni erogate distinte per anno								Totale
	2009		2010		2011		Totale		
	cont. ord.	cont. spec.	cont. ord.	cont. spec.	cont. ord.	cont. spec.	cont. ord.	cont. spec.	
legge 488/92 - Incentivi aree sottoutilizzate	281,00	296,93	89,70	101,30	26,23	56,72	396,93	454,95	851,88
legge 219/81 art. 1 - Interventi eventi sismici degli '80 - '81	18,55	4,98	0,60	5,58	-	6,02	19,15	16,58	35,73
legge 662/96 - Contratti di programma	76,05	78,64	72,06	67,12	16,89	82,29	165,00	228,05	393,05
legge 662/96 - Contratti d'area ⁽¹⁾	-	15,49	-	15,17	0,92	12,92	0,92	43,58	44,50
decreto legge 35/05 art. 11 c. 3 - Fondo salvataggio imprese	-	1,59	-	7,86	-	7,33	-	16,78	16,78
Totale	375,60	397,63	162,36	197,03	44,04	165,28	582,00	759,94	1.341,94

⁽¹⁾ Le erogazioni indicate nelle colonne "cont. spec." sono quelle effettuate da CDP tramite il conto di tesoreria n. 29851. Gli importi indicati nelle colonne "cont.ord." si riferiscono ai trasferimenti MISE al conto di tesoreria

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti circa l'asserita invarianza del *trend* di spesa derivante dall'utilizzo di procedure sostanzialmente analoghe a quelle attualmente in essere, atteso che la stessa relazione illustrativa afferma che le somme da riversare al

Fondo sono relative a “leggi non operative, non rifinanziate ovvero obsolete e non più in grado di determinare un effettivo impatto sul sistema economico”. In relazione al profilo decrescente delle erogazioni riportato nella tabella 3, si segnala che lo stesso è sostanzialmente ascrivibile agli interventi finanziati ai sensi della legge n. 488 del 1992 e che, in rapporto a tale legge, la stessa RT (in relazione all'articolo 29 del presente decreto-legge) fa presente che gli ultimi provvedimenti di concessione risalgono al 2007. Tale fatto sembra spiegare il profilo decrescente che emerge dalla tabella 3. Per le considerazioni appena svolte, atteso che verosimilmente i quadri tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente scontano le limitate erogazioni connesse alle leggi abrogate oppure definanziate, l'utilizzo delle giacenze indicate dall'articolo per finanziare “nuovi interventi in ambiti strategici della politica di incentivazione dell'attività imprenditoriale” non sarebbe, pertanto, verosimilmente neutrale in termini di indebitamento netto e fabbisogno. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Il comma 10 prescrive che le disponibilità accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rivenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate siano utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge n. 185 del 2008 (vincolo rappresentato dalla destinazione alle regioni del Mezzogiorno dell'85 per cento delle risorse).

La RT illustra il comma.

Al riguardo nulla da osservare, confermandosi di fatto la legislazione vigente.

Il comma 11 assoggetta i procedimenti avviati prima del 26 giugno 2012 alla disciplina recata dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione.

La RT non analizza il suddetto comma e precisa infine che l'articolo nel suo complesso non comporta nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo nulla da osservare in relazione al comma 11. Per quanto riguarda la generale non onerosità dell'articolo, si rinvia alle osservazioni critiche formulate ai commi 2, 8 e 9.

Articolo 24

(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati)

Il presente articolo prevede per tutte le imprese e a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dal settore economico in cui esse operano, un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 35 per cento delle spese calcolate sul costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, con un limite massimo di 200 mila euro annui ad impresa, di particolari categorie di personale: i laureati in possesso di titolo magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico o personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario.

Il credito di imposta maturato non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione i neo assunti potranno svolgere tre tipologie di attività: lavori sperimentali o teorici diretti all'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o implementare quelli esistenti; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

Le modalità applicative della nuova disciplina in esame verranno dettate mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 11); con il medesimo decreto verranno individuate le modalità di presentazione delle istanze da parte delle imprese beneficiarie (comma 6).

Il diritto a fruire del contributo decade (comma 4) nei casi in cui si avrà una riduzione o equivalenza nel numero complessivo dei dipendenti pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del beneficio in parola, oppure nel caso in cui i nuovi posti di lavoro non siano conservati per un periodo minimo di tre anni ovvero due anni per le piccole e medie imprese o, infine, qualora vengano accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva o a quella sulla sicurezza del lavoro. Durante l'esame presso la Camera dei Deputati è stata introdotta un'ulteriore ipotesi di decadenza dal beneficio in esame nel caso in cui l'impresa, nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha usufruito del contributo in parola, delocalizzi in un Paese non appartenente all'UE la propria attività, riducendo pertanto le attività produttive in Italia.

Per la gestione della misura agevolativa il Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello dell'economia e finanze potrà avvalersi di società "in house" o di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti sulla base di apposita gara (comma 5).

I controlli avverranno sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista da allegare al bilancio dell'impresa beneficiaria; le spese sostenute per l'attività di certificazione, previste anche per le imprese non

soggette a revisione contabile o prive di un collegio sindacale sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro (comma 9).

Viene poi indicato, nel comma 13 dell'articolo all'esame, per l'attuazione delle disposizioni l'ammontare dell'autorizzazione della spesa pari a 25 mln di euro per l'anno 2012 e a 50 mln di euro a decorrere dall'anno 2013 a cui viene data apposita copertura mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 851, legge n. 296/2006, derivanti dai diritti brevettuali annuali.

Durante l'esame parlamentare è stato introdotto il nuovo comma 13-*bis* con il quale si destina, alle imprese che abbiano sede o unità locali nei territori dei comuni²⁶ colpiti dal sisma in Emilia Romagna del 20 e 29 maggio 2012, una quota pari a 2 mln di euro per l'anno 2012 e 3 mln di euro a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 del presente articolo, con la finalità di favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma in parola.

La RT riassume brevemente la portata innovativa normativa evidenziando il beneficio fiscale del 35 per cento calcolato sulle spese ammissibili per le attività di ricerca e sviluppo annuali, a titolo di credito di imposta fruibile per un importo massimo pari a 200 mila euro.

Evidenzia, inoltre, che per fruire del contributo le imprese saranno chiamate a presentare un'istanza telematica mediante gli strumenti applicativi e le modalità di gestione predisposte dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'agevolazione in parola è concessa nel limite di 25 mln di euro per l'anno 2012 e di 50 mln di euro a decorrere dal 2013. Alla copertura delle minori entrate si provvede con l'utilizzo del gettito derivante dai diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa di cui al citato articolo 1, comma 851 della legge n. 296/2006.

Fornisce quindi una tabella contenente gli incassi di tali diritti di brevetto, che nell'anno 2011 sono stati pari ad un totale netto disponibile di 61,374 mln di euro e per gli anni 2010 e 2009 rispettivamente pari a 54,913 mln di euro e 56,964 mln di euro.

Al riguardo diversi sono gli spunti di riflessione critica in merito alla quantificazione proposta, anche se occorre sottolineare che la norma presentandosi come un tetto di spesa può esser analizzata, nei

²⁶ Al riguardo si veda l'articolo 1, comma 1, del DL n. 74/2012

suoi profili finanziari, essenzialmente con riferimento alla congruità dello stanziamento predisposto.

Ad esempio la RT non sembra aver stimato il potenziale maggior onere derivante dalla disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo in argomento e concernente l'aspetto gestionale della misura di agevolazione che può essere affidato a società "in house" o a terzi, società o enti, scelti in base ad apposita gara; va da sé, infatti, che l'attività gestionale affidata a società terze (anche se nella tipologia "in house") potrà comportare oneri per l'erario dei quali è necessario tenere conto; analogamente la RT non sembra aver stimato gli effetti negativi in termini di gettito legati alla disposizione contenuta nel comma 9 dell'articolo in questione che ammette in detrazione le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte di un revisore dei conti o di un professionista nel limite massimo di 5 mila euro.

E' evidente che in questo caso si è di fronte ad una tipologia di costi strettamente legata alla disposizione recata dall'articolo in esame in quanto prodromica all'attività di controllo; una quantificazione prudenziale deve tener conto anche di queste somme che rappresentano, per le imprese che usufruiranno del credito d'imposta in parola, un componente negativo di reddito aggiuntivo che, *rebus sic stantibus*, è foriero di diminuire la base imponibile ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e delle addizionali regionale e comunale.

Per quanto attiene, poi, le modalità di fruizione dell'agevolazione in parola, aldilà della considerazione che in mancanza dei previsti decreti ministeriali attuativi non si possono fare considerazioni in merito, si vuol sottolineare che la disposizione prevede l'esclusivo utilizzo del credito d'imposta vantato per i nuovi assunti mediante compensazione ai sensi del citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Ciò posto si evidenzia che la compensazione potrebbe portare degli sfasamenti temporali tra il momento di maturazione del diritto al credito d'imposta ed il momento del suo utilizzo in compensazione, con ciò potendosi produrre delle situazioni di non capienza finanziaria degli stanziamenti predisposti²⁷.

²⁷ Si pensi, nel merito, alla possibilità che di fronte ad un credito d'imposta sorto nel 2012 la compensazione possa avvenire anche in periodi successivi.

Quanto alle modifiche introdotte dall'altro Ramo del Parlamento non si hanno osservazioni da formulare attesa la portata antielusiva della novella al comma 4 dell'articolo in argomento (decadenza dal beneficio in presenza di delocalizzazione aziendale) e la riserva di una quota delle risorse stanziata a copertura del provvedimento contenuto nel presente articolo, introdotta con il comma 13-*bis*. In merito a tale ultimo aspetto si domanda se, nel silenzio della norma, le modalità applicative saranno dettate mediante il successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 11 del presente articolo, o se si provvederà con un apposito decreto che tenga conto anche dei contenuti del recente decreto-legge n. 74/2012, ancora all'esame parlamentare, recante interventi urgenti in favore della popolazione colpite dagli eventi sismi dell'Emilia Romagna del 20 e 29 maggio 2012.

Articolo 24-bis

(Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center)

L'articolo, che reca disposizioni per la regolamentazione dell'attività dei *call center* con almeno 20 dipendenti e delocalizzati fuori dal territorio nazionale, prevede, oltre a disposizioni inerenti la tutela dei dati personali e della sicurezza nazionale, che alle aziende che delocalizzano attività in paesi esteri non possono essere erogati i benefici previsti dalla legge n. 407 del 1990 (comma 3).

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare dal momento che l'articolo aggiuntivo in esame non introduce nuovi oneri per la finanza pubblica e limita le fattispecie di accesso a benefici di carattere previdenziale.

Articolo 25

(Monitoraggio, controlli, attività ispettiva)

Il comma 1 prevede che allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al presente decreto legge, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di

Finanza. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, gli appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie: *a)* si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 8, comma 4, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; *b)* possono accedere, anche per via telematica, alle informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché, in esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, svolgono attività istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici e privati consentono, altresì, l'accesso alla documentazione in loro possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione del comma 1 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT al ddl iniziale ribadisce che ivi si prevede che il Ministero dello sviluppo economico, allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni, può avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza che, per l'esecuzione di tale attività di controllo, oltre ad avvalersi delle facoltà e dei poteri previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001, potrà accedere, anche per via telematica, alle informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali e assistenziali nonché, in esenzione da tributi e da oneri, ai soggetti che svolgono, su mandato del Ministero, attività istruttorie e di erogazione di fondi pubblici.

Sul comma 2, la RT si limita a ribadire che ivi la norma precisa che dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le attività saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, premesso che le funzioni e i compiti istituzionali del corpo della Guardia di finanza previsti dalla legislazione vigente già contemplano lo svolgimento di attività di controllo e repressione delle frodi alla pubblica finanza - cui si ricordano precisi poteri investigativi e di indagine, nonché le prerogative connesse alla qualifica di agenti di polizia tributaria e giudiziaria degli appartenenti al medesimo corpo - occorre tuttavia segnalare che il dispositivo prevede espressamente la possibilità degli appartenenti al CRF del medesimo Corpo di accesso, anche per via telematica, alle banche dati in uso al dicastero dello sviluppo economico, nonché agli enti

previdenziali e agli enti che comunque svolgano attività istruttorie finalizzate all'erogazione dei fondi.

In tal senso, pur considerando la clausola di neutralità indicata al comma 2 - peraltro, quest'ultima, priva comunque dell'illustrazione dei dati e degli elementi atti a comprovarne l'effettiva sostenibilità previsti dalla legge di contabilità - é da segnalare che la stessa previsione dell'accesso telematico del C.R.F. della Guardia di finanza, a *data base* che sono normalmente preclusi all'utenza *web*, sembrerebbe prefigurare perlomeno esigenze di adeguamento e uniformazione *software* e *hardware* dei soggetti coinvolti, sulla cui sostenibilità a carico dei soli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente andrebbero comunque fornite adeguate rassicurazioni.

Il comma 3 prevede che gli oneri relativi alle attività ispettive sui programmi di investimento oggetto delle agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui all'articolo 23, comma 7, sono posti a carico del relativo Fondo, entro il limite di 400.000 euro per anno.

La RT riferisce che la norma tende ad assicurare una copertura finanziaria per la generalità delle attività di controllo da svolgere sulle misure di agevolazione gestite dal Ministero dello sviluppo economico. La nuova disposizione ha la finalità di individuare una modalità di copertura anche per le attività di controllo svolte su interventi diversi da quelli nominativamente richiamati dalle norme già in vigore.

Segnala in aggiunta che attualmente vige l'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 274, che prevede:

“Attività ispettive di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

1. Gli oneri per l'attività ispettiva sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni a carico del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono imputati alle disponibilità finanziarie per la concessione dei benefici alle imprese cui detta attività si riferisce”.

Tuttavia, a causa della limitazione dell'ambito di riferimento, non è possibile utilizzare tale fonte di copertura con le agevolazioni che non hanno relazione con il FIT. Si consideri, ad esempio, che il finanziamento dell'attività ispettiva svolta sulla programmazione negoziata (patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma) grava sul capitolo 2220 relativo alle spese di missione, con le criticità

che ne derivano, rilevate anche dalla Corte dei Conti in una indagine tematica svolta nel 2010 sulla programmazione negoziata.

Poi, segnala come pertinente il richiamo all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 123/1998: "Nei limiti fissati con le modalità di cui al comma 2, gli oneri per le attività di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'articolo 7". Il principio espresso da tale disposizione chiarisce come gli oneri per le attività di controllo possano fisiologicamente gravare sulle risorse di parte capitale al cui corretto utilizzo sono finalizzate.

Cita infine anche l'art. 19, comma 5, del decreto legge 78/2009, nella parte in cui dispone: "Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi".

La RT rappresenta conclusivamente che il personale coinvolto (non a tempo pieno) nell'attività ispettiva sugli interventi agevolativi consiste in circa 50 unità che dipendono dalla Direzione generale per le attività imprenditoriali. La dotazione di risorse previste verrà utilizzata unicamente per rimborsare le spese di missione (trasporti, vitto, alloggio).

Al riguardo, dal punto di vista metodologico, si conviene con la RT che la mera indicazione di un limite massimo di spesa, finalizzato, nell'ambito del fondo di cui all'articolo 23, all'espletamento dei controlli e delle attività di vigilanza ispettiva sui programmi di investimento oggetto delle agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, non configura una particolare novità per la legislazione.

Sul punto, tuttavia, sulla valutazione in merito alla congruità delle risorse stanziate ai fini di cui trattasi, va tuttavia considerato che le unità lavorative applicate a tali funzioni presso la Direzione Generale del MSE per le attività imprenditoriali assommano a sole n. 50 unità complessive, circostanza in relazione alla quale sarebbero preliminarmente utili indicazioni circa il grado di adeguatezza in sé di tale organico a fronte delle procedure ispettive previste.

In tal senso, venendo ai profili di diretto interesse - anche sulla scorta dei moniti rappresentati dalla Corte dei conti in ordine all'adeguatezza ed efficacia delle procedure contabili e di controllo

sinora espletate sul corretto utilizzo delle agevolazioni e fondi²⁸ - sembrerebbe necessaria l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a confermare la congruità delle risorse previste dalla norma, fornendo i dati concernenti il numero delle ispezioni programmate in ragione annua, la durata media delle attività stesse, e il numero dei componenti coinvolti con relativa spesa media pro capite.

Il comma 4 prevede che, per consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 anche tramite analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi agevolativi, il Ministero dello sviluppo economico determina, per ciascun intervento, gli impatti attesi tramite la formulazione di indicatori e valori-obiettivo. Di tale determinazione è data adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'Amministrazione anteriormente al termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si riferiscono.

La RT afferma che il comma è volto a consentire una valutazione di efficacia degli interventi di sostegno alle attività produttive contemplati dal presente provvedimento. Si tratta di una valutazione di impatto, basata su indicatori di efficacia delle misure nel loro complesso.

Al riguardo, posto che la norma non è corredata da una specifica clausola di neutralità, né la RT fornisce informazioni sul fatto che la pianificazione ed elaborazione delle metodologie di controllo dell'efficacia degli interventi finanziati dal MSE debba operare avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali giù scontate dagli stanziamenti previsti a legislazione vigente, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla effettiva sostenibilità dei relativi maggiori adempimenti.

In proposito, potrebbe essere valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di invarianza.

Il comma 5 stabilisce che i soggetti beneficiari degli interventi finanziati con il Fondo di cui all'articolo 1 si impegnano a fornire al Ministero dello sviluppo economico e ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati. I contenuti e le modalità di trasmissione delle predette

²⁸ CORTE DEI CONTI, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, indagine sulla "*Gestione della programmazione negoziata da parte del ministero dello sviluppo economico*", Deliberazione n. 21/2010, pagina 58 e seguenti.

informazioni da parte dei soggetti beneficiari sono individuati, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare gli oneri amministrativi gravanti sui medesimi, con circolare del Ministero dello sviluppo economico. I predetti contenuti sono determinati anche al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico l'armonizzazione con il sistema di monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 e con il fabbisogno informativo individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli interventi può comportare il mancato trasferimento delle risorse ancora da erogare ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento, la revoca del beneficio concesso.

Il comma 6 prevede che per consentire un'adeguata trasparenza degli interventi agevolativi disposti ai sensi del presente decreto legge, il Ministero dello sviluppo economico pubblichi sul proprio sito istituzionale l'elenco delle iniziative oggetto di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 23, comma 2.

La RT al ddl iniziale afferma che il comma 5 prevede l'obbligo a carico dei soggetti beneficiari di fornire ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati, secondo modalità che saranno individuate dal Ministero dello sviluppo economico.

La RT osserva, al riguardo, che il quadro normativo e gestionale di riferimento in materia di monitoraggio degli interventi pubblici, tanto nell'ambito del QSN 2007/2013, quanto in quello della banca dati unitaria di cui all'articolo 13 della citata legge, risulta promanazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione di cui al comma 6 risponde, pertanto, alle esigenze di efficienza e di economia dell'azione amministrativa, consentendo all'Amministrazione centrale obbligata ad alimentare i sistemi di monitoraggio di cui sopra di disporre preventivamente e secondo modalità organizzate di tutti i dati necessari a tal fine.

Riferisce poi che, nella medesima ottica di efficienza, saranno previsti i contenuti delle informazioni da richiedere ai soggetti beneficiari degli interventi, limitando gli oneri a carico degli stessi, che andranno modulati in funzione delle peculiarità di ciascun intervento e dei dati di cui già il Ministero normalmente dispone. Conseguentemente, detti contenuti saranno più propriamente individuati dall'Amministrazione competente alla gestione degli interventi, ferma la necessaria coerenza dei dati da acquisire con quelli utili ai suddetti sistemi di monitoraggio.

Sul comma 6, la RT si limita a ribadire infine che ivi si prevedono norme di trasparenza per la pubblica amministrazione che non hanno effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che la norma prefigura moduli procedurali e adempimenti di carattere meramente informativo, da osservare nei confronti del MSE, i cui oneri resteranno comunque a carico dei privati, e che il comma 6 impone un solo obbligo di pubblicità al MSE, peraltro in linea con gli obblighi di trasparenza già previsti per le pubbliche amministrazioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 26
(Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni)

Il comma 1, in relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982, prevede che può essere disposta, per una sola volta, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013. La sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino già scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, maggiorati degli interessi di mora. Al tal fine il Ministro dello sviluppo economico stabilisce condizioni e criteri per la concessione del suddetto beneficio nonché i termini massimi per la relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo, e determinando, in tal caso, modalità di restituzione graduale.

Qualora dalla traslazione del piano di ammortamento consegua il superamento dell'equivalente sovvenzione lorda massima concedibile, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa.

Il comma 2 afferma che la suddetta norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che l'intervento in esame è coerente con l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2012 dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico con l'ABI e le associazioni imprenditoriali e denominato "Nuove misure per il credito alle PMI".

La RT prosegue evidenziando che nell'attuale contesto di grave crisi economica, la disposizione, sebbene nell'immediato sia suscettibile di determinare una modesta riduzione dei rientri, scongiurando la revoca delle agevolazioni prevista dalle disposizioni vigenti, consentirà in molti casi di evitare l'insolvenza delle società interessate, insolvenza che comporterebbe la perdita di tutte le rate ancora da riscuotere. A tal proposito, si rappresenta che i piani di ammortamento dei finanziamenti *de quibus* prevedono mediamente otto rate annuali. Si stima che i minori rientri per quota capitale

dovuti all'applicazione della norma nei due anni di sua operatività (2012 e 2013) siano pari a circa 31 milioni di euro complessivi, da suddividere tra i due esercizi, con una maggiore incidenza nel secondo esercizio, considerato che le rate dei finanziamenti del FIT non hanno scadenza a data fissa per tutti i beneficiari, ma scadono in dipendenza della data di stipula del contratto di finanziamento di ciascuna impresa, che può avvenire nel corso di tutto l'esercizio. Pertanto, per il 2012, l'effetto è stato calcolato sull'importo delle rate aventi scadenza dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012.

Tale importo, secondo quanto dettagliato nella tabella di seguito riportata, è stato valutato partendo dal valore delle rate in scadenza negli esercizi predetti per quanto concerne la quota capitale, che è pari a circa 48 milioni di euro per il secondo semestre dell'anno 2012 e a circa 84 milioni di euro per l'anno 2013 e ipotizzando che l'importo delle rate per le quali le imprese potrebbero chiedere la moratoria sia pari al 20 per cento nel secondo semestre 2012 e al 25 per cento nel 2013. La stima effettuata è largamente prudenziale, considerando che l'operazione è onerosa per le imprese che vi accedono e ciò scongiurerà la richiesta generalizzata del beneficio e che, come detto in precedenza, l'attuale insolvenza è inferiore al 10 per cento. Si rappresenta, infine, che l'ipotizzato minor rientro di rate nei due esercizi di riferimento sarà compensato da maggiori rientri negli esercizi successivi.

Legge n. 46 del 1982 - rimborso rate anni 2012 e 2013

(milioni di euro)

Anno di riferimento	Importo delle rate a scadenza nell'anno A	Valore delle rate presumibilmente non riscuotibili ⁽¹⁾ B=10%*A	Importo delle rate a scadenza nell'anno al netto del non riscuotibile C=A-B	Quota interessi ⁽²⁾ D=6%*C	Importo delle rate da rimborsare al netto della quota interessi E=C-D	Importo delle rate per le quali le imprese potrebbero chiedere la moratoria ⁽³⁾ F=20%*E nel 2012 F=25%*E nel 2013
2012	57,47	5,75	51,73	3,10	48,62	9,72
2013	99,45	9,95	89,51	5,37	84,13	21,03
Totale	156,92	15,69	141,23	8,47	132,76	30,76

⁽¹⁾ Detto valore è stato calcolato applicando sul totale delle rate a scadenza nel periodo di riferimento la percentuale del 10 per cento rappresentata dall'importo delle rate non riscosse nel 2011.

⁽²⁾ La quota interessi vale il 6 per cento dell'importo delle rate a scadenza nel periodo di riferimento al netto delle rate presumibilmente riscuotibili.

⁽³⁾ Si ipotizza che l'importo delle rate per le quali le imprese potrebbero chiedere la proroga di rimborso sia pari al 20 per cento nel 2012 e al 25 per cento nel 2013.

La norma, peraltro, non avrà effetti sulla finanza pubblica, in quanto, all'ipotizzabile minor rientro di rate, corrisponderà un equivalente minor afflusso di risorse al Fondo e, conseguentemente, una minore concessione e/o erogazione di agevolazioni alle imprese, che possono avvenire solo nei limiti di capienza del Fondo.

La norma è quindi neutra sugli effetti di finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che le ipotesi assunte dalla RT in termini di rate a scadenza al netto del non riscuotibile (90 per cento del totale) appaiono prudenziali e comunque fondate sul dato storico relativo al 2011, si osserva che viceversa non sembra ispirata ai medesimi principi la stima delle rate per le quali le imprese potrebbero chiedere la moratoria, valutate nel 20-25 per cento del totale, sulla base della motivazione che l'operazione risulterebbe onerosa per le imprese. Tale onerosità si riduce in realtà al possibile assoggettamento agli interessi di mora degli interessi relativi alla rata sospesa e solo nel caso essa sia già scaduta alla data di concessione del beneficio. Tale onerosità va però valutata nell'ottica di un contesto economico nel quale le imprese presentano problemi di liquidità, che potrebbero indurle ad approfittare della moratoria in misura più estesa di quella ipotizzata dalla RT.

Inoltre, è da valutare l'effetto di neutralità finanziaria della norma ascritto al fatto che ulteriori concessioni e/o erogazioni di agevolazioni alle imprese sarebbero limitate dal minor afflusso di risorse, potendo avvenire solo nei limiti di capienza del Fondo. Da un lato, questo presupporrebbe l'automatica, integrale corresponsione ad altre imprese di tutte le somme rientrate e, dall'altro, non tiene conto degli effetti di cassa correlati alla sfasatura temporale, che può non essere infra-annuale, fra rientro delle somme e loro successiva erogazione per altri interventi di finanziamento.

Articolo 27

(Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa)

Il comma 1 prevede che il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale, per attrarre investimenti e fronteggiare situazioni di crisi industriale complessa. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

- una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;

- una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.

Il comma 2 stabilisce che i Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

Il comma 3 prevede che i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Il comma 4 prevede che le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati.

Il comma 5 consente la concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, ai progetti di cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 prevede che, per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, mediante apposite convenzioni. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse.

Il comma 7 demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il compito di elaborare misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attività ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 prevede che il Ministro dello sviluppo economico disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e

riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.

Il comma 9 dispone che all'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai commi precedenti, compresi gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziare sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. Le attività del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 10 prevede che le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23 comma 2.

La RT afferma che le disposizioni mirano a rafforzare la riforma degli interventi di reindustrializzazione, di cui all'articolo 2 della legge n. 99 del 2009. A tale scopo, la nuova disciplina introduce due elementi fondamentali, quali il progetto di riconversione e riqualificazione industriale e la nozione di crisi industriale complessa, cioè di elementi che circoscrivono puntualmente le modalità di intervento e il perimetro su cui lo stesso insiste, realizzando – su istanza delle regioni interessate – un programma di politica industriale nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà tra competenze regionali e amministrazioni dello Stato. In tal senso, vengono individuate le finalità dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, orientandole sia verso misure di agevolazione agli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, sia alla riconversione e riqualificazione economico-produttiva dei territori interessati.

La disposizione, inoltre, in coerenza con il principio di sussidiarietà e in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, prevede anche il cofinanziamento regionale degli interventi contenuti nel progetto. Infine, le misure e le risorse del piano di promozione industriale, istituito con il decreto-legge n. 120 del 1989, sono esclusivamente dedicate all'attuazione dei progetti.

La RT infine afferma che, in coerenza con la portata novatrice delle norme, le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 120 del 1989 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel

medesimo importo, al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2 del provvedimento in esame. Le risorse attualmente disponibili iscritte al capitolo di bilancio 7342 ammontano complessivamente a 34,5 milioni di euro.

Al riguardo, si osserva che le norme in esame assumono prevalentemente carattere ordinamentale.

In merito ai profili di copertura finanziaria di cui al comma 9, con riferimento agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 6, si osserva che il citato comma prevede che tali oneri sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 23, comma 2, utilizzate per l'attuazione degli accordi previsti dal presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse.

Considerato che la norma in esame, nel richiamare le modalità di copertura dei predetti oneri, reca un riferimento generico alle risorse finanziarie individuate dalle amministrazioni partecipanti agli accordi di programma di cui al presente articolo, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che, in merito alla richiamata convenzione, rimane ferma la modalità di copertura e il limite delle risorse da destinare alla stessa stabilito dal citato comma 6.

Articolo 28

(Semplificazione dei procedimenti agevolativi di «Industria 2015»)

Il comma 1 stabilisce che le agevolazioni concesse in favore dei programmi oggetto dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge n. 296 del 2006 sono revocate qualora entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni non sia stata avanzata almeno una richiesta di erogazione per stato di avanzamento. Per i programmi di investimento per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sia stato già emanato il predetto provvedimento di concessione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore, fatto salvo il maggior termine conseguente dall'applicazione del periodo precedente.

Il comma 2 prevede la decadenza dalle agevolazioni concedibili per quelle imprese titolari dei progetti di cui al comma 1 qualora, decorsi 60 giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore degli interventi, esse non provvedano a trasmettere la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Il comma 3 demanda al Ministero dello sviluppo economico il compito di adottare le necessarie misure anche di carattere organizzativo volte a semplificare ed accelerare le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in

favore dei progetti di cui al comma 1. A tal fine lo stesso Ministero provvede ad emanare specifiche direttive nei confronti del soggetto gestore degli interventi.

La RT afferma che la norma stabilisce termini certi per la definizione dei procedimenti agevolativi di cui all'articolo 1, comma 842, della legge n. 296 del 2006.

In particolare, viene prevista la revoca delle agevolazioni qualora l'impresa non abbia avanzato almeno una richiesta di erogazione per stato d'avanzamento entro diciotto mesi dalla data della concessione (ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di già avvenuta concessione) e la decadenza dalle agevolazioni qualora l'impresa non trasmetta la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento di concessione entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore dell'intervento

Finora, invece, i decreti ministeriali che disciplinano le misure prevedono, a pena di revoca, un termine per la presentazione degli stati di avanzamento di un anno dalle date previste dal piano delle erogazioni stabilito dal decreto di concessione: tale termine, che si applica ad ogni stato di avanzamento, è tuttavia suscettibile di essere postposto in forza di proroghe e rimodulazioni del programma.

La norma risponde all'esigenza di introdurre dei riferimenti temporali rigidi, richiedendo alle imprese gli atti di impulso necessari a manifestare la reale volontà di intraprendere l'investimento e permettendo, in assenza delle iniziative anzidette, la definizione dei procedimenti agevolativi.

Il comma 3 rinvia a successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico la disciplina di ulteriori misure di semplificazione e accelerazione delle procedure.

Il quadro finanziario complessivo della misura può essere così riassunto: sono stati ammessi alle agevolazioni 232 progetti per complessivi 846 mln di euro, di cui 668,2 mln di euro con risorse in bilancio e i restanti a valere sul PON R&C nella contabilità speciale 1726. Sono stati ad oggi emanati 128 provvedimenti di concessione per 507 mln di euro e sono state effettuate erogazioni per 13 mln di euro.

Le risorse in bilancio per la misura, pari a 329,67 mln di euro, sono allocate in conto residui 2009 di lettera c) sul capitolo 7342, piano di gestione 1. Le restanti risorse risultano perenti e saranno riutilizzate, previa riassegnazione, esclusivamente a favore degli originari beneficiari.

Si osserva che la portata della norma non consente di modificare il beneficiario finale delle agevolazioni e che essa è finalizzata al disimpegno di risorse per iniziative di fatto mai avviate, con conseguente eliminazione della perenzione, ove si tratti di risorse perenti, ovvero con rientro nel bilancio dello Stato come economie. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che i nuovi presupposti per la revoca delle agevolazioni sembrano configurare un sistema che potrebbe rendere più improbabile l'adozione di tali provvedimenti di revoca, in tal modo incrementando il livello dei residui - destinati infine alla perenzione - e corrispondentemente riducendo - perlomeno fino alla cancellazione dei residui stessi - le risorse che rientrano nel bilancio dello Stato. Inoltre, si ricorda che il verificarsi della perenzione non estingue - a differenza di una revoca della concessione dei benefici - il diritto del creditore alla percezione delle somme in questione.

Articolo 29 ***(Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)***

Il comma 1 prevede che le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 415 del 1992 (488 del 1992) e di cui alla legge n. 215 del 1992, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.

Il comma 2, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui alla legge n. 64 del 1986, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il comma 3 autorizza la rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto di agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996 entro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della delibera del CIPE di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso il CIPE può prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per non più di un anno dal termine originariamente previsto.

Il comma 4, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, vieta qualsiasi differimento del termine di ultimazione degli investimenti, eventualmente prorogato, per effetto di variazioni del programma e dei soggetti proponenti.

Il comma 5 prevede che, qualora, con riferimento ai contratti di programma già oggetto di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni dall'entrata in vigore

del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate dalle agevolazioni previste e ne dà comunicazione al CIPE. Per i programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica, qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il comma 6 dispone la risoluzione dei contratti di programma già stipulati qualora, decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'impresa non abbia prodotto la documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio. Qualora il contratto sia riferito ad una pluralità di iniziative, la risoluzione ha effetto limitatamente alle iniziative interessate dall'inadempimento.

Il comma 7 esclude, nell'ambito dei contratti di programma, la revoca delle agevolazioni qualora si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale contenuto nel limite di cinquanta punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi tra gli ottanta e i cinquanta punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso ed il limite di cinquanta punti percentuali. Lo scostamento superiore agli ottanta punti percentuali è sanzionato con la revoca totale delle agevolazioni.

Il comma 8 fissa il termine perentorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per la conclusione delle iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 752 del 1982, della legge n. 221 del 1990, del decreto-legge n. 121 del 1993, e dell'articolo 114, comma 4, della legge n. 388 del 2000, purché avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La documentazione finale di spesa è presentata dai beneficiari entro sei mesi, non più prorogabili, dalla scadenza del termine di ultimazione come sopra definito. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni.

Il comma 9 consente al Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazioni di particolari gravità sotto il profilo economico e finanziario delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuità delle attività produttive ed il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, di disporre in via eccezionale la sospensione dei termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi aziendali.

La RT afferma che il comma 1 si rende necessario poiché gli obblighi sono stati assunti dalle imprese in un contesto economico del tutto diverso da quello dell'attuale situazione di crisi: si noti che gli ultimi provvedimenti di concessione emanati per la legge n. 488 del 1992 risalgono al 2007. Poiché gli accertamenti sul rispetto degli indicatori vengono svolti successivamente all'ultimazione del programma e non condizionano le erogazioni, la disposizione non è suscettibile di influenzare la dinamica di queste ultime, determinando, invece, una forte accelerazione della chiusura dei procedimenti.

Per quanto attiene alla legge n. 488 del 1992, si rappresenta che le erogazioni teoricamente da effettuare a valere sulla contabilità speciale ammontano a circa 1,8 miliardi di euro. Tenuto conto delle

fonti di copertura disponibili (circa 300 milioni attualmente in contabilità speciale e 500 milioni che dovranno pervenire dai Fondi strutturali) e delle economie derivanti dalle revoche certe e dalle rideterminazioni dei contributi (circa 1 miliardo di euro sono riferiti a impegni per iniziative che non hanno ricevuto erogazioni né hanno richiesto pagamenti – pertanto mai avviate), si stima che si determinerà un avanzo che, tuttavia, allo stato non è quantificabile.

Le residue somme impegnate sulla legge n. 215 del 1992 ammontano a circa 49 mln di euro di cui circa 14 mln di euro corrispondono, peraltro, a progetti sui quali non sono mai state richieste erogazioni mentre le ulteriori economie da revoche ammontano, secondo una stima prudenziale, a circa 3 mln di euro.

In relazione ai contratti di programma la RT fa presente che risultano 67 contratti di programma stipulati e in corso e 24 da stipulare. Le erogazioni da effettuare per le iniziative attive ammontano a circa 1.170 mln di euro.

Per la norma del comma 7 valgono le osservazioni svolte in merito al comma 1, con la precisazione che si è optato per una mitigazione e non una soppressione del vincolo dell'obiettivo occupazionale in considerazione del carattere negoziato della procedura che ha dato luogo alla concessione delle agevolazioni.

Con riferimento alle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 752 del 1982 (contributi in conto interessi ai concessionari minerari tramite Istituti di credito), della legge n. 221 del 1990 (iniziative sostitutive delle attività minerarie localizzate nei bacini minerari in crisi), del decreto-legge n. 121 del 1993 (interventi di recupero ambientale dei siti minerari dismessi da destinare a scopi turistici o sociali – lavori pubblici), e dell'articolo 114, comma 4, della legge n. 388 del 2000 (interventi per il ripristino ambientale e la sicurezza nelle cave), il comma 8 introduce un termine perentorio di diciotto mesi per il completamento delle iniziative già avviate, e di ulteriori sei mesi dalla data del completamento per l'invio della documentazione di spesa, e dispone la revoca delle agevolazioni nel caso in cui non sia rispettata tale tempistica. Le norme più risalenti non prevedevano termini espressamente qualificati come decadenziali per la conclusione degli interventi, con l'eccezione del D.M. 8 giugno 2001 in relazione all'articolo 114, comma 4, della legge n. 388 del 2000.

Si ritiene, comunque, preferibile sotto il profilo dell'interesse pubblico consentire, entro un termine ultimativo, il completamento degli interventi avviati per la riconversione del comparto minerario (le residue somme da erogare, pressoché tutte in perenzione, ammontano complessivamente ad 3,49 milioni di euro, dei quali circa 0,7 milioni già reiscritti, di imminente erogazione).

La RT conclude affermando che le disposizioni di cui al presente articolo non determinano effetti finanziari negativi, essendo dirette esclusivamente alla semplificazione di procedure amministrative, al fine di favorire la rapida definizione dei procedimenti e la liberazione di risorse impegnate per iniziative di fatto mai avviate.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la riprogrammazione dei fondi in esame possa determinare un'accelerazione della spesa suscettibile di riflettersi negativamente sui saldi di cassa, anche alla luce del significativo ammontare delle somme interessate dalla nuova disciplina, nonché dell'ampiezza delle tipologie di intervento ammesse alle agevolazioni in esame. Sul punto andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi circa l'attuale situazione contabile delle medesime somme e circa i possibili effetti derivanti dalle nuove finalizzazioni rispetto alle stime già incorporate nei tendenziali a legislazione vigente.

Articolo 29-bis

(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale)

La norma consente alle amministrazioni interessate ad interventi per la coesione territoriale e la crescita economica di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, in qualità di centrale di committenza ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il ricorso all'Agenzia deve avvenire sulla base di apposite convenzioni.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se il ricorso all'Agenzia è a titolo oneroso.

Articolo 30
(Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca – FRI)

Il comma 1, integrando la disciplina del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), prevede l'estensione delle forme di intervento agevolato da erogare ai sensi dell'articolo 1, comma 855, della legge finanziaria 2007 (FRI REGIONALE), che possono assumere anche la forma di contributo in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati dalla Cassa depositi e prestiti Spa al tasso di interesse *pro tempore*, determinato con decreto ministeriale.

Il comma 2 introduce la possibilità che i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile (di cui all'articolo 23, comma 2, del provvedimento in esame) siano finanziati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge finanziaria 2005 (FRI NAZIONALE). Tali finanziamenti possono essere assistiti da idonee garanzie.

I commi 3 e 4 destinano alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile (di cui all'articolo 23, comma 2, del provvedimento in esame) le risorse non utilizzate del FRI NAZIONALE al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ogni anno, nel limite massimo del 70 per cento delle predette risorse non utilizzate. Per risorse non utilizzate si intendono quelle già destinate dal CIPE per interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, ovvero quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, nonché quelle provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e dai rientri di capitale derivanti dalla revocazione formalmente comminate.

Il comma 5 dispone l'abrogazione dei commi 361-*bis*, 361-*ter* e 361-*quater* dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), che prevedevano la destinazione delle risorse inutilizzate del FRI, nel limite massimo del 50 per cento delle predette risorse, al citato Fondo per la competitività e lo sviluppo.

Il comma 6 reca una clausola di non onerosità, in base alla quale dalla norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT precisa che l'articolo in esame è diretto a razionalizzare l'attuale quadro normativo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con particolare riferimento all'estensione delle forme di intervento agevolato a valere sulle risorse del FRI REGIONALE, prevista dal comma 1, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la copertura dell'onere relativo alla concessione del contributo in conto interessi è a carico delle regioni, in coerenza con quanto già previsto a legislazione vigente (articolo 1, comma 856, della legge finanziaria per il 2005).

La RT precisa che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono volte ad accelerare l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate del FRI NAZIONALE, rammentando che i 6 miliardi di euro del Fondo sono stati ripartiti dal CIPE tra varie amministrazioni centrali per essere utilizzate per la concessione di finanziamenti, secondo le rispettive competenze. In particolare, le citate disposizioni mirano a consentire l'utilizzo delle predette risorse non impegnate del FRI nazionale per non oltre il 70 per cento del loro ammontare. Al riguardo fa presente che:

- per 1,7 miliardi di euro, malgrado i diversi interventi correttivi del CIPE, non sono state neppure avviate le procedure necessarie all'utilizzazione delle medesime risorse (ossia non vi è stata l'emanazione dei decreti delle Amministrazioni che stabiliscono i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati);

- per altre misure, benché attuate con l'emanazione dei decreti, è possibile rinvenire risorse non utilizzate in relazione a rimodulazione delle agevolazioni concesse, nonché per effetto dei rientri di capitale.

La RT afferma che tali risorse, da destinare alle finalità del Fondo per lo sviluppo sostenibile (di cui all'articolo 23, comma 2, del provvedimento in esame), non supereranno la cifra di 1,2 miliardi di euro, risultando pari a 1,7 miliardi di euro quelle già destinate dal CIPE ad interventi per le quali le Amministrazioni destinatarie del FRI non hanno ancora definito i provvedimenti di attuazione. Inoltre, in considerazione dei tempi necessari per l'attuazione della disposizione, l'avvio dell'utilizzo delle predette risorse non potrà avvenire se non a partire dalla seconda metà del 2013.

Sotto il profilo finanziario, la RT rappresenta che l'utilizzazione delle risorse del FRI per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese comporta un onere a carico dello Stato costituito dal differenziale di interessi (dato dalla differenza tra il tasso stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto e il tasso del finanziamento agevolato), nonché dagli oneri derivanti dal comma 360, del citato articolo 1, della legge n. 311 del 2004, quale rimborso delle spese di gestione dovute a Cassa depositi e prestiti. Detti oneri risultano attualmente coperti dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 361 della medesima legge, pari a 150 mln di euro annui.

La RT conclude affermando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che gli interventi proposti appaiono suscettibili di determinare un'accelerazione della spesa (con una conseguente riduzione della giacenza media delle risorse del fondo) rispetto alla dinamica scontata nei tendenziali a legislazione vigente.

In relazione all'onere correlato alla concessione delle agevolazioni a valere sulle risorse del FRI, dato dai costi di gestione sostenuti dalla Cassa depositi e prestiti e, per le agevolazioni in conto interessi, dal differenziale tra il tasso stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto e il tasso del finanziamento agevolato, si ricorda che esso è coperto a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 361, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), pari a 150 milioni di euro annui.

Sul punto, il Governo dovrebbe confermare che, anche a fronte degli ulteriori interventi recati dalla norma in esame, le risorse stanziata dalla citata autorizzazione di spesa siano sufficienti a finanziare le complessive agevolazioni previste a valere sul FRI, senza inoltre pregiudicare le iniziative già avviate.

Articolo 31 ***(Ulteriori disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle residue disponibilità del Fondo per l'efficienza energetica previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 40 del 2010, giacenti sul conto di tesoreria.

La RT, con riferimento al comma 1, rileva che l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 225 del 2010, (c.d. "milleproroghe" 2011), ha previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 73 milioni di euro presenti sul conto di tesoreria n. 23514, già destinati ad incentivi in favore di imprese innovative di cui agli articoli 103 e 106 della legge n. 388 del 2000.

Il Ministero dello sviluppo economico non ha potuto, tuttavia, dare disposizione al gestore della misura di procedere al versamento all'entrata di tale importo, in quanto ha verificato che in base a delibere del Comitato di gestione della misura risultavano già approvate, con insorgenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, iniziative agevolate per un importo pari a circa 27 milioni di euro. La disposizione in questione è pertanto volta a dare attuazione al decreto-legge n. 225 del 2010, prevedendo il versamento delle risorse già

dovute all'entrata del bilancio dello Stato, includendo le risorse disponibili, pari a 25,4 milioni, giacenti su un conto corrente del MISE presso Poste Italiane, relative al fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 40 del 2010, a completamento delle effettive disponibilità sul conto corrente di tesoreria n. 23514. Tale versamento consentirà quindi al MISE di utilizzare un importo corrispondente di risorse del conto corrente di tesoreria n. 23514, per la sostanziale copertura delle iniziative già approvate e dei relativi connessi oneri di gestione della misura, tenuto conto del fisiologico scarto di disponibilità necessarie, imputabile a future diminuzione di impegni.

La disposizione comporta quindi effetti pari a 25,4 milioni di euro in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per il 2012 che sono compensati nell'ambito degli effetti finanziari complessivi derivanti dal presente decreto ai sensi dell'articolo 69.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le maggiori somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato sono assegnate al MISE per essere destinate alla copertura di spese di parte capitale già deliberate, i cui effetti sono riportati, per uguale importo, nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento, ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento.

Il comma 2 stabilisce l'acquisizione al bilancio dello Stato delle disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 1 della legge n. 49 del 1985 (Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, detto Foncooper), al netto delle risorse occorrenti al finanziamento delle domande già presentate, al fine di destinarle al Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

Si ricorda che dal 1° luglio 2000 l'intervento è stato trasferito alle Regioni e ad esse è stata demandata la determinazione delle procedure concernenti le domande presentate dalle cooperative.

La RT precisa che le somme disponibili alla data del 30 giugno 2004 del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, giacenti sul c/c di tesoreria infruttifero n. 350-23635/765 intestato a Coopercredito, sono state a suo tempo versate all'entrata del bilancio dello Stato e, previa riassegnazione all'apposito capitolo, sono state utilizzate per l'acquisizione da parte del Ministero dello sviluppo economico delle quote di partecipazione al capitale sociale di due società finanziarie appositamente costituite (C.F.I. e

SO.FI.COOP). Attualmente, il Fondo non ha alcuna disponibilità, mentre il Foncooper ha una disponibilità finanziaria di 8,3 milioni giacenti sull'apposito conto corrente 271103 presso BNL che risulta del tutto inutilizzata. La norma, pertanto, consente l'impiego delle risorse giacenti per analoghi interventi di sostegno al movimento cooperativo attuati dallo Stato e, secondo la RT, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto tali risorse sono al momento allocate in un conto corrente bancario e saranno riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Al riguardo, la norma appare finanziariamente neutrale a condizione che i tendenziali di spesa a legislazione vigente già scontino una attività del Foncooper secondo una proiezione per cassa analoga a quella attribuibile alla nuova destinazione delle risorse. Atteso però che, secondo la stessa RT, le risorse del Foncooper sarebbero attualmente “del tutto inutilizzate”, la condizione sopra indicata appare non confermata. Sul punto è necessario un chiarimento da parte del Governo.

Il comma 3 consente l'utilizzazione per iniziative a favore delle PMI delle somme annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo economico la cui gestione non sia stata assunta dalle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 di devoluzione delle competenze previo accordo con le regioni interessate.

Come specificato dalla relazione illustrativa, ad oggi due Regioni (Sicilia e Valle d'Aosta) non hanno attuato il previsto decentramento amministrativo. Conseguentemente, con le risorse attribuite dallo Stato, il Ministero dello sviluppo economico ha, fino ad ora, attuato una serie di misure (tra le quali gli incentivi automatici) da ritenersi oggi di “vecchia generazione” in quanto oramai superate nella concezione e onerose per le imprese e per l'Amministrazione, in molti casi impossibilitata all'utilizzo stesso delle risorse per l'avvenuta scadenza delle convenzioni con i gestori.

La RT rileva che la norma mira a consentire l'attivazione di misure più attuali da parte del Ministero dello sviluppo economico ovvero a permettere alle due citate Regioni di utilizzare le risorse in questione per il cofinanziamento di strumenti gestiti dallo stesso Ministero. Precisa, inoltre, che i residui di stanziamento da destinare alla concessione di incentivi alle imprese nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, presenti sul capitolo 7342, piano di gestione 28, ammontano attualmente a 21,8 milioni. Le risorse predette saranno riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa

richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero.

La RT rileva che trattandosi di un aggiornamento della disciplina delle misure, senza modificare il relativo profilo di spesa, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si sottolinea che sembrano valide le medesime perplessità sollevate in relazione al comma 3, al quale di rinvia.

Il comma 5 modifica l'articolo 33, comma 32, della legge n. 183 del 2011 che prevede un finanziamento di 70 milioni di euro per il 2012 in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione di protocolli d'intesa tra le singole università e le regioni interessate, comprensivi della regolamentazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. La modifica del comma in esame fa venir meno il richiamo alla regolamentazione di tali contenziosi.

La RT sottolinea che si tratta di una semplificazione procedimentale in ordine alla erogazione del finanziamento di 70 milioni di euro per il 2012 in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e che pertanto la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che nella norma originaria il finanziamento ai policlinici universitari gestiti da università non statali era subordinato a protocolli di intesa che, tra l'altro, dovevano regolare in modo condiviso l'eventuale contenzioso con le regioni.

L'eliminazione di tale clausola se, certamente, agevola l'erogazione del finanziamento, potrebbe richiedere in futuro ulteriori risorse a carico delle pubbliche amministrazioni per porre fine ai contenziosi medesimi. Appare, pertanto, opportuno un chiarimento da parte del Governo circa l'ammontare dei contenziosi in essere e delle risorse che si intendono destinare a copertura, ove non ricomprese nel suddetto finanziamento di 70 milioni di euro.

Capo II Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese

Articolo 32 *(Strumenti di finanziamento per le imprese)*

Il presente articolo, che ha subito consistenti modifiche durante l'esame in prima lettura prevedendo la soppressione degli originari commi 1, 2, 3, 4 e 6 e la contestuale loro sostituzione con i commi 5-*bis* e 5-*ter*, intende semplificare ed integrare l'attuale ordinamento degli strumenti per il finanziamento dell'attività delle imprese con la finalità di ampliare le opportunità di ricorso al mercato del debito per le società italiane non quotate, anche di media e piccola dimensione (ad esclusione delle banche e delle micro-imprese²⁹), mediante l'emissione di strumenti di debito a breve termine, quali le cambiali finanziarie, la cui disciplina vigente viene modificata e definita nei commi da 5 a 7.

Vengono anche previste delle variazioni alla disciplina vigente delle obbligazioni e titoli similari, contenute nei commi da 8 a 10 dell'articolo all'esame, sono soppressi gli originari commi 11, 12, 14, 15, 17 e 18 (il cui contenuto viene in parte ripreso e modificato con i citati commi 5-*bis* e 5-*ter*) e viene disciplinata, con i commi da 19 a 25 dell'articolo in questione, la possibilità di emettere anche un nuovo strumento di debito a medio-lungo termine con clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione (obbligazioni partecipative subordinate).

Nello specifico, il comma 5 così come modificato dall'altro ramo del Parlamento, dispone che le cambiali finanziarie non potranno essere emesse per un termine inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione (si evidenzia che il testo originario prevedeva una scadenza massima di diciotto mesi).

Il nuovo comma 5-*bis* introduce all'articolo 1 della legge n. 43/1994 in materia di cambiali finanziarie, i commi da 2-*bis* a 2-*sexies*. In sintesi il nuovo comma 2-*bis*, dispone che le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali, nonché da società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese. Inoltre le società ed enti non aventi titoli negoziati sui mercati possono emettere dette cambiali finanziarie solo in presenza dei seguenti requisiti:

- l'emissione deve essere assistita da una banca o da un'impresa di investimento o da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), in qualità di sponsor con funzioni di assistenza e supporto nella fase di collocamento dei titoli;
- lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla scadenza naturale delle cambiali, un quota di detti titoli in proporzione all'ammontare dell'emissione stessa³⁰;
- l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione regolarmente iscritta;

²⁹ Così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della commissione europea del 6 maggio 2003 per la quale: una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro

³⁰ 5% del valore di emissione fino a 5 mln di euro; 3% del valore di emissione per emissioni comprese tra 5 mln e 10 mln di euro; 2% del valore di emissione per emissioni eccedenti i 10 mln di euro, in aggiunta alle precedenti percentuali.

- le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano soci della società emittente.

Il comma 2-ter (introdotto con il comma 5-bis qui all'esame) dispone che lo sponsor deve segnalare quando l'ammontare delle cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell'attivo corrente³¹ rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Inoltre lo sponsor deve classificare l'emittente al momento dell'emissione distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia, rendendo pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.

Il nuovo comma 2-quater (introdotto sempre con il comma 5-bis dell'articolo in analisi), in deroga alla disciplina finora esaminata, prevede che le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese (c.d. grandi imprese non quotate) possono rinunciare alla nomina dello sponsor; in particolare, ai sensi del nuovo comma 2-quinquies, si può derogare alla detenzione da parte dello sponsor della percentuale dei titoli emessi (comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, o da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione.

Infine con il nuovo comma 2-sexies (introdotto con il nuovo comma 5-bis dell'articolo all'esame) si prevede la deroga alla certificazione di bilancio (comma 2-bis, lettera c) qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, o da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi; in tal caso la cambiale non può avere durata superiore a diciotto mesi.

Il successivo comma 7 introduce il nuovo comma 1-bis all'articolo 1 della citata legge n. 43/1994, con cui si autorizza l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata con l'obiettivo di favorirne la circolazione, lo scambio e la liquidabilità tra gli operatori del mercato; tale emissione è condizionata ad una richiesta, da inviarsi alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente una serie di dati relativi all'emissione delle cambiali finanziarie in argomento, nonché la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali in discorso. Con il medesimo comma si dispone l'esenzione delle cambiali finanziarie dall'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, ferma restando l'esecutività del titolo.

I successivi commi da 8 ad 10 provvedono ad allineare il regime fiscale delle obbligazioni, delle cambiali finanziarie e dei titoli simili emessi da società non quotate a quello più favorevole delle società quotate.

In particolare il comma 8 uniforma il trattamento fiscale della deducibilità degli interessi passivi fra le emissioni delle obbligazioni e le cambiali finanziarie emesse da società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione diverse dalle banche e dalle micro-imprese, e la normativa vigente prevista per le società quotate³² qualora le obbligazioni e i titoli simili siano sottoscritti da investitori qualificati, che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente.

³¹ Per attivo corrente si intende l'ammontare delle attività risultanti in bilancio con scadenza entro l'anno.

³² In particolare la deduzione degli interessi passivi avviene nei limiti del 30% dell'Ebitda (è un margine reddituale che misura l'utile di un'azienda prima degli interessi, delle imposte, delle tasse, delle componenti straordinarie, delle svalutazioni e degli ammortamenti) risultante dall'ultimo bilancio approvato e conseguentemente si prevede la totale deducibilità degli interessi passivi in luogo della prevista deducibilità (art. 3, comma 115 della legge n. 549/1995).

Il comma 9, che sostituisce il previgente articolo 1 del D.Lgs. n. 239/1996, prevede che anche le società non quotate potranno avvalersi dell'esenzione dall'applicazione della ritenuta sugli interessi ed altri proventi corrisposti sulle obbligazioni, sulle cambiali finanziarie e titoli simili (attualmente pari al 20 per cento), qualora tali titoli siano ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

Il comma 13 prevede la deducibilità fiscale degli oneri per l'emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli simili, nell'esercizio in cui vengono sostenuti indipendentemente dal criterio adottato di imputazione a bilancio.

Il comma 16 ricalca in pieno le disposizioni contenute nel comma 5-bis, lettera b) dell'articolo all'esame, concernente il possesso nel portafoglio dello sponsor di una quota, proporzionale all'ammontare dell'emissione, dei titoli emessi.

I commi da 19 a 25 riguardano l'introduzione delle nuove obbligazioni partecipative subordinate, le cui emissioni rientrano tra le emissioni obbligazionarie, ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge ed hanno una durata non inferiore a trentasei mesi (l'originaria stesura parlava di 60 mesi), prevedono clausole di subordinazione e di partecipazione agli utili d'impresa. Nello specifico la clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente, mentre la clausola di subordinazione definirà i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società. Tali obbligazioni saranno assoggettate alla disciplina del codice civile che le assimila a strumenti di patrimonializzazione e potranno prevedere una remunerazione in parte fissa e in parte variabile.

Alla luce del comma 21 si evidenzia che il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (che rappresenta la parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al tasso ufficiale di riferimento pro tempore vigente. La società emittente si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (e questa rappresenta la parte variabile della remunerazione). La somma commisurata al risultato economico dell'esercizio è proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative in circolazione e capitale sociale aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il comma 24 prevede che nel caso di emissione di obbligazioni partecipative subordinate soggette al vincolo di non distribuzione del capitale sociale, la componente variabile del corrispettivo costituisca oggetto di specifico accantonamento per oneri nel conto economico; pertanto esso si configura come un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi è computabile in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Quindi ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

Infine, il provvedimento, con il comma 26 modifica l'art. 2412 del codice civile prevedendo che i limiti all'emissione per le società per azioni fissati dallo stesso articolo al primo comma (limite pari al doppio del patrimonio netto) ed al secondo comma (superamento del limite se le obbligazioni sono sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) non trovano applicazione nel caso di emissioni obbligazionarie destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

La RT annessa al provvedimento originario si presenta compatibile con la nuova formulazione dell'articolo come risultante dalle modifiche apportate dalla Camera, pur ponendo le dovute cautele per le parti modificate, essendo rimasta inalterata la sostanza delle disposizioni in essa contenute.

Infatti la RT originaria quantifica separatamente gli effetti relativi al comma 8 concernente la deducibilità totale degli interessi sulle obbligazioni e titoli similari, ai commi 9 e 10 riguardanti l'esenzione dalla ritenuta alla fonte di cui al D.Lgs. n. 239/1996 (esenzione per i c.d. grandi emittenti) ed ai soppressi commi 2 e 3, sostituiti dai nuovi commi *5-bis* e *5-ter*, e il comma 7 in materia di trattamento fiscale della cambiale finanziaria.

Per quanto attiene il punto relativo alla totale deducibilità degli interessi passivi sulle obbligazione la RT utilizza i dati tratti dal quadro RF, rigo RF16, colonna 2, dove si dichiarano anche gli interessi passivi indeducibili ai sensi del richiamato articolo 3, comma 115 della legge n. 549/1995.

Tale dato ammonta a circa 34 mln di euro, a cui corrisponde una perdita di gettito massima teorica pari a circa 7,4mln di euro, che ripartita in 5 anni (che rappresenta l'ipotizzata durata media delle obbligazioni) genera una perdita di gettito, in termini di competenza, pari a 1,5 mln di euro per l'anno 2012, a 3 mln di euro per l'anno 2013 e a 4,4 mln di euro per l'anno 2014.

In termini di cassa, per effetto del meccanismo di saldo acconto la perdita di gettito è pari a 2,6 mln di euro per l'anno 2013 e di circa 4,1 mln di euro nel 2014.

Per quanto attiene la quantificazione relativa all'esenzione dalla ritenuta alla fonte, l'elaborazione si basa sui dati provvisori tratti dal modello UNICO 2011, società di capitali, quadro RZ per ottenere il dato relativo agli intereressi sulle obbligazioni emesse da soggetti non quotati e non esercenti attività creditizia.

E' emerso che gli interessi corrisposti ai percettori residenti sono pari a circa 393,9 mln di euro (373,9 mln di euro + 20 mln di euro), mentre quelli ai percettori non residenti sono pari a circa 3,2 mln di euro. La RT assume poi delle ipotesi relative: alla durata media delle emissioni obbligazionarie che viene indicata in cinque anni, al peso del 50 per cento relativo all'anno 2012 quale primo anno di applicazione della norma in esame, alla stima dei percettori non residenti che si

identificano in tutti coloro che hanno scontato una ritenuta del 10 per cento, al valore delle ritenute da attribuire ai percettori lordisti³³.

Applicando tutte queste variabili e considerando il meccanismo di saldo e acconto, ottiene una perdita di gettito pari a circa 7,1 mln di euro per l'anno 2012 (ripartita in 7 mln di euro per i percettori residenti e in 0,06mln di euro per i percettori non residenti), a circa 9mln di euro per l'anno 2013 (ripartita in 8,8 mln di euro per i percettori residenti e in 0,18 mln di euro per i percettori non residenti) e a circa 3,8 mln di euro per l'anno 2014 (ripartita in 3,5 mln di euro per i percettori residenti e in 0,3 mln di euro per i percettori non residenti).

Per quanto infine concerne la stima del minor gettito ascrivibile al trattamento delle cambiali finanziarie, uniformato a quello delle obbligazioni societarie, la stima si basa sostanzialmente su un'elaborazione di dati provvisori tratti dal modello UNICO 2011, quadro RZ³⁴ per ricavare il dato relativo agli interessi sulle cambiali finanziarie³⁵ che, ai fini della quantificazione in esame, sono pari a circa 11,4 mln di euro annui.

Le ipotesi adottate nella stima sono le seguenti: nei confronti dei percettori lordisti residenti si ha un effetto finanziario negativo a causa della abolizione della ritenuta d'acconto (salvo il recupero di gettito in sede di saldo), si assume una durata media delle cambiali finanziarie di un anno e che gli effetti finanziari relativi ai percettori esteri siano del tutto trascurabili.

Ciò posto la misurazione delle variazioni finanziarie è pari a un minor gettito per l'anno 2012 di circa 1mln di euro, per l'anno 2013 si ha un maggior gettito, considerando il meccanismo di saldo e acconto ed il recupero sulle imposte dirette, pari a circa 0,75 mln di euro mentre per l'anno 2014 si ha un effetto finanziario nullo in quanto il meccanismo in esame entra a regime.

³³ Sono lordisti i soggetti che, a differenza dei nettisti, possono incassare al lordo, cioè senza ritenuta fiscale o imposta sostitutiva gli interessi e gli altri frutti su titoli di Stato, obbligazioni emesse dalle banche e da società quotate nei mercati regolamentati con scadenza non inferiore a 18 mesi. Sono lordisti le società di persone, quelle di capitali, gli enti pubblici e privati che svolgono attività commerciale, i fondi comuni di investimento aperti e chiusi, le SICAV, le gestioni patrimoniali individuali che hanno optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione e le stabili organizzazioni di società non residenti.

³⁴ Da essi risulta che gli interessi sulle cambiali finanziarie, qui disciplinate, sono pari a circa 11,4mln di euro annui.

³⁵ La RT specifica che dati relativi agli interessi sulle cambiali finanziarie sono rinvenibili anche sul quadro SH del modello 770, ma poiché in esso i casi sono residuali, li esclude dalla quantificazione in esame e prende per validi i soli dati tratti dal quadro RZ del modello UNICO.

Complessivamente gli effetti finanziari di minor gettito sono esposti nella seguente tabella:

<i>(milioni di euro)</i>			
Entrate	2012	2013	2014
Totale deducibilità degli interessi passivi per le nuove emissioni	0	- 2,6	- 4,1
Abolizione ritenuta per le nuove emissioni – Percettori residenti	- 7,0	- 8,8	- 3,5
Abolizione ritenuta per le nuove emissioni – Percettori non residenti	- 0,06	- 0,18	- 0,3
Abolizione rit. nuove emissioni camb. finanziarie	- 1	+ 0,75	0
TOTALE	- 8,1	- 10,8	- 7,9

Il prospetto riepilogativo evidenzia che per l'anno 2015 per tutti i saldi la perdita di gettito sarà pari a 9,4 mln di euro, per l'anno 2016 sarà di 11mln di euro e a decorrere dall'anno 2017 sarà pari a 12,6 mln di euro (si rammenta che la RT ipotizza un periodo medio delle emissioni di strumenti finanziari pari a 5 anni).

Al riguardo, in linea generale non si hanno osservazioni sull'impostazione metodologica a base della stima presentata, pur in mancanza dell'indicazione dell'anno a cui si riferiscono i dati tratti dal modello UNICO per la quantificazione dell'onere della deducibilità degli interessi passivi (articolo 8).

Per quanto attiene le cambiali finanziarie occorre rilevare che l'ampliamento a 36 mesi della possibile loro scadenza potrebbe implicare lo slittamento dell'imposizione della plusvalenza realizzata, con conseguente variazione in termini di cassa delle entrate erariali attese.

In più la nuova modalità di emissione dematerializzata delle cambiali finanziarie in argomento potrebbe generare minor gettito tributario poiché, ai sensi della disposizione contenuta nel comma 7 dell'articolo in esame, sono esenti dalla vigente imposta di bollo (pur mantenendo inalterata l'esecutività del titolo), pari allo 0,1 per mille dell'ammontare emesso; la RT nel merito si esprime evidenziando la ridotta diffusione degli strumenti finanziari in parola e pur ipotizzando un effetto di piena sostituzione con le cambiali emesse in forma cartacea, stima una perdita di gettito di importo non rilevante. Il punto merita un approfondimento da parte del Governo e, in

un'ottica prudenziale, sarebbe stato preferibile quantificare la possibile perdita di gettito.

Con riferimento invece alle disposizioni contenute nel comma 5-*bis*, lettera c) si dispone che i soggetti beneficiari delle nuove norme, essenzialmente le imprese non quotate, dovranno assoggettare l'ultimo bilancio a revisione contabile. Attualmente non tutte le imprese non quotate sottopongono a revisione il proprio bilancio, ma in virtù della nuova disciplina, qualora vogliano emettere gli strumenti finanziari in esame dovranno adempiere a tale obbligo. Quindi, a parità di condizioni, ci sarà un incremento delle componenti negative di reddito a titolo di oneri per revisione con conseguente erosione della base imponibile e quindi minor gettito a titolo di imposte dirette ed IRAP. Tale minor gettito potrebbe peraltro esser compensato dal maggior gettito dovuto all'incremento delle componenti positive di reddito delle società di revisione.

Per quanto attiene poi l'obbligo dello sponsor, previsto dal comma 5-*bis*, lettera a), dell'articolo in esame, se ne evidenzia l'aspetto concernente il costo che le aziende dovranno sostenere al fine di collocare i propri titoli; è verosimile ipotizzare un costo di emissione che le imprese emittenti sopporteranno con conseguenti maggiori oneri di natura gestionale (altrimenti non presenti) che avranno come diretta conseguenza, *rebus sic stantibus*, una diminuzione della base imponibile con diminuzione di gettito a titolo di imposte dirette ed IRAP che la RT non considera. Come in precedenza, tale minore base imponibile potrebbe corrispondere ad un incremento del fatturato degli sponsor. Su tale punto sarebbe interessante acquisire chiarimenti dal Governo, in considerazione del fatto che i soggetti sponsor potrebbero essere anche banche aventi sede legale in un stato extracomunitario^{36 37}.

³⁶ Sul punto la norma parla di "succursale" costituita nel territorio della Repubblica, senza far riferimento alcuno alla fattispecie della stabile organizzazione, la cui qualifica consente di imputare correttamente il reddito prodotto nel paese in cui essa opera.

³⁷ Sempre poi in tema di sponsor altro punto su cui riflettere è la possibilità che tali soggetti possano classificare l'emittente degli strumenti finanziari in esame, dando un giudizio sulla categoria di rischio (una sorta di rating) identificata in base alla qualità creditizia dell'impresa emittente. Da ciò ne potrebbe derivare un possibile stato di conflitto di interessi che riguarda il soggetto che pubblica il rating e contemporaneamente svolge il ruolo di collocatore dei titoli finanziari; sono recenti i casi in cui il rating è stato strumentalizzato nell'interesse della banca stessa o di alcuni clienti per attività speculative (valga per tutti il caso Parmalat), per cui si renderebbe determinante garantire la neutralità di interessi tra società di rating e società che gestisce l'emissione degli strumenti in questione, al fine di evitare situazioni di non controllo effettivo della qualità del debito che circola all'interno ed all'esterno della Nazione.

Andrebbero, inoltre, analizzati gli effetti di cassa derivanti dalla disposizione contenuta nel comma 13 in cui si prevede la deducibilità fiscale degli oneri per l'emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli simili nell'esercizio nel quale vengono sostenuti, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio adottato.

Questo aspetto modifica il vigente criterio di imputazione dettato dall'articolo 109, comma 4 del TUIR secondo cui rilevano solo i componenti negativi di reddito che sono transitati dal conto economico e nella misura in cui risultano in esso imputati; infatti dalla lettera della norma in esame sembra evincersi la possibilità di dedurre le spese di emissione del prestito integralmente dal reddito di periodo e quindi, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio civilistico (quest'ultimo potrebbe prevederne la ripartizione in più esercizi). Tale disposizione implica una modifica alla vigente normativa i cui effetti finanziari in termini di gettito andrebbero adeguatamente quantificati.

Un'ulteriore considerazione va fatta con riferimento alla disposizione contenuta nel comma 24 dell'articolo in esame; in esso è previsto che se l'emissione degli strumenti finanziari contempla la clausola di subordinazione e vincola l'emittente a non distribuire capitale per tutta la durata dell'emissione, gli oneri finanziari corrispondenti alla parte variabile del corrispettivo rappresentano *ope legis* un costo e sono deducibili dall'imponibile fiscale a fini IRES; ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati dalla somma di detti oneri.

Si rammenta che gli interessi pagati sulle obbligazioni acquistano la natura di interessi passivi sottoposti alla deducibilità parziale di cui all'articolo 96 del TUIR³⁸. L'articolato in esame ora non sembra riconoscere più agli effetti fiscali la natura di interessi passivi alla parte variabile del corrispettivo, ma la individua come componente negativo oggetto di specifico accantonamento nel conto economico della società emittente.

Tale interpretazione sembrerebbe quindi modificare i dati su cui si calcola attualmente il c.d. pro-rata patrimoniale di indeducibilità

³⁸ L'articolo 97 del TUIR disciplina il pro rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi specificamente riferito all'ipotesi in cui l'impresa possiede delle partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR.

degli interessi passivi di cui al citato articolo 96 del TUIR, offrendo la possibilità, da un lato, di dedurre integralmente la parte variabile del corrispettivo delle obbligazioni in esame (in quanto non si configurano più qualitativamente come “interessi passivi”) e dall’altro di aumentare in via assoluta la deducibilità degli interessi passivi (infatti la parte variabile non più configurabile come interesse passivo viene esclusa dal calcolo per la determinazione della quota deducibile nell’anno).

Anche in tali ipotesi andrebbero considerati gli effetti in termini di variazione del gettito.

Per tali questioni si chiedono chiarimenti al Governo.

Articolo 32-bis ***(Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa)***

L’articolo in argomento è stato introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati; con esso al comma 1 viene prevista, in esecuzione alla facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010, la possibilità di applicare il regime IVA per cassa in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi con volume d’affari non superiore a 2 mln di euro.

Per essi l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e corrispondentemente l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi in favore del fornitore. Per gli altri soggetti che non effettuano l’opzione, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione anche se il corrispettivo non sia stato ancora pagato. L’imposta è esigibile in ogni caso dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tale limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Tale opzione non è concessa ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA, ed ai soggetti che applicano l’imposta mediante l’inversione contabile³⁹.

L’opzione, ai sensi del comma 2, si esercita mediante modalità che verranno successivamente individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Sulle fatture emesse, ai sensi del comma 3, deve essere apposta specifica annotazione.

Sarà poi un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a stabilire le disposizioni di attuazione dell’articolo all’esame (comma 4).

Si provvede poi, con il comma 5, all’abrogazione dell’articolo 7 del decreto-legge n. 185/2008 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in argomento, così come individuata con il decreto di cui al precedente comma 4.

³⁹ L’inversione contabile, o *reverse charge* è un particolare meccanismo di applicazione dell’IVA, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente o prestatore.

Il comma 6 quantifica l'onere derivante dalla disposizione in esame pari a 11,9 mln di euro per l'anno 2012 e a 500mila euro a decorrere dall'anno 2013 e fornisce apposita copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10 della legge n. 488/1999⁴⁰.

Infine ai sensi del comma 7 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo si evidenzia in prima battuta, che la norma individua l'onere e la relativa copertura senza peraltro fornire alcun riferimento numerico o informativo che ne consenta una puntuale verifica della congruità.

Nel merito si rammenta che il regime che ora si abroga (articolo 7 del decreto-legge n. 185/2008) prevedeva l'opzione per l'IVA per cassa, da parte di un più ristretto numero di soggetti, in particolare quelli con volume d'affari fino a 200mila euro; inoltre il cedente effettuava il versamento per cassa, al ricevimento del pagamento, mentre la detrazione la effettuava per competenza a prescindere dall'esecuzione dei pagamenti; invece il cessionario effettuava la detrazione per cassa solo previo pagamento del fornitore che aveva optato per il regime IVA di cassa.

L'articolo all'esame invece, in esecuzione alla facoltà accordata dalla citata direttiva 2010/45/UE⁴¹, modifica il vigente regime dell'IVA per cassa; tuttavia per comprendere in pieno la portata delle modifiche qui introdotte, è bene evidenziare che la direttiva in argomento prevede che il cedente effettui il versamento dell'IVA per cassa al ricevimento del pagamento da parte del cliente e la detrazione IVA per cassa solo previo pagamento del fornitore; invece l'acquirente effettua la detrazione per cassa solo previo pagamento del fornitore che ha optato per il regime di cassa.

Per contro, almeno ad una prima interpretazione, sembra evincersi che il nuovo regime opzionale qui all'esame, che si applica ai

⁴⁰ Ci si riferisce al gettito derivante dai canoni di concessioni radiotelevisive pubbliche e private.

⁴¹ La direttiva, in sintesi così recita: Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro di un regime opzionale, che il diritto a detrazione di un soggetto passivo IVA sia posposto fino al pagamento dell'IVA, al suo fornitore/prestatore, relativa ai beni ceduti o servizi resi a detto soggetto passivo. Gli Stati membri che applicano il regime opzionale in argomento fissano, per i soggetti passivi che optano per tale regime nel loro territorio, una soglia che non può essere superiore a 500.000 euro o al controvalore in moneta nazionale. Gli Stati membri possono, previa consultazione del comitato IVA, applicare una soglia fino a 2.000.000 di euro o al controvalore in moneta nazionale.

soggetti con volume d'affari non superiore a 2mln di euro, si conforma in pieno alla direttiva comunitaria circa il versamento per cassa dell'IVA al momento del ricevimento del pagamento da parte del cliente con la connessa detrazione IVA per cassa solo previo pagamento del fornitore, mentre in tutti gli altri casi in cui i soggetti non abbiano optato per il regime in parola il diritto alla detrazione per l'acquirente sorge al momento di effettuazione dell'operazione a prescindere dal pagamento del corrispettivo.

Quindi sembrerebbe essere rimasta la possibilità per gli altri soggetti che non optano per il regime in esame, di detrarre l'IVA a prescindere dal momento del pagamento del fornitore il quale invece, può aver effettuato l'opzione. In tal modo sembra determinarsi un'asimmetria nelle operazioni di versamento e detrazione dell'IVA che potrebbe comportare problemi di natura finanziaria⁴² che andrebbero opportunamente valutati e stimati nonché problemi di mancato rispetto delle regole comunitarie che prevedono, così come visto, che vi sia perfetta coerenza di principi nelle operazioni di versamento e detrazione dell'IVA nel caso di opzione per il regime di cassa.

In tal senso si chiedono pertanto chiarimenti al Governo al fine di conoscere le modalità applicative e le variabili di calcolo utilizzate, che hanno condotto alla quantificazione proposta nell'articolato.

Occorre evidenziare che una quantificazione si rende necessaria proprio in considerazione del fatto che la norma in esame attribuisce un diritto soggettivo garantito potenzialmente a tutti i contribuenti che sono al di sotto della soglia dei 2 mln di euro e che dalle notizie apparse sulla stampa specialistica⁴³ tale platea si aggira, secondo stime Unioncamere evidenziate dal relatore Vignali, in circa 4,4 milioni di imprese, che rappresentano il 96,9 per cento del totale. Tale dato obbliga quindi ad una riflessione approfondita anche perché la precedente RT annessa al citato decreto-legge n. 185/2008, pur nella diversità di alcuni aspetti, chiariti in precedenza, si rivolgeva ad una platea di soggetti molto più limitata rispetto a quella interessata dalla

⁴² Si pensi al caso in cui l'acquirente che non ha optato detragga al momento dell'effettuazione dell'operazione l'IVA a credito, mentre il venditore che ha optato per il regime in analisi versi l'IVA all'erario al momento dell'effettivo pagamento; è evidente che in tal caso si avrà per l'erario un anticipo della detrazione rispetto al versamento dell'IVA con possibili riflessi di natura finanziaria che andrebbero opportunamente analizzati e quantificati.

⁴³ Si veda l'articolo del sole 24 ore del 24/07/2012 di C. Fotina: "Passera: pochi fondi sullo sviluppo, il lavoro sarà lungo".

disposizione in argomento e ciò nonostante quantificava il minor gettito per il solo primo anno (in quanto comunque l'imposta diviene esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione) di circa 157 mln di euro.

Per quanto attiene poi l'onere a decorrere dall'anno 2013 pari a 500 mila euro si evidenzia che esso si riferisce, per la motivazione su esposta dell'esigibilità IVA entro un anno dall'effettuazione dell'operazione, esclusivamente alle fattispecie in cui il cessionario o il committente, siano assoggettati a procedure concorsuali (per essi non si applica il limite annuale previsto dal comma 1 dell'articolo in esame). Anche in tal caso, essendo la platea molto più numerosa rispetto a quella relativa al precedente provvedimento contenuto nel citato articolo 7 del decreto-legge n. 185/2008⁴⁴ e considerando il periodo di crisi attuale e quindi la verosimile ipotesi di un incremento nel numero di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, si ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed informazioni che possano consentire di verificare la congruità dell'onere stimato nell'articolato e possano scongiurare situazioni di sottostima del minor gettito atteso.

Capo III Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali

Articolo 33 *(Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale)*

La relazione illustrativa al ddl iniziale riferisce che il dispositivo è nel suo complesso volto a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, superando le criticità emerse in sede applicativa e promuovendo l'emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell'imprenditore. In linea con i principi ispiratori delle recenti riforme della disciplina fallimentare, l'opzione di fondo che orienta l'intervento è quella di incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino.

In particolare, i più gravi disincentivi al tempestivo accesso delle imprese in crisi alle procedure di concordato preventivo e ai procedimenti di omologazione degli accordi di ristrutturazione possono essere così riassunti: 1) l'insufficiente protezione del debitore durante la preparazione del piano di ristrutturazione; le criticità connesse al finanziamento dell'attività del debitore durante la preparazione del piano o la negoziazione dell'accordo (c.d. finanza interinale); 2) la mancanza di una disciplina specifica che faciliti il concordato con continuità

⁴⁴ Si rammenta che per tali fattispecie la RT cifrava in circa 31mln di euro annui il minor gettito.

aziendale, soprattutto prevedendo la continuazione dei contratti in corso; 3) l'assenza di una specifica disciplina dei requisiti di indipendenza del professionista attestatore nominato dal debitore, di cui all'articolo 67, lettera d), che trova applicazione anche in caso di concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione; 4) l'operatività della causa di scioglimento per perdita del capitale e degli obblighi di capitalizzazione anche nel corso del procedimento per l'omologazione del concordato preventivo non finalizzato alla liquidazione e, soprattutto, del procedimento per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Questi, in sintesi, come tratteggiati dalla relazione illustrativa, i tratti salienti degli interventi approntati al fine di superare le criticità rilevate.

- Indipendenza del professionista ed esenzione da revocatoria.

Con le modifiche di cui alla lettera a) dell'articolato si sostituisce la lettera d) del terzo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare prescrivendo, anche mediante il rinvio alle cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci (art. 2399 c.c.), che il professionista designato dal debitore deve essere indipendente, cioè non deve essere legato a quest'ultimo da rapporti personali o di lavoro e, più in generale, non deve nutrire alcun interesse all'operazione di risanamento (in tal modo rimarcando la necessaria autonomia del professionista anche dai creditori).

L'integrazione apportata alla Camera dei Deputati prevede che non siano assoggettati ad azione revocatoria anche gli immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

Inoltre, con la lettera a-bis), all'articolo 69-bis si integra la lettera e) del terzo comma dell'articolo 67, prevedendo espressamente il non assoggettamento all'azione revocatoria fallimentare degli atti, pagamenti e garanzie legalmente poste in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo e anche prima dell'ammissione alla procedura: la norma deve essere letta congiuntamente al nuovo ultimo comma dell'articolo 161 (punto 4 della lettera b) dell'articolato), che prevede la prededucibilità dei crediti dei terzi sorti da atti di straordinaria ed ordinaria amministrazione legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso; lo scopo della norma è quello di promuovere la continuazione aziendale, incentivando i terzi a contrarre con l'impresa in crisi.

Alla Camera è stato poi inserito il punto 2), laddove, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: « Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese »;

Alla lettera a-ter), aggiunta anch'essa alla Camera dei Deputati, all'articolo 72, ottavo comma, della legge fallimentare sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente »

- Domanda di concordato anticipata e atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Con la lettera b) dell'articolato si dà all'imprenditore, sul modello del *chapter 11* del *Bankruptcy Code* americano, la facoltà di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di

produrre contestualmente alla stessa la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione richiesta dal secondo e terzo comma dell'articolo 161. La modifica del punto 4) disposta alla Camera ha inoltre stabilito che l'imprenditore possa depositare domanda di concordato solo allegando i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Al momento del deposito del ricorso è il giudice che assegna al debitore un termine, compreso tra 60 e 120 giorni, per integrare il ricorso. In questo modo si consente al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato e si impedisce che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza. Gli effetti protettivi del patrimonio sono mantenuti anche qualora il debitore, in luogo della proposta e del piano, presenti domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione raggiunto con i creditori (facilitato dalla maggior forza negoziale di cui l'imprenditore dispone proprio grazie agli effetti prodotti dal deposito della domanda di concordato). Si precisa, inoltre, che il debitore può, anche prima del provvedimento di apertura della procedura di concordato, compiere gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del Tribunale, anche quelli di straordinaria amministrazione, con conseguente prededucibilità dei crediti dei terzi sorti a seguito del regolare compimento di tali atti. In tal modo si spingono i terzi a contrarre con l'imprenditore in concordato, promuovendo la prosecuzione dell'attività produttiva.

Qualora nel termine assegnato dal giudice il debitore non deposita la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 161 si applica l'articolo 162 con conseguente possibile apertura della procedura fallimentare.

Le modifiche disposte nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, hanno poi previsto che con il decreto di cui al sesto comma dell'articolo 161 della legge fallimentare, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

La domanda di cui al sesto comma dell'articolo 161 è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Si prevede inoltre che fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;

- Effetti della domanda di concordato rispetto ai terzi.

Con le lettere *c)* e *h)* dell'articolo si risolve l'attuale difetto di coordinamento tra l'articolo 168 e l'articolo 184 L.F. in punto di estensione soggettiva degli effetti del concordato. Il contrasto è risolto prevedendo al quinto comma dell'art. 161 la pubblicazione obbligatoria e *ex officio* della domanda per concordato preventivo, ivi compresa quella anticipata, e individuando nel momento della suddetta pubblicazione il confine tra creditori concorsuali e non. Il periodo aggiunto all'ultimo comma dell'art. 168 dispone, poi, l'inefficacia rispetto ai creditori concordatari delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni antecedenti al deposito della domanda di concordato, disinnescando la corsa dei creditori dell'imprenditore in crisi a costituirsi cause di prelazione, spesso causa del mancato raggiungimento di soluzioni negoziali di risanamento.

- *Contratti in corso di esecuzione.*

Con la lettera *d)* dell'articolato si introduce nel sistema del concordato preventivo una disciplina dei contratti in corso di esecuzione, finora assente. In particolare si prevede che, previa autorizzazione del Tribunale, il debitore può sciogliersi dai contratti in corso qualora ciò facilita la risoluzione della crisi: è tipico il caso in cui l'imprenditore in crisi si espone a maggiori costi rispettando l'impegno negoziale assunto, piuttosto che sottrarsi ad esso e risarcire la controparte per i danni subiti. Il terzo contraente del debitore in crisi avrà diritto ad un indennizzo la cui misura è parametrata, in conformità alle scelte adottate nella vigente disciplina inglese e francese, al risarcimento del danno da inadempimento. Tale credito è, diversamente da quanto accade per i crediti di cui agli artt. 72 ss. L.F., attratto nel regime del concorso tra i creditori. La facoltà di scioglimento è preclusa per i rapporti di lavoro subordinato, di locazione e fondati su contratto preliminare di compravendita d'immobile abitativo trascritto.

Con la lettera *d-bis)*, aggiunta nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, all'articolo 178 della legge fallimentare sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti »;

2) al terzo comma, le parole: « senza bisogno di avviso » sono sostituite dalle seguenti: « dandone comunicazione »;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente: « I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale »;

Con la lettera *d-ter)*, anch'essa inserita alla Camera dei Deputati, all'articolo 179, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto »;

La lettera *d-quater)* modifica infine l'articolo 180, quarto comma, laddove la parola: « contesta » è sostituita dalle seguenti: « ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano »;

- *Accordi di ristrutturazione.*

Con la lettera *e)* dell'articolato si modifica l'art. 182 *bis* in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo, in particolare, l'obbligo dell'integrale anziché del regolare pagamento dei creditori estranei, i quali sono assoggettati ad una moratoria legale di 120 giorni dall'omologazione, ove titolari di crediti scaduti a quella data, e dalla scadenza, se successiva. In questo modo si consente al debitore in crisi di poter beneficiare del c.d. scaduto fisiologico. Simmetricamente con la scelta adottata nel sesto comma dell'art. 161, si consente al debitore che ha depositato una proposta di accordo ai sensi del sesto comma dell'art. 182-*bis* non solo di depositare un accordo diverso da quello annunciato nella proposta, ma

anche di presentare una domanda di concordato preventivo, anche anticipata, conservando gli effetti protettivi già prodottisi.

Con la lettera *e-bis*), aggiunta nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, all'articolo 182-*quater* della legge fallimentare sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: « da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, » sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato »;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« In deroga agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo »;

4) il quarto comma è abrogato;

5) al quinto comma, le parole: « ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori » sono sostituite dalle seguenti: « al secondo comma, i creditori, anche se soci, »;

-Finanza interinale.

Con la lettera f) dell'articolo si interviene per risolvere una delle criticità del sistema vigente che maggiormente impedisce la tempestiva risoluzione delle crisi di impresa. Si tratta della sostanziale inesistenza di un mercato della finanza interinale dovuta, soprattutto, alla circostanza che i finanziatori non possono sapere se il loro credito godrà o meno del beneficio della prededuzione sino ad un momento molto avanzato del procedimento di ristrutturazione. L'intervento è ispirato ai *first day orders del Bankruptcy Code* statunitense e consiste nel riconoscere al debitore che ha depositato una domanda ex artt. 161, primo o sesto comma, e 182-*bis*, primo o sesto comma, la facoltà di richiedere subito al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili e a pagare i fornitori anteriori le cui prestazioni siano funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa. La richiesta di autorizzazione può riguardare anche rapporti di finanziamento non ancora oggetto di trattative. Il Tribunale accorda o meno la predetta autorizzazione sulla base delle risultanze della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lettera d), che il debitore deve produrre, e, ove occorra, assunte sommarie informazioni. I finanziamenti e i pagamenti possono essere autorizzati sempre che siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori concorsuali (in tal modo si ribadisce che la continuità aziendale non è un valore in sé, ma soltanto in quanto strumentale alla soddisfazione dell'interesse del ceto creditorio). In costanza di procedimento per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione l'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori provoca l'esenzione dall'azione revocatoria fallimentare.

-Perdita del capitale della società in crisi.

Sempre con la lettera f) dell'articolato si introduce un importante incentivo alla risoluzione delle situazioni di crisi di impresa, rappresentato dalla non operatività in costanza dei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione degli obblighi di capitalizzazione della società in perdita e, soprattutto, della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale. La norma recepisce un orientamento interpretativo diffuso in tema di concordato preventivo (per la verità formatosi soprattutto con riguardo al concordato liquidatorio piuttosto che rispetto a quello con continuità aziendale) ma lo estende anche al procedimento di ristrutturazione di cui all'art. 182 *bis*, commi primo e sesto. Naturalmente, al momento dell'omologazione gli obblighi di capitalizzazione saranno evasi proprio per effetto del piano o dell'accordo di ristrutturazione.

-Concordato con continuità aziendale.

Con la lettera h) dell'articolato si introduce una disciplina di favore per i piani di concordato preventivo finalizzati alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Si riconosce al debitore la possibilità di prevedere nel piano una moratoria sino ad un anno per il pagamento dei creditori muniti di cause legittime di prelazione e si esclude la risoluzione dei contratti pendenti a causa dell'ammissione alla procedura di concordato e nonostante l'esistenza di patti contrari (l'inefficacia riguarderà evidentemente anche i patti che fanno assurgere a causa risolutiva del rapporto contrattuale il mero deposito della domanda di concordato, almeno sino al momento della produzione del piano). Viene espressamente previsto che l'ammissione alla procedura di concordato con continuità non impedisce la continuazione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, purché un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 lettera d) attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell'impresa. In deroga alle regole di esclusione di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici, si prevede inoltre che l'impresa in concordato con continuità può partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, purché presenti in gara una relazione di un professionista indipendente sulla proprie capacità di adempimento e sempre che, a garanzia degli interessi della stazione appaltante, il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 codice contratti pubblici e, ove partecipi in ATI con altre imprese in bonis, non rivesta il ruolo di mandatario.

In seguito alle modifiche apportate alla Camera dei Deputati, si prevede che il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

-Sanzione penale.

Con la lettera l) dell'articolato è stata inserita una norma penale volta ad incriminare il professionista, designato dal debitore, che nel corpo delle relazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182 *bis*, 182 *quinquies* e 186 *bis*, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti. È previsto un aumento di pena per i casi in cui il professionista adotti tali condotte omissive e commissive per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, ovvero se tali comportamenti cagionino un danno ai

creditori. La sanzione penale prevista è necessaria per saldare i meccanismi di tutela e bilanciare adeguatamente il ruolo centrale riconosciuto al professionista attestatore nell'intero intervento normativo. Peraltro, tale soluzione si impone per evitare asimmetrie irragionevoli, in ottica costituzionale, rispetto alla rilevanza penale della condotta dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile che "rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore", a norma dell'articolo 19, secondo comma, della legge n. 3 del 2012.

La nuova disciplina trova applicazione ai procedimenti di concordato preventivo e di omologazione di accordi di ristrutturazione introdotti a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nonché ai piani di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) elaborati successivamente al predetto termine.

Con la lettera *l-bis*), inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, all'articolo 217-*bis*, comma 1, della legge fallimentare, laddove sono previsti i casi di esenzione dai reati di bancarotta, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-*quinquies*».

La RT al ddl iniziale si limita a riferire che i commi 4 e 5 non comportano nuovi o maggiori oneri, atteso che la vigente normativa fiscale consente già alle imprese interessate di attivare analoghe misure di favore pur senza dover attivare le nuove previsioni volte ad evitare situazioni di crisi industriali irreversibili.

Dal dispositivo sono attesi, al contrario, effetti favorevoli per il saldo finanziario dello Stato, in relazione al perseguito obiettivo di prosecuzione dell'attività produttiva delle imprese in crisi.

Al riguardo, pur non avendo specifiche osservazioni, considerato il tenore meramente ordinamentale delle norme in esame, appare comunque necessario un chiarimento diretto a confermare che, in particolare, dalle integrazioni introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, non conseguono comunque effetti finanziari di segno negativo a carico della finanza pubblica.

Capo IV

Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico

Articolo 34

(Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti)

Il comma 1 modifica il comma 4, dell'articolo 33, del decreto legislativo n. 28 del 2011, permettendo ai produttori di biocarburanti nazionali e comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione (da materie cellulosiche e ligno-cellulosiche ed alghe), e per

un periodo di tempo limitato al 31 dicembre 2014. Inoltre, si abbassa da 9 a 8 Giga-calorie il limite oltre il quale si matura il diritto a un certificato di immissione in consumo.

Il comma 2, nel modificare il comma 5, dell'articolo 33, del citato decreto legislativo, chiarisce che ai fini del "double counting" (riconoscimento di una premialità doppia), possono essere utilizzati solo quei "rifiuti e sottoprodotti" che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici. Si chiarisce, poi, che la loro provenienza e trasformazione in biocarburanti debba essere esclusivamente, per entrambe le tipologie, nazionale e comunitaria, al fine di impedire una massiccia importazione di rifiuti e sottoprodotti extra UE. Per favorire, poi, la filiera produttiva nazionale per i biocarburanti derivanti da materiali lignocellulosici, si chiarisce che non vi sono limiti di impiego ai fini del "double counting" anche se vengono prodotti a partire da rifiuti o sottoprodotti lignocellulosici.

Il comma 3 introduce una serie di commi aggiuntivi all'articolo 33, del citato decreto legislativo. In particolare:

- il comma *5-bis* prevede che le precedenti disposizioni rimangano in vigore fino al 31 ottobre 2012;
- il comma *5-ter*, fa un elenco esclusivo di sottoprodotti utilizzabili, a partire dal 1 novembre 2012, ai fini del "double counting";
- il comma *5-quater* prevede che il predetto elenco possa essere modificato con un decreto interministeriale;
- il comma *5-quinquies* pone un tetto del 20 per cento alla possibilità per gli operatori petroliferi di coprire l'obbligo di miscelazione dei biocarburanti attraverso l'impiego di rifiuti e sottoprodotti;
- il comma *5-sexies* attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, al Ministero dello sviluppo economico le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti che sono svolte fino al 31 dicembre 2012 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Gestore dei servizi energetici S.p.A. e di un comitato tecnico consultivo interministeriale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il comma *5-septies*, relativamente alla verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, elimina la previsione di oneri aggiuntivi a carico degli operatori economici. Si prevede anche il coordinamento tra il Gestore dei servizi energetici S.p.A. con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per assicurare il raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici.

I commi da 4 a 6 attribuiscono, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, al Ministero dello sviluppo economico la competenza a rilasciare l'autorizzazione a tutti i soggetti che intendono importare biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare faranno fronte alla competenza autorizzativa e alla pubblicazione sul rispettivo sito internet dell'elenco delle autorizzazioni ad invarianza d'oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 prevede che con decreto ministeriale possono essere aggiornate ed integrate le specifiche convenzionali dei carburanti e biocarburanti utilizzabili per adempiere all'obbligo di immissione di biocarburanti.

Il comma *7-bis* prevede che, al fine di garantire una maggiore efficienza delle infrastrutture energetiche nazionali e di contenere gli oneri indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità per l'energia

elettrica e il gas definisca le modalità per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica.

La RT, oltre a descrivere sinteticamente la norma, afferma che la stessa contiene misure per razionalizzare la filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti e per favorire il sistema produttivo nazionale e comunitario, rispetto ai prodotti finiti importati, tal quale, da paesi extra-comunitari. Conseguentemente, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso anche che sono state recepite le modifiche richieste dal MEF⁴⁵, relativamente a quanto disposto dal comma 7-*bis*.

Articolo 35 ***(Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)***

Il comma 1 riformula l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi in mare), prevedendo:

- la fissazione di un'unica fascia di rispetto, fino alle dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione per petrolio e gas (fermo restando il divieto di tali attività all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette).
- l'elevazione di 3 punti percentuali (dal 7 per cento al 10 per cento per il gas; dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio) delle aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione in mare devono corrispondere annualmente allo Stato. Tale maggior gettito è destinato al finanziamento delle attività di salvaguardia del mare e di sicurezza delle operazioni offshore da parte dei Ministeri competenti in materia.

Il comma 2 integra l'articolo 184, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo che, con decreto interministeriale, siano determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione applicabili ai siti appartenenti al demanio militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.

La RT afferma che la disposizioni relativa al comma 1, nel prevedere che le attività dei Ministeri competenti siano svolte

⁴⁵ Cfr. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio del Coordinamento Legislativo, Nota del 23 luglio 2012.

nell'ambito delle somme rispettivamente riassegnate, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 2, la RT afferma che si tratta di norma di carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente al comma 1, al fine di avere contezza degli effetti finanziari recati dalla norma, andrebbe fornita una stima delle entrate che si prevede di conseguire con l'incremento delle aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione in mare devono corrispondere annualmente allo Stato.

Con riferimento al comma 2, andrebbe chiarito se sussistono eventuali risvolti finanziari connessi alla rilevazione di valori soglia di contaminazione anche per i siti appartenenti al demanio militare o utilizzati dalle Forze armate. In particolare, andrebbe specificato se possano derivare oneri per la messa in sicurezza e la bonifica dei siti che eventualmente dovessero superare i livelli di contaminazione.

Articolo 36 ***(Semplificazione di adempimenti per il settore petrolifero)***

La norma nel modificare l'articolo 57 del decreto-legge n. 5 del 2012, prevede tra l'altro che:

- nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonché nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica;
- sia abbreviato da 180 a 90 giorni il termine per il rilascio dei provvedimenti amministrativi per apportare modifiche agli stabilimenti di lavorazione degli oli minerali;
- il Ministero dell'ambiente adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione dei carburanti.

Si introduce l'articolo 57-*bis* al decreto-legge n. 5 del 2012, stabilendo che le verifiche periodiche delle attrezzature a pressione non si applichino agli impianti di produzione a ciclo continuo e a quelli di fornitura di servizi essenziali.

A decorrere dal 2013, l'importazione di prodotti petroliferi da paesi non appartenenti all'UE è soggetta ad autorizzazione del MISE utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si dispone che non è più necessaria l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le pensiline di carico di benzina su autobotti all'interno dei depositi petroliferi che siano già adeguate alle prescrizioni del codice ambientale.

La RT, oltre a descrivere ampiamente la norma, afferma che la stessa, attesa la natura ordinamentale nonché la clausola di invarianza finanziaria, non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurata la compatibilità della norma in esame con l'ordinamento comunitario in materia di protezione ambientale.

Articolo 36-bis
(Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale)

La norma integra l'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disponendo l'inserimento, tra i principi e i criteri direttivi per l'individuazione dei siti di interesse nazionale, dei siti interessati, attualmente o in passato, da attività di raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.

Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministero dell'ambiente, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica e di eventuale verifica della porzione di siti che, all'esito della ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.

Infine il provvedimento reca una clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di RT.

Al riguardo, atteso che la norma appare ampliare i siti nazionali soggetti alla bonifica da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, andrebbe chiarito se le risorse presenti a legislazione vigente siano adeguate a finanziare anche la bonifica dei suddetti territori.

Articolo 37
(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico)

Il comma 1 interviene sul decreto legislativo n. 164 del 2000 in materia di liberalizzazione del mercato del gas, e in particolare sugli articoli riguardanti la partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. La lettera a) chiarisce che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. La lettera b), precisa che la partecipazione alle prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012 è

invece più ampia, venendo aperta a tutti i soggetti, quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, pure a livello di gruppo, in servizi pubblici diversi dalla distribuzione gas.

I commi 2 e 3 fanno salve alcune disposizioni in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

I commi da 4 a 7, modificati dalla Camera dei deputati, relativamente alla durata delle nuove concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico portano dai 20 anni previsti dal testo originario dell'articolo in esame ad una durata variabile dai 20 ai 30 anni. La durata effettiva è stabilita, sulla base di criteri che fanno riferimento all'entità degli investimenti da realizzare, con il decreto ministeriale che disciplina i requisiti di gara. Viene, inoltre, specificata la competenza delle Regioni e Province autonome come amministrazioni chiamate ad indire le gare.

Si definisce una specifica disciplina per le gare relative alle concessioni già scadute o in scadenza prima del 31 dicembre 2017. In tali casi la gara è indetta entro due anni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale.

Si precisa che i criteri di determinazione del corrispettivo già previsti dal testo originario (valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado) riguardano " il trasferimento del ramo d'azienda". Con riferimento ai beni pubblici di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico), le modifiche introdotte dispongono specifici criteri per la determinazione dell'importo dovuto al concessionario (importo determinato sulla base del costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale. Anch'essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione delle medesime opere, diminuito nella misura dell'ordinario degrado).

Si prevede che con il medesimo decreto ministeriale, che stabilisce i valori massimi dei canoni di concessioni, siano fissate le modalità tramite le quali le regioni possono destinare una quota non inferiore al 20 per cento dei canoni alla riduzione dei costi dell'energia elettrica con riferimento ai punti di fornitura dei clienti localizzati nel territorio della provincia interessata dalle opere afferenti la concessione.

Il comma 8 provvede ad abrogare la precedente normativa in materia.

La RT precisa che i primi tre commi chiariscono le potenziali interferenze della nuova disciplina generale in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell'articolo 25 del decreto-legge "liberalizzazioni", con le norme specifiche che regolano le imminenti gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas per ambiti sovra comunali (177 in tutta Italia) da parte di consorzi di comuni. Lo scopo è di evitare possibili contenziosi e ritardi nell'avvio delle gare, eliminando le possibili incertezze di interpretazione.

Le restanti disposizioni del presente articolo modificano la tempistica ed i criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche.

La RT conclude affermando che le disposizioni in esame sono di carattere procedimentale e non determinano quindi effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente all'estensione della durata delle concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico dai 20 anni stabiliti dal testo del decreto originario fino ad una durata di 30 anni, si rammenta che la RT originaria, in merito alla riduzione delle predette concessioni a 20 anni sottolineava, tra l'altro, che poiché il prezzo di mercato dell'energia elettrica è difficilmente prevedibile a lungo termine, una durata eccessivamente lunga indurrebbe i soggetti offerenti a sottovalutare il valore economico della concessione stessa. Sul punto il Governo dovrebbe chiarire se la nuova estensione della durata delle concessioni non possa in parte ridurre i vantaggi economici che le amministrazioni coinvolte potrebbero conseguire per effetto di un più ravvicinato rinnovo delle concessioni.

Infine, con riferimento al collegio da nominare in caso di mancato accordo sul prezzo di trasferimento di azienda, andrebbe precisato con quali risorse si farà fronte agli oneri derivanti dalla nomina del componente indicato dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente.

Articolo 38

(Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale)

Il comma 1 dispone in merito ai procedimenti autorizzativi per le infrastrutture energetiche in caso di inerzia delle regioni, di mancata definizione dell'intesa o di mancato rispetto dei termini per l'espressione dei pareri o per l'emanazione di atti.

Il comma 1-*bis* dispone che il conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e alla gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o limitrofa costituisce titolo per il rilascio della concessione demaniale.

Il comma 2 interviene sull'articolo 14 del decreto-legge n. 1 del 2012 relativo agli stoccaggi di gas naturale e mirato a ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese.

In particolare, la lett. a) modifica il comma 3 dell'art. 14 del citato decreto-legge, prevedendo un sistema di aste competitive:

- per la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti civili e ai clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, nonché per la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigente, da determinarsi con il decreto del Ministero dello sviluppo economico;
- per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 1 del 2012.

Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi sono destinate alla riduzione delle tariffe di distribuzione e alla riduzione delle tariffe di trasporto.

La lettera b), aggiunge un comma 3 *bis* all'articolo 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, prevedendo procedure di asta competitiva per l'offerta ai produttori di energia elettrica limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas naturale dello spazio di stoccaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo n. 130 del 2010.

Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di stoccaggio sono destinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di trasporto.

Il comma 2-*bis* dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provveda ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale, secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti a maggiore consumo di gas naturale.

Il comma 3 prevede che con decreti ministeriali siano determinati i limiti massimi per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario delle capacità di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti civili e le modalità per l'utilizzo delle capacità di stoccaggio e di punta esistenti da parte di tutti gli utenti ai fini della sicurezza dello stesso sistema.

La RT precisa che il primo comma, coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale, colma un vuoto normativo che si presenta nel caso in cui l'intesa regionale, necessaria al MISE per autorizzare un'infrastruttura energetica (trattandosi di competenza concorrente), o il diniego della stessa, non intervenga anche dopo anni, benché il procedimento amministrativo si sia concluso col parere delle varie amministrazioni centrali e locali coinvolte e dopo una Valutazione di impatto ambientale favorevole.

Tale situazione di "inerzia regionale" riguarda molti procedimenti di autorizzazione di infrastrutture energetiche strategiche con ingenti investimenti, per oltre 10 miliardi di euro, totalmente di capitale privato, che, ove celermente autorizzati, potrebbero contribuire significativamente alla crescita economica e all'occupazione.

Con i commi 2 e 3 si introducono modalità più efficienti per l'allocazione dei servizi di stoccaggio di gas naturale destinati alla flessibilità del sistema di importazione, al servizio di modulazione stagionale per i clienti civili, e al servizio di stoccaggio per utenti industriali e termoelettrici, passando da un sistema di attribuzione pro-quota e con volumi segmentati per tipologia di utenza, a un sistema di asta competitiva sul complesso delle capacità disponibili. In tal modo si fa emergere il valore commerciale della risorsa stoccaggio, e se ne estrae la rendita che viene attribuita ai clienti finali mediante

una riduzione delle tariffe di distribuzione e trasporto del gas, operata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Le disposizioni in esame assumono, secondo la RT, carattere procedimentale e non determinano quindi effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 38-bis
(Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento)

Il comma 1 dispone che il Ministro dello sviluppo economico individui entro il 31 luglio di ogni anno le esigenze di potenza produttiva, alimentabile ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità, nonché le procedure atte ad individuare, nei successivi 30 giorni, gli specifici impianti di potenza superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico.

Il comma 2 stabilisce che i gestori degli impianti garantiscano la disponibilità degli impianti dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno termico e durante tale periodo possono essere chiamati in esercizio per il periodo necessario al superamento delle situazioni di emergenza.

Il comma 3 applica ai predetti impianti esclusivamente i valori limite di emissione previsti dalla vigente normativa in deroga alle specifiche prescrizioni sulle emissioni e la qualità dei combustibili stabiliti nelle relative autorizzazioni di esercizio e nelle autorizzazioni ambientali integrate.

Il comma 4 dispone che i gestori dei predetti impianti sono, altresì, esentati dall'attuazione di autocontrolli e prove periodiche sui sistemi di misurazione delle emissioni come previsti dal codice ambientale. Agli stessi soggetti non si applica il disposto dall'art. 1-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 239 del 2003, che dispone che gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA siano mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e che gli stessi possano essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente.

Il comma 5 stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame emani un provvedimento per stabilire le modalità di dispacciamento degli impianti e per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi in ciascun anno termico.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di RT.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurata la compatibilità della norma in esame con l'ordinamento comunitario in materia ambientale.

Inoltre, relativamente alla previsione del comma 5 di riconoscimento dei costi sostenuti per gli impianti in ciascun anno termico, andrebbe assicurato che tale disposizione non determini oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 38-ter
(Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche)

L'articolo, introduce modifiche all'art. 57, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2012, prevedendo l'inserimento degli impianti per l'estrazione di energia geotermica tra le infrastrutture e gli insediamenti strategici ai sensi dell'art. 1, comma 7, lett. i), della legge n. 239 del 2004.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 39
(Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica)

Il comma 1 stabilisce che vengano emanati decreti finalizzati - sulla base del comma 2 - alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità e tale da assicurare l'invarianza del gettito tributario⁴⁶ e non determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3 prevede che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1. Il comma 4 stabilisce infine che, in attuazione dell'articolo 3, comma 13-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui alla norma citata, successivamente al loro passaggio al libero mercato dell'energia elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato.

La RT afferma che nessuna delle disposizioni in esame comporta effetti per la finanza pubblica e che l'articolo è volto a permettere un successivo riordino del sistema di aliquote, rispondente a criteri di

⁴⁶ Precisazione introdotta nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

semplificazione, da attuare nel rispetto dei vincoli di invarianza della spesa pubblica e delle entrate e senza aggravii del carico fiscale per i consumi domestici. La RT asserisce poi che il comma 4 specifica gli adempimenti con i quali l'AEEG dà attuazione all'articolo 3, comma 13 *bis*, del decreto-legge n. 16 del 2012, che è intervenuto sulle modalità di applicazione di taluni regimi tariffari speciali, non più operativi.

Al riguardo, si rileva che sarebbe opportuno, in relazione a quanto previsto dal comma 2 in tema di rideterminazione delle aliquote di accisa, disporre di ulteriori elementi informativi finalizzati a suffragare l'addotta neutralità finanziaria della disposizione, dal momento che essa stabilisce non solo l'assenza di effetti finanziari negativi, ma anche l'invarianza del gettito tributario.

Articolo 40

(Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio)

La disposizione, modificando il decreto legislativo n. 85 del 2010, stabilisce che le miniere siano trasferite dal patrimonio disponibile delle Province al patrimonio indisponibile delle Regioni.

La RT ricorda che con il decreto legislativo n. 85 del 2010 le miniere sono state trasferite dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile delle province, con la conseguenza che l'impegno imprenditoriale economico e tecnico non può avere la certezza e la garanzia dello sfruttamento delle risorse minerarie, una volta accertata la consistenza del giacimento, perché esso può essere alienato a prescindere dall'esistenza di una concessione pregressa.

Il trasferimento delle miniere di minerali solidi al patrimonio indisponibile delle Regioni, riporta ad uniformità la disciplina nazionale in coerenza con la riforma costituzionale di cui alla legge cost. n. 3/2001, e garantisce l'invarianza di gettito.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo V Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Articolo 41

(Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo all'estero)

La relazione illustrativa riferisce che l'articolo è volto a garantire una coerenza complessiva dei commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del D.L. n. 98/2011 a seguito delle modifiche apportate dall'art. 22, commi da 6 a 8 del D.L. n. 201/2011, oltre che assicurare una maggiore efficienza ed efficacia di azione alla nuova Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, garantendo una migliore governance e portando il numero complessivo del contingente massimo di personale da trasferire dall'ex-ICE all'Agenzia da n.300 a n. 450 unità.

In particolare, con il primo comma, viene inserito nella cabina di regia, in qualità di copresidente per le materie di propria competenza, anche il Ministro con delega al turismo, e tra le amministrazioni componenti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Tenuto conto del ruolo svolto dalle regioni, viene sostituita la partecipazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (che, tra l'altro, nell'attuale quadro di deleghe di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, coincide con il Ministro con delega al turismo) con quella del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Infine, viene inserito, tra i rappresentanti delle imprese, anche il presidente dell'Alleanza delle Cooperative Italiane.

Il comma 2 prevede che all'articolo 22, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di cui al comma 26-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «designato dal Ministro dello sviluppo economico,».

La RT al ddl iniziale afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri né minori entrate al bilancio dello Stato, in quanto si tratta di norme volte a razionalizzare la *governance* tra i soggetti istituzionali coinvolti nella attività di promozione commerciale sui mercati esteri. In merito, alla circostanza per cui si dispone un incremento della dotazione organica della nuova Agenzia – ICE, si specifica che essa avviene avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

Al riguardo, va premesso che le modifiche in esame all'articolo 14, commi 18-26, del decreto legge n. 98/2011, intervengono su alcuni profili critici relativi all'istituzione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, prevista in

sostituzione del soppresso ex ICE, come stabilito dalle norme richiamate, su cui peraltro è già intervenuto il decreto-legge n. 201/2011.

In proposito, richiamando perciò parte delle osservazioni già formulate a suo tempo⁴⁷, si rileva che se la soppressione di un ente quale l'I.C.E. avrebbe dovuto portare di per sé alla realizzazione di economie di spesa, perlomeno per le componenti correlate alla retribuzione degli organi direttivi, si ribadisce però che il trasferimento delle risorse umane, unitamente alle funzioni ad un nuovo organismo (l'Agenzia), reca altrettanti profili finanziari di interesse in termini di oneri, su cui andrebbe fatta piena luce già all'atto della decisione legislativa.

Ciò detto, a maggior ragione, atteso che la creazione di una Agenzia *ad hoc*, superata l'iniziale impostazione del decreto-legge n. 98/2011 - che si riflette, invece, nel passaggio delle competenze e del personale dell'ex ICE al Ministero dello sviluppo economico e a quello degli Affari esteri - e la "variazione" del personale interessato, richiederebbe la dettagliata illustrazione di tutti i profili finanziari e organizzativi del caso.

Venendo infatti alle modifiche apportate col dispositivo in esame, se non vi è nulla da osservare in merito alla lettera *a)* del comma 1, stante la clausola di invarianza già prevista dall'articolo 14, comma 18-*bis*, per l'istituzione ed il funzionamento della cabina di regia preposta alla fissazione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, occorre invece soffermarsi sulle lettere *b)- d)*, laddove si apportano sensibili modifiche alla disciplina degli aspetti strutturali e organizzativi della istituenda Agenzia.

In particolare, è necessario segnalare che con la norma in esame - in assenza di qualsiasi indicazione di dettaglio mancata a suo tempo in relazione agli organici degli effettivi dipendenti del soppresso ex ICE - il numero delle unità in organico previste per l'Agenzia passa da 300 a 450 unità (lettere *b-c)*, mentre, con la lettera *d)*, si prevede che, contestualmente alla determinazione - che avverrà con apposito D.P.C.M. - delle risorse umane e strumentali della istituenda Agenzia, si provvederà anche alla rideterminazione delle piante organiche del

⁴⁷ Note di Lettura n. 108, pagine 74 e seguenti, e n. 115, pagine 71 e seguenti.

Ministero dello sviluppo economico, relativamente al personale a tempo indeterminato da questo trasferito alla medesima Agenzia.

Il tutto, senza alcuna indicazione, nemmeno di massima, da parte della RT in merito ai profili funzionali, al relativo onere annuo e all'adeguatezza delle risorse già previste a legislazione vigente per farvi fronte, ma tramite la apposizione di una clausola di invarianza.

Pertanto, stante l'incremento del numero delle unità lavorative coinvolte nel riordino per effetto delle norme in esame, e pur considerando le generiche rassicurazioni fornite a suo tempo⁴⁸, andrebbero comunque richiesti i dati e gli elementi documentativi idonei a suffragare la sostenibilità dell'invarianza, fornendo evidenza del numero complessivo delle unità complessivamente in servizio dell'ex ICE e di quelle già oggi transitate al Ministero dello sviluppo economico, e dei livelli retributivi corrispondenti, nonché, valutazioni in merito ai profili di onerosità aggiuntivi connessi all'inquadramento dei medesimi, allorché sarà attivata l'Agenzia, in un diverso comparto di contrattazione rispetto a quello di attuale appartenenza (Enti pubblici e Ministeri).

Il comma 3 contiene una disposizione che viene incontro all'esigenza di razionalizzare l'organizzazione del personale e contenere le risorse finanziarie e strumentali all'estero di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo. A tal fine si propone una norma - sostanzialmente mutuata dalle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 25, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - con la quale applicare anche all'ENIT quelle disposizioni di razionalizzazione all'estero nell'utilizzo delle sedi e del personale che consente già all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese di realizzare un'ottimizzazione nella gestione dell'ente, in un quadro di più efficace ed efficiente sinergia con il Ministero degli affari esteri. A tal fine, in particolare, il personale all'estero di ENIT, ferma restando la propria dipendenza organica dall'ente di appartenenza, opererà sotto la direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione del Ministero degli affari esteri.

Con comma 4, al fine di rafforzare le sinergie tra Regioni, Ministro per il turismo e Ministro per gli affari esteri, è inserita la previsione della partecipazione,

⁴⁸ In merito al fatto che, dal punto di vista degli effetti finanziari, l'istituzione di una nuova Agenzia non avrebbe comportato oneri, posto che al previsto trasferimento del personale già in servizio presso l'ente soppresso al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia non sarebbero derivati nuovi oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le amministrazioni avrebbero fatto fronte alla spesa relativa ai trattamenti economici, con le stesse risorse finanziarie trasferite dall'ente soppresso e a ciò destinate. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Relazione tecnica aggiornata sul testo dell'A.C. 4829, riguardante il ddl di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", pagina 41.

nel consiglio di amministrazione dell'ENIT, a decorrere dal primo rinnovo, anche di un rappresentante del Ministero per gli affari esteri.

Il comma 4-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, prevede che al comma 20 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalità applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operatività delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero ».

La RT al ddl iniziale specifica che l'ENIT dispone complessivamente di n. 25 strutture all'estero. Pertanto, con la norma in parola, si intende razionalizzare la sua struttura amministrativa all'estero, senza determinare oneri aggiuntivi ma, creando, invece, una maggiore efficienza e opportune sinergie tra i soggetti pubblici coinvolti, al fine di migliorare le potenzialità all'estero del sistema Paese.

Infatti, il progressivo assorbimento delle sedi estere dell'ENIT in quelle del Ministero degli affari esteri, comporterà un risparmio pressoché integrale della spesa di funzionamento finora sostenuta dall'ENIT relativamente agli uffici della rete estera - pari complessivamente a € 12.744.322,44, come risulta dal conto consuntivo 2011.

Per quanto riguarda le risorse umane, l'ENIT, oltre a proprio personale di ruolo, si avvale usualmente, per le esigenze delle strutture estere, di personale "locale" assunto con contratto a tempo determinato.

La dotazione organica dell'ENIT è attualmente di n. 197 unità. Non è previsto uno specifico contingente in dotazione organica del personale assegnato all'estero; tale assegnazione, infatti, viene via via determinata in base alle strategie di promozione turistica all'estero fissate a livello di *policy*. Alla data del 12.3.2012, la consistenza del personale di ruolo è di n. 92 unità; in particolare, il personale afferente alle strutture estere è così costituito: n. 7 unità di ruolo, cui sono affiancate n. 102 unità di personale "locale" a contratto.

Con la norma in esame, tenuto conto della situazione attuale e delle potenzialità del settore della promozione turistica, appare corretto fissare in dotazione organica un contingente massimo di n. 50 unità di personale da assegnare all'estero. In tal modo sono ipotizzabili, orientativamente, due unità di personale per ciascuna

delle 25 sedi estere dell'ENIT. L'individuazione di n. 50 unità rappresenta un $\frac{1}{4}$ della dotazione organica dell'Ente (n. 197 unità) a fronte di una *mission* e di attività che guardano in massima parte all'estero. Tale contingente massimo sarà correlato, ovviamente, sia ai limiti degli stanziamenti di bilancio previsti (si ricorda che l'ENIT è dotato di bilancio autonomo) sia in relazione agli indirizzi strategici con cui gli organi di governo intendono valorizzare il sistema Paese all'estero.

Circa la previsione relativa alla presenza di un rappresentante del Ministro degli affari esteri nel Consiglio di Amministrazione dell'ENIT, si specifica che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non modifica il numero complessivo dei componenti del suddetto Consiglio.

Al riguardo, si premette che il dispositivo in esame provvede ad autorizzare l'assegnazione presso le sedi diplomatiche e consolari di un numero massimo di n. 50 unità lavorative dell'ENIT- Agenzia per il turismo, al fine di razionalizzare l'offerta e la promozione turistica del Paese. Per i profili di stretta copertura, la norma è sorretta dalla clausola di invarianza indicata al comma 5.

Ciò premesso, dal momento che, stando a quanto riferisce la RT, il progressivo assorbimento delle sedi estere dell'ENIT in quelle del Ministero degli affari esteri, comporterà un risparmio pressoché integrale della spesa di funzionamento finora sostenuta dall'ENIT relativamente agli uffici della rete estera - pari complessivamente a € 12.744.322,44 - andrebbe fornito un quadro di sintesi del costo unitario annuo delle 25 sedi, con l'indicazione del personale ad oggi alle stesse assegnato, che la RT indica complessivamente in sole n. 7 unità a t.i. (sulle n. 92 di ruolo), cui si aggiungono n. 152 unità di personale "locale".

In proposito, pur considerando la clausola di invarianza indicata al comma 5, andrebbero infatti richiesti elementi da cui sia possibile trarre valutazioni circa l'effetto aggiuntivo d'oneri che la dislocazione dei n. 50 dipendenti ENIT presso le sedi diplomatiche e consolari all'estero, in considerazione del fatto che il dispositivo prevede espressamente che il funzionario responsabile dell'ufficio ENIT sarà chiamato ad operare nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, e debba essere accreditato presso le

autorità locali in lista diplomatica, mentre il restante personale verrà notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo della sede.

Pertanto, dal momento che l'effetto "netto della" misura dovrebbe considerare, oltre ai risparmi conseguenti alla chiusura delle sedi ENIT indicati dalla RT, anche i maggiori fabbisogni di funzionamento che conseguono per le stesse sedi diplomatiche, nonché quelli connessi all'esito di un eventuale contenzioso volto al riconoscimento, sempre al medesimo personale, anche degli specifici trattamenti retributivi dalla legislazione vigente (titolo I, parte III, del D.P.R. 18/1967), per il personale diplomatico ed amministrativo del Ministero degli esteri, si rende necessaria la richiesta di valutazioni anche in merito agli ipotizzabili effetti di spesa.

In tal senso, andrebbero infatti chiariti, in aggiunta ai profili contrattuali e retributivi del personale ENIT, anche l'eventuale aliquota del personale assunto in loco a t.d. che verrebbe a lavorare anche presso le sedi diplomatiche sempre nell'ambito dei servizi ENIT, dal momento che anche al medesimo potrebbe essere riconosciuto il trattamento economico, con ogni probabilità più favorevole, previsto per il personale straniero assunto presso le sedi diplomatiche.

Nel complesso, pur considerando che la misura è senz'altro idonea a realizzare risparmi, ne andrebbero esplicitati però tutti gli effetti finanziari, sia con riferimento ai fabbisogni di funzionamento ed organizzativi delle strutture del ministero degli esteri, che in relazione al trattamento economico previsto per il personale che sarà assegnato alle stesse (n. 50 unità). Ciò detto, ritenuto che sulle attuali n. 92 unità lavorative presenti ad oggi in ENIT solo n. 7 risulterebbero dislocate presso le sedi estere, ed essendo queste ultime coperte perlopiù da personale assunto *in loco* (n. 152 unità).

Il comma 5 afferma che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che la clausola di invarianza finanziaria è riferita agli adempimenti derivanti dall'applicazione dell'intero articolo.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate ai commi 1-4, ribadendo che la mera apposizione di una clausola di neutralità non costituisce in sé garanzia di invarianza di oneri per il bilancio dello

stato, allorché non suffragata da elementi e dati che siano in grado di comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Articolo 41-bis
(Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale)

Si premette che l'articolo è stato introdotto dalla Camera dei deputati ed è privo di **RT**.

I commi da 1 a 3 perseguono l'obiettivo di favorire l'incremento dei flussi turistici ed imprenditoriali verso l'Italia, velocizzare i tempi di rilascio dei visti e promuovere le relazioni economiche in ambito internazionale. A tal fine prevedono l'incremento del 10 per cento della tariffa dei diritti consolari di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, destinando nel contempo le maggiori entrate rivenienti dall'aumento della tariffa all'adozione di una serie di misure (interventi strutturali e informatici del Ministero degli affari esteri e potenziamento dei contingenti di impiegati temporanei (stagionali) degli uffici all'estero del medesimo Dicastero. Il comma 2 nel delineare il meccanismo contabile attraverso il quale si realizza la descritta finalizzazione esclude tra le entrate da destinare come sopra i diritti introitati ai sensi del DM 9 maggio 2006 per il rilascio dei passaporti elettronici.

Il comma 3 prefigura le disposizioni attuative da emanare necessarie sia all'individuazione degli Uffici destinatari delle predette misure sia per il riparto delle somme tra i beneficiari, sulla base del criterio del volume delle attività.

Al riguardo, andrebbe fornita la quantificazione delle entrate rivenienti dall'incremento della tariffa nella misura indicata dalla norma.

I commi 4-6 incrementano di 40 unità il contingente di personale a contratto dei consolati e delle ambasciate italiane in Cina. Al relativo onere, pari a 506.000 euro per il 2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al MAE.

Al riguardo, andrebbe confermato che la retribuzione annuale dei soggetti in questione ammonta a circa 25.000 euro annui, cifra coerente con l'onere indicato. Nulla osservare in merito alla copertura.

Articolo 42
(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione)

Commi 1-6

Il comma 1, modificando l'articolo 6 del decreto-legge n. 112 del 2008, inerente il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, dispone che con

decreto ministeriale siano determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo per il sostegno all'export.

Inoltre viene introdotta, riguardo alla destinazione del Fondo, una riserva delle risorse pari al 70 per cento annuo per le piccole e medie imprese.

La RT, oltre ad illustrare le norme, afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e che non comportano effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, appare necessario acquisire conferma circa l'eventualità che la riserva delle risorse, pari al 70 per cento annuo per le piccole e medie imprese, non comprometta la realizzazione dei programmi già avviati sulle medesime e per i quali siano stati assunti impegni.

I commi 2 e 3 dispongono che il riparto delle risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero dello Sviluppo economico per il contributo in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione (dei quali viene data una definizione) e di Camere di commercio italiane all'estero, per lo svolgimento di attività promozionali e per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, sia effettuato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia.

Il comma 4 ricomprende nelle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione funzionali al raggiungimento dell'oggetto le attività relative all'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi.

Il comma 5 consente la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi, ai consorzi per l'internazionalizzazione. La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e medie imprese consorziate.

Il comma 6 dispone che ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi contributi per la copertura di non più del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti possono avere durata pluriennale, con ripartizione delle spese per singole annualità. Ai contributi si applica, con riguardo alle imprese consorziate ed alle piccole e medie imprese non consorziate rientranti in un contratto di rete, il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti de minimis, fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli. I contributi sono concessi nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo finalizzate. Con decreto di natura non regolamentare sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

La RT, in rapporto ai commi 2-6, si limita ad illustrare le disposizioni.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni assumono prevalente carattere ordinamentale. Non vi sono pertanto osservazioni da formulare atteso che i contributi di cui alle norme in esame sono concessi nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili, come specificato al comma 6.

Comma 7

Disciplina fiscale per i consorzi di internazionalizzazione

Il comma in esame modifica la previgente disciplina fiscale riguardante i consorzi di internazionalizzazione; si dispone infatti che, ai fini delle imposte sui redditi, le somme accantonate nelle riserve che costituiscono il patrimonio netto di detti consorzi concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale; inoltre, ai fini IVA vengono considerati servizi internazionali connessi agli scambi internazionali (e quindi non imponibili, in base all'articolo 9 del D.P.R n. 633 del 1972) anche quelli resi dai consorzi a beneficio delle piccole e medie imprese consorziate.

La RT afferma che le disposizioni in esame, finalizzate ad un ampliamento delle fattispecie di accantonamento in sospensione di imposta degli avanzi di esercizio, comportano effetti finanziari di entità trascurabile; ciò in relazione ai dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi UNICO 2010, con riferimento ai soggetti interessati.

Al riguardo, si evidenzia che la RT non fa alcun riferimento ai possibili effetti finanziari di mancato gettito IVA associabili al comma in esame, derivanti dalla non imponibilità dei servizi resi da tali consorzi alle piccole e medie imprese consorziate; sul punto appare opportuna una precisazione, anche in considerazione dell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione, che risulta esteso in virtù del precedente comma 5, al quale si rimanda.

Comma 7-bis

Il comma *7-bis* esclude - per determinati vernici o solventi destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione in Paesi extra UE - l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili previsti dalla medesima disciplina. Attualmente tale esclusione è consentita solo in via transitoria (ossia nei quattro anni fra il 2010 e il 2014).

Il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, appare necessaria una conferma in merito alla compatibilità della disposizione con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere l'eventuale applicazione di sanzioni.

Articolo 43 **(Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy)**

Il comma 1 dispone che il rapporto, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative comminate a seguito del non corretto utilizzo del marchio *Made in Italy*, sia ricevuto dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

I commi da 1-*bis* a 1-*quater* prevedono, in materia di oli di oliva, l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004, dell'impresе produttrici di oli di oliva extravergini etichettati come italiani ma il cui contenuto di metili ed etili esteri superi il valore di 30 mg/Kg, nonché l'obbligo di effettuare la verifica delle proprietà organolettiche dell'olio di oliva da parte di un comitato di assaggiatori nei procedimenti giurisdizionali.

Inoltre si prevede l'inclusione della tutela del *Made in Italy* tra i compiti esercitati dalle Camere di commercio.

La RT, con riferimento al comma 1, afferma che la norma chiarisce quale sia l'Autorità amministrativa competente all'esercizio del potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di *Made in Italy* dalla legge n. 350 del 2003. La RT conclude, atteso il carattere ordinamentale della disposizione in oggetto, che la stessa non produce effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in merito agli eventuali costi che le PP.AA. in esame potrebbero essere chiamate a sostenere per i piani straordinari di sorveglianza delle aziende di olio di oliva e per la tutela del *Made in Italy*. La norma infatti sembra introdurre nuovi compiti rispetto a quelli attualmente previsti a legislazione vigente, compiti per i quali è soltanto presumibile - e comunque neanche asserito dalla RT - che possano essere svolti con le risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 44 **(Società a responsabilità limitata a capitale ridotto)**

La norma prevede che, fermo quanto previsto dall'art. 2463-*bis* del codice civile, le società a responsabilità limitata a capitale ridotto possono essere

costituite da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-*bis* del codice civile. Si prevede, inoltre, che la denominazione "società a responsabilità limitata a capitale ridotto", l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Al fine di favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 45 ***(Contratto di rete)***

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, dispone relativamente al caso in cui il contratto di rete preveda l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale con i terzi. In questo caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. Si prevede, inoltre, che l'organo comune rediga una situazione patrimoniale secondo le regole valide per il bilancio d'esercizio della SpA e la depositi presso l'ufficio del registro delle imprese, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Si stabilisce, inoltre, in merito al contenuto del contratto di rete e si prevede che il medesimo possa essere redatto prevedendo oltre all'atto pubblico e alla scrittura privata autenticata, anche l'atto scritto, firmato digitalmente.

Il comma 2, integrato dalla Camera dei deputati, prevede che le modifiche al contratto di rete siano redatte e depositate presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. Lo stesso ufficio provvede alla comunicazione dell'iscrizione delle modifiche a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti. Qualora sia prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, e con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.

Il comma 3 esclude l'applicazione al contratto di rete delle norme relative ai contratti agrari.

La RT, oltre a illustrare brevemente le norme, afferma che le stesse non comportano effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 46
(Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative)

Con l'inserimento di un nuovo comma, il 5-ter, all'articolo 12 del D.Lgs. n. 220/2001 si introducono sanzioni amministrative a carico degli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti⁴⁹. Analoghe sanzioni sono riferite alle irregolarità di cui all'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in luogo della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività.

La RT osserva che la norma in esame ha il pregio di produrre effetti immediati sia in termini di deterrenza al fenomeno, sia di recupero del beneficio fiscale non dovuto alle cooperative che si sottraggono alle verifiche di mutualità. Una valutazione di massima in rapporto alla dimensione media delle cooperative per le quali non è possibile, a causa dei loro comportamenti elusivo/ostativi, effettuare i controlli ed alla percentuale delle stesse che hanno chiuso il bilancio in utile, consente di stimare in non meno di un milione di euro per anno il recupero per lo Stato in termini di fiscalità.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 46-bis
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro)

Si premette che l'articolo è stato introdotto dalla Camera dei deputati ed è privo di RT.

Il comma 1 apporta alcune modifiche alle legge n. 92 del 2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), prevedendo, oltre ad una serie di innovazioni avente natura essenzialmente ordinamentale e comunque prive di riflessi onerosi sulla finanza pubblica in materia di somministrazione di lavoro, collaborazioni, apprendistato, lavoro accessorio, procedure inerenti gli accordi di gestione di crisi aziendali ecc., quanto segue:

lett e) il differimento dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 del termine del regime transitorio di graduale superamento della disciplina della mobilità;

lett g) una diversa modulazione del previsto aumento graduale annuo dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata presso l'INPS. In particolare, per gli iscritti esclusivamente a tale Gestione, l'aumento di un punto percentuale è

⁴⁹ Trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità.

differito al 2014 e rimane invariata la quota già prevista per il 2015 (anno in cui si determinerà, pertanto, un aumento di due punti percentuali). Invece, per gli iscritti anche ad altre Gestioni pensionistiche, si prevede, rispetto a quanto già previsto, l'aumento di un ulteriore punto percentuale nel periodo 2013-2015 e di ulteriori 2 punti percentuali nel 2016, anno nel quale inizia la fase a regime.

Quanto detto è sintetizzato nella seguente tabella:

	2013	2014	2015	2016	2017
Iscritti esclusivi	Da 28 a 27%	Da 29 a 28%			
Iscritti non esclusivi	Da 19 a 20%	Da 20 a 21%	Da 21 a 22%	Da 22 a 24%	Da 23 a 24%

Al riguardo, si rileva che la suddetta lettera g) reca, da un lato, minori entrate contributive per gli anni 2013 e 2014 e, dall'altro, maggiori entrate contributive, per il periodo 2013-2017. Sulla base dei dati e dei parametri forniti dalla RT al decreto-legge n. 201 del 2011, si può affermare che, per gli anni 2013-2014, gli effetti di minor gettito sono compensati, considerando anche le risorse del Fondo per il finanziamento di interventi in favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, che presenta le necessarie disponibilità per gli anni 2013 e 2014, utilizzato a copertura della differenza in termini di minori entrate contributive complessive.

In relazione al differimento dell'inizio del periodo di graduale superamento della disciplina della mobilità (lettera e) sembra inevitabile l'insorgere di maggiori oneri nel periodo 2016-2017, per i quali non viene fornita alcuna quantificazione, che appare invece indispensabile per valutare l'idoneità ai fini della copertura delle maggiori entrate contributive attese nel triennio 2015-2017.

Il comma 2 estende l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori, alle aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo e alle aziende per quali vi sia stata omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, nel caso di trasferimento di azienda accompagnato da un accordo per il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 prevede che alle minori entrate derivanti dalle modifiche all'aumento progressivo dell'aliquota contributiva per gli iscritti esclusivamente alla Gestione INPS per i lavoratori parasubordinati (comma 1, lettera g, primo periodo), pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede,

quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 12 milioni di euro per il 2014, mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni recate dal medesimo comma 1, lettera g, e, quanto a 46 milioni di euro per il 2013 e 38 milioni di euro per il 2014, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento di interventi in favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di copertura.

Articolo 47 ***(Semplificazione della governance di Unioncamere)***

L'articolo prevede che, relativamente all'organo di amministrazione di Unioncamere, i tre rappresentanti designati dal MISE e i tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, siano considerati "invitati permanenti alle riunioni".

Il provvedimento reca una clausola di invarianza finanziaria.

La RT, oltre a illustrare brevemente la norma, ribadisce che la stessa non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, pur in presenza della clausola di invarianza finanziaria, andrebbero fornite maggiori informazioni, al fine di escludere che dalla qualifica di "invitati permanenti alle riunioni", attribuito ai membri designati dal MISE e dalla Conferenza unificata, possano discendere possibili effetti negativi per la finanza pubblica in termini di compensi, a qualsiasi titolo, da erogare ai soggetti indicati.

Articolo 48 ***(Lodo arbitrale)***

La relazione illustrativa ricorda che la disciplina dell'impugnazione dei lodi arbitrali in cui è parte una P.A. è estremamente complessa e determina una divaricazione di strumenti di tutela giurisdizionale condizionata da fattori temporali spesso sganciati dal momento in cui è stata stipulata la clausola compromissoria.

L'art. 241, comma 2, del d.lgs n. 163/2006 (*Codice dei contratti pubblici*) prevede, in particolare, in tema di contratti pubblici, che: "Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice".

La regola generale in tema di impugnazione del lodo, costituita dalla sola impugnativa per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., nelle specifiche ipotesi ivi previste, non è stata tuttavia ritenuta idonea a garantire pienamente le esigenze di legalità proprie della pubblica amministrazione, in quanto la tutela delle ragioni della P.A. veniva ad essere limitata dalla non impugnabilità dei lodi per motivi di diritto inerenti al merito della controversia. Pertanto con l'art. 5 del d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, nel ridefinire l'istituto dell'arbitrato nei contratti pubblici, è stata introdotta, all'art. 241, comma 15 *bis* del Codice dei contratti, la regola per cui "Il

lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”.

Tuttavia tale disciplina si applica alle “controversie su diritti soggettivi derivanti dalla esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, concorsi di progettazione e di idee” (art. 241, comma 1), restandone escluse le controversie inerenti alle stesse materie ma non insorte nella esecuzione di contratti previsti dal codice dei lavori pubblici, come, ad esempio, nei casi in cui la parte privata prospetti una responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione, vertenze queste per le quali si impongono garanzie non minori, anche in considerazione dei rilevanti oneri finanziari che potrebbero derivarne per le amministrazioni pubbliche.

Con la disposizione proposta, fermo restando quanto già previsto dall’art. 241 del Codice dei contratti pubblici, si prevede che, per i lodi arbitrari per la risoluzione di controversie comunque connesse alle predette materie (lavori pubblici, servizi e forniture), l’impugnativa, oltre alla nullità, può riguardare anche le regole di diritto relative al merito della controversia: tale ampliamento delle ipotesi di impugnabilità del lodo risulta coerente con quanto previsto dall’art. 829 c.p.c. che, al comma 3, rende proponibile tale motivo di impugnazione del lodo, laddove espressamente disposto dalla legge.

Siffatta previsione trova anch’essa legittimazione, come quella contenuta nel citato comma 15 *bis* dell’art. 241 del Codice dei contratti pubblici, nei principi costituzionali che governano l’agire amministrativo e l’utilizzo delle pubbliche risorse.

La RT riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 49 ***(Commissario ad acta)***

L’articolo dispone la cessazione del commissario “ad acta” di cui all’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, disponendo altresì in merito ai conseguenziali adempimenti.

L’art. 86 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), avente ad oggetto interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 (recante conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), aveva inteso pervenire alla definitiva chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali di cui all’art. 32 della suddetta legge n. 219 del 1981, nelle aree della Campania,

Basilicata, Puglia a Calabria, demandando al Ministro per le Attività produttive la nomina di apposito Commissario "ad acta".⁵⁰

Con la norma in esame si pone rimedio alla mancata previsione, nel citato art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del termine di conclusione delle opere e dell'incarico di commissario "ad acta".

A tal fine si dispone che, entro la data del 31 dicembre 2013, debba avvenire la ricognizione di tutte le pendenze e si debba provvedere alla consegna, in capo alle Amministrazioni competenti secondo le ordinarie modalità di individuazione, di tutti i beni, trattazioni, rapporti.

Si prevede altresì che, entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario rediga la relazione conclusiva dell'attività svolta e la presenti ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

La RT afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato e le finanze pubbliche.

Al riguardo, in premessa, va rilevato che trattasi delle gestioni cd. "stralcio" relative agli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alla legge n. 219/1981 (Campania e Basilicata), per cui il dispositivo in esame prevede, al comma 1, che esse debbano esaurirsi al 31 dicembre 2013. Il comma 3, ai fini della copertura dell'onere relativo al compenso del Commissario *ad acta* ed agli oneri per il funzionamento della struttura di supporto, per gli anni 2012 e 2013 - nel limite di 100.000 euro annue - indica le risorse medesime giacenti relative alla c.s. di tesoreria n. 1728.

Per i profili di copertura, posto che andrebbe preliminarmente richiesta la dotazione complessiva delle risorse giacenti sulla citata contabilità speciale, nonché puntuali rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle medesime che residuano al netto degli oneri indicati dalla norma, per far fronte anche agli interventi già previsti con riferimento agli ultimi due anni della gestione, allorché per i medesimi siano stati già assunti impegni di spesa⁵¹.

⁵⁰ Inoltre, il medesimo art. 86 aveva revocato tutte le concessioni per le opere di viabilità, finanziate ai sensi della citata legge n. 219 del 1981, i cui lavori non avessero conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni, ed aveva disposto che il commissario "ad acta", entro 24 mesi dalla definizione degli stati di consistenza, affidasse l'esecuzione delle opere medesime con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione, avvalendosi della disciplina straordinaria di cui alla legge n. 219 del 1981, nulla disponendo sul termine della relativa definitiva consegna. Le previsioni di legge, in deroga alle ordinarie procedure, sono state indirizzate alla più celere consentita conclusione di opere infrastrutturali divenute annose. L'affidamento ad un commissario "ad acta" di attività mediante procedure *extra ordinem*, per l'intrinseca natura delle procedure medesime, dovrebbe avere un'applicazione circoscritta nel tempo. L'attribuzione, ad un soggetto amministrativo, di poteri eccezionali, in deroga alle ordinarie disposizioni, appare sistematicamente coerente soltanto ove sia prevista la temporaneità dell'incarico.

⁵¹ In proposito, si segnala che lo stesso articolo 86, comma 3, della legge finanziaria 2003 prevedeva per l'onere relativo al funzionamento della struttura e per il compenso del commissario (300.00 euro

Articolo 50
(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)

La disposizione modifica il decreto legislativo n. 270 del 1999, recante “Nuova disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza”, con lo scopo di contenere i costi della procedura. Le modifiche riguardano la determinazione dei compensi degli organi e i criteri di attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza professionale.

In particolare, si prevede che il decreto ministeriale, in cui sono indicati i criteri di scelta degli esperti della procedura, fissi anche gli obblighi relativi alla pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi.

Si dispone che l'onere per la remunerazione del delegato del commissario è posto a carico del compenso del commissario stesso, mentre l'attribuzione di altri incarichi di collaborazione e consulenza viene assoggettata alla autorizzazione del Comitato di sorveglianza e limitata ai casi di effettiva necessità e alla previa verifica circa l'inesistenza di idonee professionalità interne all'impresa.

Si stabilisce l'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza, mentre i criteri di liquidazione sono determinati con decreto ministeriale. Il decreto deve tenere conto, per quanto applicabili, le disposizioni recate dal decreto ministeriale del 25 gennaio 2012, n. 30 che contiene il Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e gli ulteriori criteri specificati dalle norme in esame.

La RT afferma che la norma non ha riflessi sulla finanza pubblica, dal momento che i costi degli organi delle procedure di amministrazione straordinaria sono posti a carico delle medesime.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 51
(Cedibilità tax credit digitale)

L'articolo in esame modifica il vigente articolo 1 comma 331 della legge n. 244/2007 introducendo un'ulteriore modalità di utilizzo del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 327, lettera c) n. 1, della legge n. 244/2007, c.d. tax credit digitale⁵².

Si prevede che le sale cinematografiche beneficiarie della nuova disposizione, che, così come si legge in relazione illustrativa, sono essenzialmente le aziende medio-piccole che per la limitatezza della loro dimensione o per la mancanza o la scarsità di dipendenti di fatto maturano il diritto al credito d'imposta in questione ma non riescono ad utilizzarlo, possono cedere il credito d'imposta ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi o alle società fornitrici degli impianti di digitalizzazione.

annui) che le risorse, pur poste a carico della dotazione finanziaria della gestione in c.s. di tesoreria, avrebbero dovuto essere riversate al bilancio per la riassegnazione alla relativa finalità di spesa.

⁵² In sintesi la norma riconosce un credito d'imposta pari al 30% delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione ed acquisizione di impianti ed apparecchiature per la digitalizzazione delle sale cinematografiche, con un limite massimo annuo di 50.000 euro per ciascuno schermo.

È previsto che i cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti tributari o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Si dispone, inoltre, che restano impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi ed all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta in parola.

La RT utilizza i dati tratti dagli F24 (modello unico di versamento) aggiornati a tutto il 2011 dai quali risulta che nel corso del 2011 è stato utilizzato a compensazione il credito d'imposta in argomento (individuato con il codice tributo 6828) per un importo pari a circa 8,7mln di euro da parte di 239 soggetti.

Ipotizza, poi, un potenziale di aziende medio-piccole, che non riescono ad utilizzare tale beneficio, in misura pari a circa 1.500 sale cinematografiche a fronte di un totale di 3.900 unità.

Suppone, inoltre, che la cessione del credito spettante incrementi l'utilizzo in compensazione in misura percentualmente analoga al rapporto tra le aziende che non riescono ad utilizzare il credito d'imposta e la platea totale di soggetti beneficiari⁵³.

Quindi applicando tali ipotesi si arriva ad un effetto negativo in termini di cassa pari a 3,3mln di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014.

Alle minori entrate si fa fronte ai sensi del successivo articolo 69 del presente disegno di legge.

Al riguardo si evidenzia la necessità di conoscere il dato sull'ammontare del credito d'imposta ad oggi maturato dalle società destinatarie della nuova disciplina all'esame; ciò al fine di verificare la stima degli oneri presentata dal Governo. Nel merito si sottolinea che i soggetti che vantano il riconoscimento del credito d'imposta in parola sono obbligati, a pena di decadenza, ad indicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno del riconoscimento stesso.

Infatti il dato sull'ammontare del credito d'imposta maturato ma non fruito (si noti che ad una prima interpretazione la norma sembra porre attenzione proprio a tale aspetto), può fornire un valido riscontro rispetto all'informazione indicata in RT che si basa sull'ammontare del credito d'imposta ad oggi compensato.

⁵³ Quindi 1500/3900.

Nel merito, infatti, si evidenzia che in un'ottica prudenziale se si ipotizza un credito d'imposta pari a 50.000 euro (massimo importo compensabile per ogni anno) per ciascuno dei soggetti individuati (1.500 sale cinematografiche) si arriva a quantificare uno stock di crediti d'imposta, potenzialmente compensabili pari a circa 75 mln di euro.

Tale somma si pone ben al di sopra di quanto stimato dal Governo e per tale aspetto si chiedono chiarimenti.

Articolo 51-bis ***(Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo)***

Il comma 1 riconosce agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina dell'Unione europea vigente in materia.

Il comma 2 consente alle imprese di cui al comma 1 di usufruire delle agevolazioni nazionali e dell'Unione europea previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese.

Il comma 3 prevede l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche a condizione che sia visibile solo dai titolari del biglietto d'ingresso.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, si segnala che i commi 1 e 2 sono nel complesso volti ad ampliare l'ambito dei beneficiari delle agevolazioni già vigenti in favore delle PMI, con conseguenti oneri sulla finanza pubblica, non quantificati né coperti.

Suscettibile di determinare oneri appare, altresì, l'introduzione della esenzione dall'imposta di pubblicità introdotta dal comma 3, atteso fra l'altro che la condizione richiesta per usufruire dell'esenzione rappresenta la condizione normale della tipologia di pubblicità in esame.

Articolo 52 ***(Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti)***

Il comma 1, sospende, fino al compimento delle verifiche amministrative e funzionali del SISTRI e comunque non oltre il 30 giugno 2013 il termine di entrata in operatività del SISTRI, nonché ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli

adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 (registri di carico e scarico e formulari di trasporto) del medesimo decreto, ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente al 25 dicembre 2010.

Il comma 2 prevede che con decreto ministeriale sia fissato il nuovo termine per l'entrata in operatività del SISTRI. Sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e la SELEX-SE.MA - stipulato in data 14 dicembre 2009 e successivamente integrato con atto stipulato il 10 novembre 2010 - e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni.

È, altresì, sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.

Il comma 2-*bis* attribuisce la qualifica di sottoprodotto al digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica. Un decreto ministeriale provvede alla definizione delle caratteristiche e delle modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché delle modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione

Il comma 2-*ter*, prevede, relativamente alle disposizioni dettate in materia di deposito temporaneo dei rifiuti e di trasporto dal Codice ambientale l'applicazione di quanto previsto con riferimento alle cooperative agricole, anche ai consorzi agrari.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'art. 14-*bis* della legge 3 agosto 2009 n. 102 prevede che il sistema si autofinanzi con oneri a carico degli utenti. Tali contributi ad oggi hanno determinato introiti pari ad euro 115.293.465, che coprono il totale delle fatture emesse dalla SELEX SE-MA.

Al riguardo, relativamente ai primi due commi, andrebbe chiarito se per effetto della sospensione dell'operatività del SISTRI non derivino oneri connessi ad attività già realizzate o implementate in esecuzione del contratto o per effetto di eventuali contenziosi dovuti alla sospensione degli effetti del contratto.

Inoltre, per i restanti commi andrebbe assicurato che la normativa ivi prevista sia compatibile con quella comunitaria.

Capo VI

Misure per accelerare l'apertura dei servizi pubblici locali al mercato

Articolo 53

(Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148)

La norma apporta alcune modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in particolare all'articolo 3-*bis*, in materia di ambiti territoriali e criteri di organizzazione e svolgimento dei servizi pubblici locali, e all'articolo 4, riguardante

l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato aggiunto, al comma 1, lett. b), il numero 2)*bis* che prevede, in materia di compensazioni economiche per gli obblighi di servizio pubblico, di tener conto, nel trasporto pubblico regionale e locale, dell'ammortamento degli investimenti effettuati nel trasporto su gomma. L'ammortamento degli investimenti dovrà essere osservato dagli enti affidanti anche nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito. Resta comunque fermo che le compensazioni economiche dovranno essere valutate tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

La RT afferma che, stante la natura meramente procedimentale delle norme in questione, la disposizione non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la necessità di tenere conto degli ammortamenti degli investimenti effettuati nel trasporto su gomma, sia in sede di determinazione delle compensazioni economiche per gli oneri di servizio pubblico, sia in sede di determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta nel bando di gara, possa determinare oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni locali affidanti.

Capo VII **Ulteriori misure per la giustizia civile**

Articolo 54 ***(Appello)***

La relazione illustrativa riferisce che il dispositivo è volto a migliorare l'efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, che allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la maggioranza dei conseguenti indennizzi disciplinati dalla legge n. 89 del 2001, con conseguenti incidenza diretta sulla finanza pubblica.

Si prevede che il filtro alle istanze non operi nelle cause in cui, eccezionalmente, sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, che denota la connotazione pubblicistica delle medesime, e nei casi in cui la parte abbia optato, in primo grado, per il procedimento sommario di cognizione, con conseguente deformalizzazione istruttoria che viene così recuperata non solo con il già previsto appello più aperto ai nuovi mezzi di prova, ma, appunto, con un'impugnazione senza filtri di inammissibilità.

I dati statistici sul procedimento sommario di cognizione segnalano una grande efficienza dello strumento (con cui i giudizi di primo grado vengono tutti definiti in meno di un anno) che, però, essendo nella maggior parte delle ipotesi opzionale, viene utilizzato attualmente solo per circa il 4 per cento del contenzioso (anche se tale percentuale è destinata a salire con l'entrata a regime del decreto

legislativo n. 150 del 2011 che lo ha reso obbligatorio in plurime anche se settoriali fattispecie).

Con le previsioni di cui sopra l'utilizzo dello strumento verrà inoltre incentivato, e anche sotto questo profilo verrà migliorata l'allocazione efficiente della risorsa giudiziaria.

Sono state previste norme di coordinamento per il rito del lavoro e quindi locatizio.

La formulazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 150 del 2011, sulla riduzione e semplificazione dei riti civili di cognizione, esclude necessità di coordinamento sul punto.

È stata infine prevista una riformulazione del n. 5 dell'art. 360, c.p.c., mirata, nella stessa logica sopra descritta, a evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica propria della Suprema corte di cassazione quale giudice dello *ius constitutionis* e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello *ius litigatoris*.

Le integrazioni apportate dalla Camera dei Deputati al comma 1 prevedono che all'articolo 342 c.p.c., recante indicazioni circa le forme del ricorso in appello; il primo comma, in particolare, è sostituito dal seguente: « L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata »; 1a) all'articolo 345, terzo comma, le parole: « che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero » sono soppresse;

La lettera *c-bis*) del primo comma, anch'essa inserita alla Camera dei Deputati, modifica l'articolo 434 del c.p.c. contenente norme in merito al deposito del ricorso in appello, laddove il primo comma è sostituito dal seguente: « Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata ».

Il comma 1-*bis* inserito alla Camera dei Deputati prevede che all'articolo 702-*quater*, primo comma, del codice di procedura civile, laddove sono disciplinati i limiti alle modalità di acquisizione di nuovi mezzi di prova in appello, la parola: «rilevanti» è sostituita dalla seguente: «indispensabili».

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettere 0a), a), c), *c-bis*), d) ed e), si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 3 stabilisce che la disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 3-*bis*, inserito alla Camera dei Deputati, prevede che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

La RT al ddl iniziale riferisce che il dispositivo comporta un saldo positivo per la finanza pubblica riducendo sensibilmente la durata media dei processi civili.

Al riguardo, tenuto conto del tenore chiaramente ordinamentale delle norme, volte peraltro ad una accelerazione della durata media dei processi, non ci sono osservazioni.

Articolo 55
(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

La relazione illustrativa al ddl iniziale riferisce che il dispositivo è finalizzato a modificare la disciplina dei procedimenti aventi ad oggetto la domanda di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo (attualmente disciplinati dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 - c.d. legge Pinto), al fine di razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle corti d'appello, di evitare che la durata di tali procedimenti dia luogo a sua volta a responsabilità dello Stato per violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e di contenere i conseguenti oneri per la finanza pubblica, che nell'anno 2011 i suddetti costi sono stati di oltre 200 milioni di euro.

La modifica normativa ha quindi una diretta e significativa incidenza sul contenimento della spesa pubblica.

A tale fine – e ferma restando la competenza della corte di appello in un unico grado di merito – si prevede che la domanda venga proposta e decisa secondo un meccanismo simile a quello del procedimento per decreto ingiuntivo (la parte che lamenta la violazione del termine di durata ragionevole del processo propone ricorso al presidente della corte; il presidente designa un magistrato della corte per la trattazione della causa; la causa viene decisa sulla base dei documenti depositati dal ricorrente; il procedimento si definisce con decreto, con cui il giudice accoglie la domanda, in tutto o in parte, o la rigetta).

Il ricorso ad un procedimento di tipo monitorio è reso possibile dal fatto che la proposta normativa introduce alcuni elementi di chiarezza – mutuati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di cassazione che dovrebbero condurre a decisioni prevedibili e tendenzialmente standardizzate:

a) quanto alla individuazione del termine di durata ragionevole del processo (si specifica, per ciascun grado di giudizio, quale sia il termine entro il quale la durata del processo non può mai essere dichiarata irragionevole);

b) quanto all'ammontare dell'indennizzo spettante per ciascun anno (o frazione di anno) che eccede il termine di durata ragionevole.

Il ricorso ad un procedimento di tipo monitorio consente di semplificare in modo significativo la vigente disciplina contenuta nella legge Pinto (attualmente il procedimento si svolge davanti alla corte d'appello in composizione collegiale, richiede l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione responsabile, presuppone la fissazione di più udienze per la definizione della causa).

Il ricorso, infatti, verrà esaminato da un giudice singolo e deciso senza ritardo su base documentale (si consideri che attualmente i tempi medi di decisione sui ricorsi per decreto ingiuntivo è di circa 2 mesi).

Sono state previste cause di non indennizzabilità riconducibili alla condotta non diligente o dilatoria o comunque abusiva della parte.

Il meccanismo proposto è pienamente rispettoso del diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto è fatta salva in ogni caso la possibilità – per il ricorrente la cui domanda sia stata respinta in tutto o in parte, ovvero per l'amministrazione che sia stata condannata a pagare l'indennizzo – di impugnare il decreto davanti alla stessa corte d'appello in composizione collegiale. Il procedimento (che si svolge in contraddittorio tra le parti) è regolato nelle forme semplificate del procedimento camerale (artt. 737 ss. c.p.c.).

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, prevede che l'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La RT al ddl iniziale riferisce che la norma comporta un saldo positivo per la finanza pubblica riducendo la possibilità di indennizzi impropri rispetto alle previsioni della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Al riguardo, va premesso che il dispositivo è complessivamente volto alla modifica della vigente disciplina dei procedimenti aventi ad oggetto la domanda di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo (attualmente disciplinati dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 - c.d. "legge Pinto"), nel senso di razionalizzare il carico di lavoro che grava oggi sulle Corti d'appello, e di evitare che la durata di tali procedimenti dia luogo a sua volta a responsabilità dello Stato per violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con l'effetto di contenerne i conseguenti oneri per la finanza pubblica.

In particolare, appaiono di specifico valore in tal senso le norme indicate: all'articolo 2-*bis* (*Misura dell'indennizzo*), laddove, al comma 1 si stabilisce che il giudice provveda alla liquidazione, a titolo di equa riparazione, di una somma di denaro non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo; all'articolo 3 (*Procedimento*), laddove, al comma 7 - nel testo sostituito dal dispositivo in esame - si stabilisce che l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto debba avvenire d'ora innanzi nei soli "limiti delle risorse disponibili"; all'articolo 5-*quater* (*Sanzioni processuali*) in cui si prevede che il giudice, quando la domanda per equa riparazione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, può

condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.

Su tutti i profili innanzi richiamati andrebbe pertanto fornito un quadro sugli oneri sostenuti a l.v., in ragione annua, per equa riparazione, con l'indicazione dei valori medi unitari degli indennizzi, nonché in merito al valore complessivo dei medesimi, e indicazioni sull'adeguatezza degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente, nonché stime e indicazioni in merito al numero dei procedimenti dichiarati inammissibili in ragione annua, cui l'articolo 5-*quater*, introdotto col dispositivo in esame, associa la possibilità della condanna al pagamento di una sanzione.

In merito poi al comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, posto che la norma interpretativa sembrerebbe determinare una maggiore automaticità dei risarcimenti comminati in relazione a sentenze di condanna, dal momento che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà procedere "comunque" ai pagamenti degli indennizzi in presenza di pronunce a suo carico, ne andrebbero chiariti appieno gli effetti finanziari riconducibili alla accelerazione degli *iter* per i relativi pagamenti.

Articolo 56 ***(Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale)***

L'articolo propone di modificare il d.lgs. n. 26 del 2006 - nella parte in cui prevede che, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuate necessariamente tre sedi della Scuola - prevedendo che sia facoltà del Ministro di individuare fino ad un massimo di tre sedi.

Si propone poi di modificare il d.lgs. n. 26 del 2006 - nella parte in cui prevede che i magistrati in servizio nominati nel comitato direttivo siano collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico - prevedendo che sia facoltà del singolo magistrato chiedere, in luogo del collocamento fuori ruolo, di usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale.

Quanto all'individuazione delle sedi della Scuola, la relazione illustrativa osserva che l'inderogabile previsione di tre sedi trovava una sua giustificazione alla luce della formulazione originaria della norma, che distribuiva le attività della Scuola per aree geografiche.

Venuta meno tale ripartizione geografica — con la modifica dell'articolo 1, comma 5, del d.lgs. n. 26 del 2006 ad opera dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111 - la previsione di una pluralità di sedi della Scuola non si impone più quale necessaria conseguenza di una scelta organizzativa operata dal legislatore, ma può eventualmente giustificarsi in funzione delle concrete esigenze organizzative di volta in volta individuate dal Ministro della giustizia, cui dovrebbe

spettare – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli inevitabili profili di spesa pubblica che l'individuazione di una o più sedi della Scuola comporta – il compito di scegliere il numero e l'ubicazione di tali sedi. La norma, pertanto, è direttamente volta a permettere marcati contenimenti della spesa pubblica.

Quanto allo *status* dei magistrati nominati nel comitato direttivo della Scuola, non vi sono ragioni organizzative e di buon andamento dell'amministrazione che impongano il collocamento fuori ruolo di tali magistrati quale unica soluzione praticabile nei confronti dei magistrati in servizio.

Al riguardo la relazione illustrativa riferisce che è sufficiente osservare che del comitato direttivo fanno parte anche tre professori universitari, per i quali la norma non prevede alcun collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico, e per i quali dunque non si pone alcun problema di compatibilità tra l'esercizio dell'attività di insegnamento universitario e lo svolgimento delle funzioni di membro del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura.

La RT al ddl iniziale assicura che la norma comporta un saldo positivo per la finanza pubblica consentendo di ridurre il numero di scuole per la magistratura in relazione alle effettive esigenze formative.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo VIII

Misure per l'occupazione giovanile nella *green economy* e per le imprese nel settore agricolo

Articolo 57

(Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy)

Il comma 1 abroga l'articolo 1, comma 1112, della legge n. 296 del 2006 e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della medesima legge possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano in settori quali la protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico, la ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e terza generazione» e tecnologie in alcuni ambiti dell'energia solare ecc.

Il comma 2 subordina l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 1 alla condizione che i progetti di investimento presentati dalle imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilità del Fondo. A tal fine, al Fondo di cui al comma 1 affluiscono anche le rate di rimborso dei finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie.

Il comma 3 fa salve le domande di finanziamento agevolato presentate ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2008 e successiva circolare del 16 febbraio 2012. Le risorse assegnate con il citato decreto ministeriale 25 novembre

2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente norma possono essere destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori di cui al comma 1.

Il comma 4 prevede la possibilità di integrare o modificare con decreto ministeriale i settori di cui al comma 1.

Il comma 5 impone procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio e di erogazione dei finanziamenti.

Il comma 6 applica alle società ESCO, alle reti di impresa e ad altri soggetti la riduzione del 50 per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009.

Il comma 7 stabilisce che i finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al comma 1, hanno durata non superiore a settantadue mesi, ad esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al precedente comma 6, per i quali la durata non può essere superiore a centoventi mesi.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare, dal momento che il complesso degli interventi previsti dal presente articolo sono erogati fino a concorrenza delle disponibilità del Fondo Kyoto.

Articolo 58 ***(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)***

Il comma 1 istituisce presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale l'adozione annuale del programma di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonché le modalità di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Il comma 3 autorizza gli operatori della filiera agroalimentare a destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalità stabilite dall'AGEA. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Il comma 4 individua nell'AGEA il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2.

Il comma 5 stabilisce che, ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al comma 2, l'AGEA opera secondo criteri di economicità dando preferenza, a parità di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione Europea.

La RT, dopo aver illustrato la norma, afferma che essa non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che l'applicazione ad ulteriori soggetti della disciplina fiscale prevista per le ONLUS appare suscettibile di determinare una riduzione del gettito fiscale. Andrebbe poi assicurato che il Fondo sia gestibile da parte dell'AGEA a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 59
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo)

I commi 1 e 2 recano disposizioni sanzionatorie in materia di controlli ed obblighi relativi alle denominazioni di origine protetta e alle indicazioni geografica.

La RT non considera i commi.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi 3-5 prevedono che le somme presenti sul bilancio dell'Agea e non ancora erogate, pari a 19,738 milioni di euro, assegnate alla medesima Agenzia ai sensi di specifiche disposizioni siano destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e interventi di contrasto alle crisi di mercato.

Con apposito decreto ministeriale sono definite le relative modalità di applicazione e sono quantificate le risorse da destinare - in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - ad ogni singola misura o intervento alla cui attuazione provvede l'Agenzia.

La RT fa presente che, tenuto conto che il settore bieticolo-saccarifero ha beneficiato nel corso degli anni, in attuazione della normativa comunitaria di settore, di aiuti nazionali erogati per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, le norme sono dirette a rendere disponibili le risorse residue, già iscritte ed impegnate nei bilanci di previsione dell'Agea riferiti agli anni 2005-2010, per una riprogrammazione, da attuare sulla base delle linee di indirizzo definite dal Ministro delle politiche agricole con proprio provvedimento. In particolare, in base ad una ricognizione condotta da Agea alla data del 17 febbraio 2012, le risorse residue disponibili nei pertinenti capitoli di spesa (n. 308 e n. 341) ammontano a complessivi 19,7 milioni di euro. Per tale norma si ascrivono effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento per l'anno 2012 pari ad euro 19,738 milioni, cui si provvede nell'ambito della copertura finanziaria di cui all'articolo 69.

Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di destinare le risorse in esame alle finalità indicate dalla norma, posto che la RT indica che le stesse dovrebbero essere già impegnate nel bilancio dell'AGEA. A tale proposito, sarebbe opportuno acquisire informazioni in merito agli impegni che sono stati assunti dall'AGEA a valere sulle predette risorse.

Il comma 6 stabilisce che, a decorrere dal 2012, nel limite di 2,5 milioni di euro annui, le risorse trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1997 siano utilizzate per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.

La RT asserisce che la somma versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero delle politiche agricole, entro il limite annuo di 2,5 milioni di euro, è caratterizzata da apposita quantificazione e copertura finanziaria. La modifica legislativa consente di disporre delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento delle attività, garantendo il finanziamento degli Organismi coordinatori delle prove con conseguente maggiore efficienza organizzativa e aumento della competitività del settore sementiero e delle nuove varietà vegetali. La RT conclude affermando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la nuova finalizzazione delle somme prevista dal testo possa determinare un'accelerazione della spesa, con una conseguente alterazione dei profili di cassa incorporati nelle previsioni a legislazione vigente.

Inoltre, appare necessario che il Governo confermi che le risorse trasferite alle regioni nel limite di 2,5 milioni di euro annui, provengano dalle tariffe dei compensi dovuti agli enti indicati dall'articolo 41 della legge n. 1096 del 1971. Dovrebbe inoltre chiarire se le risorse siano già trasferite alla Regioni a legislazione vigente ovvero se debba operare il meccanismo descritto nella RT (le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel limite sopra indicato, per essere successivamente

trasferite alle Regioni per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali).

Il comma 7 attribuisce al commissario *ad acta* ex Agensud le competenze in materia di finanziamento, ai soggetti pubblici attuatori delle opere irrigue, degli interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue. Tali funzioni devono essere esercitate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT chiarisce che la norma (finanziamento di interventi finalizzati alla produzione di energia da impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue) consente di ricomprendere tra le "opere complementari e/o accessorie" finanziabili con le economie maturate, a seguito di procedure di evidenza pubblica, anche gli interventi di produzione di energia idroelettrica strettamente connessa agli impianti irrigui esistenti. La normativa vigente in materia di fonti rinnovabili nel settore idroelettrico prevede il cumulo delle tariffe agevolate, relative all'energia prodotta, con il finanziamento pubblico per un massimo del 40 per cento (articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011). Per la restante parte del finanziamento, gli enti provvederanno con il ricorso al mercato (di capitali o di impresa), determinando pertanto un effetto moltiplicatore degli investimenti attivabili, a parità di risorse pubbliche impegnate. La norma, quindi, non determina alcun maggiore impegno di spesa, riguarda risorse già disponibili, non costituisce modifica delle specifiche normative che disciplinano il settore delle fonti rinnovabili, attiva il concorso di soggetti privati ed è coerente con l'azione del Governo di stimolo allo sviluppo nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe fornita conferma dell'effettiva realizzabilità dei nuovi adempimenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 8 - 10 soppressi

Con i commi 11-12 viene disposto che l'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa sia rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, ferme restando le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie. Tale disposizione si applica fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna regione nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

La RT asserisce che la norma è volta a promuovere gli investimenti in acquacoltura, un settore di particolare rilevanza sotto il profilo economico (con positive ricadute sul piano occupazionale), la cui rilevanza strategica tende a crescere con il depauperarsi delle risorse della pesca. Si tratta, peraltro, di attività controllate sul piano sanitario, con benefici effetti sulla tutela della salute e dello stesso ambiente marino. La norma interviene accentrando le competenze autorizzatorie in capo al Ministero delle politiche agricole, in ragione delle capacità tecniche possedute, fermo restando - grazie ad apposita clausola di cedevolezza - il rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e quindi del ruolo delle regioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 13 estende alle Associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca l'accesso ai consorzi di garanzia collettiva fidi, che attualmente operano per le cooperative di pescatori e per le imprese di pesca.

La RT segnala che le azioni di tutela, promozione e sviluppo attuate dalle Associazioni, nell'attuale stato di crisi, presentano assoluta priorità sia per i processi di adeguamento alla sempre più incisiva regolamentazione comunitaria sia per le attività di assistenza tecnica e informazione agli operatori del settore. Considerata la progressiva riduzione delle risorse assegnate a questo fine dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura, le stesse Associazioni si trovano ad agire attraverso il ricorso al credito per il quale risulta necessario fornire garanzie e co-garanzie agli Istituti eroganti. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si fa presente che la costituzione dei fondi di garanzia da parte dei consorzi delle imprese del settore della pesca è attualmente finanziata - in base all'articolo 17 della legge n. 302 del 1989 - mediante un contributo dello Stato pari ad un decimo degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di circa 105.000 euro annui. Andrebbe pertanto chiarito se l'estensione dell'accesso ai confidi possa costituire il presupposto per un incremento della spesa destinata a tale finalità.

I commi 14-19 consentono ai soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca, di utilizzare nelle etichette la dicitura "Prodotto italiano" o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da imprese di pesca o di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni relative all'origine del prodotto. I predetti operatori economici sono tenuti a conservare la documentazione relativa all'acquisto del prodotto, comprensiva dell'attestazione di origine, per almeno un anno. In caso di inadempienza o di irregolarità, è prevista l'applicazione di sanzioni.

La RT, dopo aver illustrato le norme, afferma che lo svolgimento dell'attività di controllo rientra nell'ambito delle operazioni svolte in attuazione del decreto legislativo n. 109 del 1992 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) ed, in quanto tale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 59-bis
(Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari)

La norma prevede che il Ministro per le politiche agricole definisca le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo di dispositivi di controllo e di rilevamento a distanza.

Si stabilisce che i costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza siano a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, atteso che i costi di realizzazione e gestione del sistema previsto dalla norma è a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura, non ci sono osservazioni da formulare.

Articolo 59-ter
(Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi)

Il comma 1 prevede che presso ogni capitaneria di porto è istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le informazioni previste dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.

Il comma 2 stabilisce che coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1.

Il comma 3 afferma che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità operative per il passaggio dal registro in formato cartaceo a quello in formato elettronico.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, posto che il dispositivo provvede ad istituire un nuovo registro presso ciascuna unità delle Capitanerie di Porto, con gli intuibili effetti che ne derivano in termini di adempimenti organizzativi e relativi fabbisogni per la medesima, appare evidente che il medesimo andrebbe esaminato solo alla luce di elementi e dati che siano idonei a comprovarne l'attivazione avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In tal senso, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di neutralità.

Articolo 59-quater
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

La norma che modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 4 del 2012, riconduce le attività di "pesca turismo" e di "ittiturismo" (a legislazione vigente, considerate connesse all'attività di pesca professionale) tra le attività rientranti tra le attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, si osserva che la norma sembra produrre una riduzione del gettito tributario, in quanto si fanno rientrare attività connesse alla pesca tra quelle professionali che godono di un regime tributario agevolato. Sul punto appare opportuno un chiarimento del Governo.

Capo IX Misure per la ricerca scientifica e tecnologica

Articolo 60

(Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento)

Il comma 1 reca una disposizione meramente programmatica in rapporto alle finalità del presente capo.

Il comma 2 reca le definizioni di «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «sviluppo sperimentale».

Il comma 3 qualifica come soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Il comma 4 indica le tipologie di intervento ammissibili al finanziamento.

Il comma 5 elenca gli strumenti a sostegno degli interventi cui al comma 4:

- i contributi a fondo perduto;
- il credito agevolato;
- il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 70 del 2011;
- la prestazione di garanzie;
- le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 123 del 1998.

La RT afferma che l'articolo ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non produce effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 61

(Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST))

Il comma 1 dispone che le tipologie di intervento di cui all'articolo 60, comma 4, sono sostenute con le risorse a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) istituito dall'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006.

Tale fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica continua a operare anche attraverso l'esistente contabilità speciale esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedano rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi.

La RT afferma che il comma riproduce la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che fa confluire tutte le risorse per gli interventi previsti dal Titolo in esame (FAR, FIRB, Fondo per le aree sottoutilizzate e PRIN) nel FIRST, ferme restando le norme relative al credito agevolato del

FAR. Afferma, quindi, che la disposizione non innova le procedure vigenti e pertanto non produce effetti finanziari.

Il comma 2 prevede che, a garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati, è trattenuta e accantonata, per ogni intervento, una quota del finanziamento nella misura massima del 10 per cento dello stesso e nel limite complessivo del 10 per cento della dotazione annuale del Fondo cui al comma 1.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto trattasi di accantonamento di una quota del contributo attribuito al singolo progetto, trattenuto dal Miur a titolo di garanzia. A conclusione del progetto, l'importo accantonato viene versato al beneficiario del progetto. Segnala che la somma complessiva degli accantonamenti a titolo di garanzia sui singoli progetti non può superare il 10 per cento dell'importo complessivo dello stanziamento del Fondo e che alla luce di ciò, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non produce effetti finanziari. Sottolinea, infine, che la disposizione ricalca le regole di partecipazione già previste all'art. 38 ("Meccanismo di copertura dei rischi") del Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, attesa la natura essenzialmente ordinamentale delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 62 ***(Modalità di attuazione e procedure di valutazione)***

Il comma 1 demanda al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del programma nazionale della ricerca, il compito di adottare annualmente, per ogni triennio di riferimento del predetto programma, indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorità di intervento e alle attività di cui al presente capo.

Il comma 2 prevede che con decreti ministeriali sono definite le spese ammissibili, ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa e sulla firma digitale, nonché prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità.

Il comma 3 prevede il previo parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in apposito elenco del Ministero per l'ammissione al finanziamento degli interventi di ricerca industriale di cui al presente capo, con soppressione del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 297 del 1999.

Il comma 4 subordina l'ammissione al finanziamento per gli interventi di ricerca industriale anche al parere positivo di esperti tecnici sulla solidità e sulla capacità economico-finanziaria dei soggetti in relazione all'investimento proposto.

Il comma 5 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 61, ad avvalersi, per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attività di monitoraggio, di banche, di società finanziarie, di altri soggetti qualificati.

Il comma 6 esenta dalla valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati non è richiesto per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo di cui all'articolo 61.

Il comma 7 prevede che con i decreti di cui al comma 2 si disciplinano i casi e le modalità in cui il Ministero può ammettere i progetti e i programmi anche in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 4. A tal fine, i decreti disciplinano l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative, o altre forme di garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in forma di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti.

Il comma 8 stabilisce che a fini di semplificazione per ciascun progetto e programma i partecipanti individuano tra di loro un soggetto capofila.

Il comma 9 demanda ai decreti di cui al comma 2 anche la disciplina dei casi di variazioni soggettive e delle attività progettuali, definendone le modalità di valutazione ed eventualmente di approvazione.

Il comma 10 rende automatico il recepimento in ambito nazionale delle variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale.

Il comma 11 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi di cui al presente titolo nell'Anagrafe nazionale della ricerca.

La RT ribadisce che l'articolo 62 prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorità di intervento mediante l'emanazione di uno o più decreti. Afferma che la disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT asserisce, inoltre, che il comma 3 dell'articolo, nel prevedere la soppressione del Comitato tecnico scientifico ivi citato, realizza un'ottimizzazione e una semplificazione organizzativa.

In merito ai commi 4 e 5, la RT specifica che quanto al limite e alla copertura degli oneri previsti per le procedure di valutazione e controllo dei progetti, il quadro normativo di riferimento resta invariato ed è costituito dall'articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, nonché dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 212 del

2002. Pertanto si applicano al riguardo le norme già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 63 ***(Disposizioni finali)***

Il comma 1 dispone l'abrogazione del FIRB (Fondo per gli investimenti della ricerca di base) e delle norme che disciplinano il sostegno alla ricerca superate dal provvedimento in esame.

Il comma 2 stabilisce che i decreti di cui all'articolo 62, comma 2, quale nuovo regime di aiuti ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, sono sottoposti a notifica e approvazione da parte della Commissione europea secondo le vigenti disposizioni.

Il comma 3 dispone che all'attuazione delle disposizioni del presente capo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione delle disposizioni del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 modifica l'articolo 20 della legge n. 240 del 2010, prevedendo che i progetti di ricerca di tipo strategico finanziati a carico del FIRB, siano assoggettati a valutazione tramite appositi comitati. Si stabilisce che una percentuale di almeno il 10 per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni. Infine dispone che le suddette attività siano svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT si limita ad illustrare l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo X **Misure per il turismo e lo sport**

Articolo 64 ***(Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva)***

Il comma 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1. Con successivo decreto adottato dal Capo del Dipartimento per gli affari regionali sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di 23 milioni di euro, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-*bis* destina 5 mln di euro nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 al Fondo di cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge n. 289 del 2002 (Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi).

Il comma 3-*ter* istituisce presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive. Tale Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici

La RT afferma che la dotazione finanziaria del Fondo fino a 23 mln di euro trova copertura, quanto a 14 milioni di euro, sul capitolo di spesa 984 iscritto al CDR n. 18 "Sport" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio, ai sensi del decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport 19 aprile 2012; quanto a 9 milioni di euro dalla revoca di fondi, rivenienti dal capitolo 991 - esercizio finanziario 2009 del suddetto CDR, trasferiti all'Istituto per il Credito Sportivo, per la mancata realizzazione delle opere inizialmente previste.

Con riferimento a quest'ultima disponibilità finanziaria, la RT precisa che con decreto del 17 novembre 2004 il Ministro per i beni e le attività culturali ha definito i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui alla legge n. 376 del 2003. L'articolo 1 del predetto decreto ha disposto, infatti, l'erogazione di contributi per euro 25,8 mln alla realizzazione o alla ristrutturazione di impianti sportivi al cui interno sia "previsto uno spazio destinato a Museo tematico che abbia come oggetto la tutela e la valorizzazione di una singola disciplina sportiva". Con decreto 29 ottobre 2009 è stata trasferita presso l'Istituto per il credito sportivo sul conto corrente n. 001/3-5 intestato all'Ufficio Sport, la somma di euro 25,8 mln per il pagamento dei contributi agli enti beneficiari delle provvidenze dello Stato individuati con decreto direttoriale del 26 aprile 2006.

La RT riporta una tabella contabile riepilogativa della gestione del conto n. 001/3-5, relativa al periodo 9 dicembre 2009 - 31 dicembre 2011, alla quale si rinvia.

La RT conclude affermando che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che i tendenziali di spesa a legislazione vigente già scontino l'utilizzo, nel 2012, delle risorse, pari a 9 milioni, provenienti dalle revoche. Inoltre, attesa la natura delle risorse utilizzate a copertura, iscritte nei capitoli 984 e 991 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, appare opportuno che il Governo confermi che anche il Fondo del quale è prevista l'istituzione sia utilizzato solo per interventi riconducibili a tale tipologia di oneri al fine di evitare una dequalificazione della spesa.

Articolo 65
(Comitato Italiano Paraolimpico – Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive)

Il comma 1 riconosce la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate svolgenti esclusiva attività sportiva per disabili. Tale riconoscimento è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico.

Il comma 2 prevede che agli organismi di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le misure di contenimento della spesa previste per le PP.AA. a legislazione vigente.

La RT ribadisce il contenuto della norma e afferma che la disposizione riveste carattere puramente ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 66
(Reti di impresa)

Il comma 1, al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, demanda ad appositi decreti ministeriali la definizione di criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota. Con i medesimi provvedimenti sono definiti gli interventi oggetto dei contributi, finalizzati alla messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di formazione e riqualificazione del personale, alla promozione integrata sul territorio nazionale ed alla promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attività di promozione dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, nonché le modalità di ripartizione dei predetti contributi, nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. L'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo provvede ai compiti

derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Il comma 1-*bis* fissa al 31 dicembre 2012 il termine per la delimitazione dei distretti.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di 8 milioni di euro, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate allo sviluppo del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT, dopo aver illustrato il contenuto della norma, specifica che alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni, si provvede, per l'anno 2012, fino alla concorrenza di euro 8.000.000 a valere sul capitolo 990 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Centro di responsabilità n. 17 “Sviluppo e competitività del Turismo”. L'ENIT provvede ai compiti derivanti dalla norma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Afferma che, pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che la RT specifica che le risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio delle quali è previsto l'utilizzo sono iscritte nel capitolo 990. In considerazione della natura di conto capitale di tali risorse, appare opportuno che il Governo confermi che anche il Fondo del quale è prevista l'istituzione sia utilizzato solo per interventi riconducibili a tale tipologia di oneri al fine di evitare una dequalificazione della spesa. Tale chiarimento appare opportuno soprattutto in considerazione del fatto che tra gli interventi previsti vi è l'attivazione di iniziative di formazione e riqualificazione del personale, difficilmente riconducibili nel novero delle spese in conto capitale.

Articolo 66-bis ***(Interventi in favore della sicurezza del turismo montano)***

La norma prevede l'istituzione del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo di montagna con una dotazione, per l'anno 2013, di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. I progetti da finanziare sono individuati con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Si dispone che il Club alpino italiano possa prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse del fondo in esame.

Si prevede anche che il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci possano prevedere progetti inerenti la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, circa la quantificazione dell'onere non si ha nulla da osservare essendo limitato a un tetto di spesa. Andrebbe, invece, chiarito se anche i progetti predisposti dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane e dal Collegio nazionale dei maestri di sci possano essere finanziati a valere sulle risorse del citato fondo.

Articolo 67

(Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo)

I commi da 1 a 5 istituiscono la Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo, con sede in una delle Regioni di cui all'obiettivo Convergenza, individuata dallo Statuto, con il compito di provvedere alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, per lo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrative per il settore turistico.

Si dispone che le attività di cui ai commi precedenti siano realizzate nel limite di spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e, comunque, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che le attività previste dalla norma sono realizzate senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica. La RT rammenta che, per l'annualità 2012, le risorse trovano copertura per euro 1.319.000 sul capitolo 796, per euro 524.000 sul capitolo 805 e per euro 157.000 sul capitolo 868, del Centro di Responsabilità 17 "Sviluppo e competitività del turismo". Per l'anno 2013 le risorse gravano per euro 1.205.000 sul capitolo 796, per euro 638.000 sul capitolo 805 e per euro 157.000 sul capitolo 868 del medesimo Centro di Responsabilità 17 "Sviluppo e competitività del turismo". Per l'anno 2014 le risorse gravano per euro 1.327.000 sul capitolo 796, per euro 516.000 sul capitolo 805 e per euro 157.000 sul capitolo 868 del medesimo Centro di Responsabilità 17 "Sviluppo e competitività del turismo".

Per il funzionamento futuro, lo Statuto potrà prevedere che la Fondazione, oltre a poter ricercare contributi e finanziamenti pubblici su specifici progetti formativi anche presso amministrazioni regionali ed enti locali, potrà stabilire accordi con il mondo imprenditoriale per l'attivazione dei corsi che lo stesso riterrà prioritari rispetto al proprio fabbisogno formativo. In ogni caso, la Fondazione, quale istituzione universitaria, potrà accedere, con invarianza della spesa complessiva, ai fondi previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per il finanziamento del sistema universitario. I fondi stanziati dal presente articolo – che costituiscono un limite massimo di spesa - per il funzionamento della Fondazione saranno utilizzati in parte per il funzionamento, in parte per gli organi e per la gran parte allo svolgimento di attività formative secondo quanto verrà stabilito dallo Statuto.

Al riguardo, si segnala che a fronte dell'istituzione della Fondazione, che sembra assumere carattere permanente, viene predisposta una copertura finanziaria degli oneri limitata fino al 2014 e rinviando allo Statuto il reperimento delle future risorse di sostentamento. Sul punto appare utile acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'assenza di futuri oneri a carico della finanza pubblica per il funzionamento futuro della fondazione.

Inoltre, andrebbe chiarito se l'utilizzo delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio possa pregiudicare gli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il comma 5-*bis* prevede la destinazione al CONI, per l'anno 2012, di una quota pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione del territorio, iscritta nel conto residui del capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di RT.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni circa il possibile utilizzo delle risorse iscritte in conto residui sul capitolo 7536. In particolare, andrebbe chiarito se tali risorse erano destinate ad andare in economia e se il loro utilizzo possa determinare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

Inoltre, al fine di evitare una dequalificazione della spesa, andrebbe assicurato che le risorse di natura capitale del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione del territorio siano utilizzate dal CONI per interventi aventi la medesima natura.

Il comma 5-ter dispone un'autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000 per l'anno 2013, in favore del Comune di Certaldo per la celebrazione di Giovanni Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 5-quater modifica l'articolo 16 del decreto-legge n. 201/2011 disponendo:

- la riduzione da 100 a 10 euro dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi dovuta per tratte non superiori a 100 chilometri. Viene precisato che l'imposta si applica anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero;
- l'incremento da 7,55 a 7,60 euro/kg dell'imposta erariale sugli aeromobili privati dovuta con riferimento all'ultima classe (aeroplani con peso massimo al decollo superiore a 10.000 kg).

I commi, aggiunti dalla Camera dei deputati, non sono corredati di **RT**.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori dati al fine di dimostrare l'esatta compensazione degli effetti tributari derivanti dalle misure introdotte dalla norma.

Capo X-bis

Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati

Articolo 67-bis (Chiusura dello stato di emergenza)

Il comma 1 stabilisce che lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio 2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.

Il comma 2 afferma che continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato ovvero la struttura di missione per le attività espropriative per la ricostruzione, tutti gli

uffici, le strutture, le commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del Commissario delegato.

Il comma 3 prevede che, in ragione della necessità di procedere celermente nelle azioni di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonché di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o comunque flessibile in servizio presso i comuni, le province e la regione Abruzzo, assunto sulla base delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012, presso le medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri, il personale non apicale in servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione, presso il Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le macerie e la Struttura di missione per le attività espropriative per la ricostruzione è provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 agli enti locali, alla regione e alle amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri relativi al personale di cui al presente comma si provvede con le risorse e nei limiti già autorizzati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012.

Il comma 4 stabilisce che il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 15 settembre 2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e della situazione contabile nonché una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nell'emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonché le modalità per consentire l'ultimazione di attività per il superamento dell'emergenza per le quali il Commissario delegato per la ricostruzione ha già presentato, alla data del 30 giugno 2012, formale richiesta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e per il completamento di interventi urgenti di ricostruzione già oggetto di decreti commissariali emanati.

Il comma 5 prevede che entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale. Le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, disciplina le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-ter a 67-sexies.

La RT riferisce che le norme recate dall'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, per le misure previste dal comma 3 - volto a prevedere il mantenimento in servizio, fino ai 31 dicembre 2012, del personale con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile in servizio presso Comuni, Province e regione Abruzzo, assunto con le diverse ordinanze del Presidente del Consiglio adottate durante la fase emergenziale, nonché del personale non apicale in servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione - si provvede con le risorse e nei limiti già autorizzati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013.

Al riguardo, andrebbe confermata l'assenza di maggiori oneri a seguito dell'assegnazione provvisoria agli enti locali, alla regione e alle amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione, dal 16 settembre al 31 dicembre 2012, del personale non apicale in servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione e presso il Commissario delegato.

Inoltre, dal momento che le norme si coprono comunque a valere delle disponibilità della gestione dell'emergenza, andrebbero acquisiti chiarimenti anche circa l'eventuale personale a tempo determinato in organico in servizio presso la regione Abruzzo, atteso che le norme in esame specificano che le proroghe avvengono nell'ambito dell'OPCM 4013/2012: nel cui ambito, però, non sembrerebbe essere ricompreso personale a tempo determinato in servizio presso la regione Abruzzo.

Infine, dal momento che il comma 5 prevede che le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione siano versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, si rileva che, sotto il profilo finanziario, l'esplicita esclusione dal patto delle risorse sembrerebbe in grado di produrre riflessi sui saldi, qualora la tempistica di spesa da parte delle amministrazioni locali risultasse difforme rispetto al profilo temporale della spesa prevista negli andamenti tendenziali.

Per i profili di quantificazione, andrebbero chiaramente richiesti elementi in merito al numero delle unità lavorative complessivamente coinvolte dal dispositivo in esame, e al trattamento mensile lordo loro spettante, che andrà corrisposto comunque sino al 31 dicembre 2012. Nel contempo, più precise indicazioni andrebbero richieste anche in merito alle disponibilità esistenti a valere della c.s. relativa alla gestione dell'emergenza, a fronte degli impegni che si prevede saranno

assunti sino alla conclusione della stessa prevista entro il mese di agosto.

Articolo 67-ter ***(Gestione ordinaria della ricostruzione)***

Il comma 1 stabilisce che a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila.

Il comma 2 prevede che per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-*bis* comma 5, assicurano nei propri siti istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.

Il comma 3 afferma che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la città dell'Aquila è costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo è attribuito un trattamento economico

onnicomprendivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Il comma 4 stabilisce che il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri coordina le amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categoria presenti nel territorio.

Il comma 5 prevede che al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessivamente 200 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee. In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.

Il comma 6, al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale personale è temporaneamente assegnato fino a 50 unità agli Uffici speciali di cui al comma 2, fino a 40 unità alle province interessate e fino a 10 unità alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale è assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalità connesse a calamità e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di personale è corrispondentemente incrementata la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il comma 7 afferma che le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice è designata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 8 stabilisce che, nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono definiti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili professionali dei contingenti di personale di cui ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilità di una quota di riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la regione, le strutture commissariali, le province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro, nonché le modalità di assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali operanti nel territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e

previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 9 prevede che nella prospettiva del contenimento dei costi per le attività di selezione del personale di cui al comma 6, si può prevedere nei bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62.

La RT evidenzia, che gli oneri complessivi connessi alle disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7, sono pari ad euro 14.164.000 [euro 2.320.000 (riferiti al comma 3) + euro 11.344.000 (riferiti ai commi 5, 6, e 7) + euro 500.000 relativi a spese di funzionamento] per ciascuno degli anni 2013-2015. A decorrere dal 2016, l'onere, stavolta riferito ai soli commi 5, 6 e 7 – essendo il personale di cui al comma 3 assunto per soli 3 anni – è quantificato dalla RT in euro 11.844.000.

In particolare, la RT, con riguardo alle disposizioni recate dal comma 3 (in cui si prevede che una parte del personale degli Uffici speciali sia composto da personale assunto a tempo determinato, fino ad un massimo di 25 unità per Ufficio, e ai quali si devono aggiungere i due responsabili degli Uffici) comportano oneri finanziari che, come specificato nella tabella che segue, sono pari ad euro 2.320.000, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, prendendo a riferimento le retribuzioni vigenti per il personale del comparto Ministeri.

Il prospetto che segue riassume, nel suo complesso, gli aspetti finanziari delle disposizioni relative al personale a tempo determinato, nonché l'onere relativo alla retribuzione dei responsabili dei due Uffici.

Ente di appartenenza	Ipotesi numerica	Oneri individuale	Oneri complessivo su base annua	Oneri complessivo triennio
Uffici speciali (art.67-ter, comma 3)	10 Area IIF3	€ 34.000	€ 1.920.000	€ 5.760.000
	15 Area m FI	€ 37.000		
	25 Area HI F3	€41.000		
	1 responsabile Ufficio L'Aquila	€ 200.000	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
	1 responsabile Ufficio cratere	€ 200.000		
TOTALE			€ 2.320.000	€6.960.000

I commi 5 e 6 e 7 comportano oneri finanziari pari a euro 11.344.000 a partire dal 2013, come di seguito specificato:

Ente di appartenenza	Ipotesi numerica reclutamento		Onere individuale	Onere Complessivo su base annua	Dall'anno 2013
Uffici speciali (art 2, comma 3)	50	10 Area IIF3 15 Area III FI 25 Area III F3	€ 34.000 €37.000 €41.000	€ 1.920.000	€1.920.000
Regione Abruzzo	10	3 Area IIF3 7 Area FI	€ 34.000 € 37.000	€ 361.000	€ 361.000
Province	40	2 Area IIF3 38 Area HI FI	€ 34.000 € 37.000	€ 1.474.000	€ 1.474.000
TOTALE	100			€ 3.755.000	€ 3.755.000

Assunzioni a tempo determinato comuni (comma 5)

Ente di appartenenza	Ipotesi numerica reclutamento		Onere individuale	Onere Complessivo su base annua	Dall'anno 2013
Comune L'Aquila	128	13 CAT. CI (ex sesto livello) 115 CAT. DI (ex settimo livello)	€ 37.070,32 € 38.130,54	€ 4.866.926,26	€ 4.866.926,26
Comuni del cratere escluso il comune de L'Aquila	72	22 CAT. CI (ex sesto livello) 50 CAT. DI (ex settimo Livello)	€ 37.070,32 € 38.130,54	€ 2.722.074,04	€ 2.722.074,04
TOTALE	200			7.589.000,30	7.589.000,30

La RT conclude segnalando che agli oneri di personale devono sommarsi oneri di funzionamento a decorrere dal 2013 pari a 500 mila euro annui.

Al riguardo, le norme presentano numerosi profili di interesse, sia in ordine ai profili metodologici, che in relazione agli aspetti relativi alla quantificazione degli oneri, tenuto conto che invece i profili inerenti alla copertura finanziaria, si provvede con il successivo articolo 67- *sexies*.

In merito alla prima gamma di questioni, sul comma 3, laddove si provvede alla attivazione dei due Uffici speciali (per i comuni del cratere e per l'Aquila), posto che la dotazione di risorse strumentali ed umane ivi prevista è determinata dalla norma nel limite massimo (presumibilmente complessivo) di n. 50 unità - di cui, per un triennio 2013/2015, al massimo n. 25 a tempo determinato per ciascun Ufficio - andrebbe anzitutto chiarito se, per ciascun ufficio, debba intendersi che sia previsto un contingente organico di diritto di *max* n. 50 unità complessive, di cui solo n. 25 a tempo determinato; oppure, come invece sembrerebbe, se il contingente complessivo sia da riferirsi ad

entrambe le strutture, di cui la platea di n. 25 unità a t.d. debba considerarsi in relazione ai singoli due uffici.

E' chiaro che, nel primo caso, la dotazione organica di diritto verrebbe ad essere coperta nel 2013 solo da n. 25 unità a t.d. di personale per ciascuno dei due Uffici speciali, per cui é necessario che il Governo chiarisca sin d'ora se e quando sia prevista la soppressione di tali strutture; dal momento che, nell'eventualità le stesse dovessero avere carattere permanente, e comunque oltre il triennio, allorché scadranno i contratti, la loro dotazione organica pari a n. 50 unità per struttura, consentirebbe a rigore l'effettuazione di future assunzioni a t.i..

Ciò detto, senza peraltro considerare anche che il comma 6 prevede espressamente che del contingente di complessive n. 100 assunzioni a tempo indeterminato, autorizzate in favore del MIT, fino a n. 50 unità debbano essere assegnate ai medesimi Uffici speciali, almeno sino alla cessazione delle esigenze della ricostruzione.

Inoltre, sembrerebbe necessario che il Governo chiarisca se gli oneri connessi all'organizzazione dei concorsi di cui ai comma 5 e 6, dal momento che le norme prevedono (comma 7) che questi vengano banditi e gestiti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle PP.AA. su delega delle amministrazioni interessate, siano compresi negli oneri di funzionamento aggiuntivi indicati dalla RT.

Quanto al comma 4, andrebbe chiarito se i nuovi compiti ivi attribuiti al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri possano essere svolti avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In merito al comma 5, va poi rilevato che, pur non essendo scontati a legislazione vigente specifici risparmi di spesa connessi alle norme ivi espressamente derogate⁵⁴, l'autorizzazione al comune dell'Aquila e ai comuni del cratere alla effettuazione di assunzioni di n. 200 unità complessive dal 2013 - derogando ai vincoli previsti in tema di sanzioni connesse al mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e del massimale della spesa di personale rispetto alla spesa corrente - dovrebbe essere valutata alla luce di dati di

⁵⁴ Nota di Lettura n. 10, pagina 202.

sintesi sulla situazione finanziaria degli enti rispetto agli obiettivi del patto di stabilità interno.

Inoltre, sul comma 6, posto che il contingente di n. 100 assunzioni del MIT ivi previsto dal 2013, in deroga ai vincoli sul *turn over* previsti dalla legislazione vigente per il comparto Ministeri, determina che la relativa platea, al termine della assegnazione agli uffici speciali (fino a n. 50 unità), alla regione Abruzzo (fino a n. 10 unità) e alle province (fino a n. 72 unità) coinvolte, dovrà essere riassegnato al dicastero per finalità connesse ad eventi analoghi a quelli in esame, occorre considerare che su tali unità dovrebbero operare le misure di riduzione delle dotazioni organiche da ultimo previsti per i ministeri dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95/2012⁵⁵.

Venendo poi ai profili inerenti la quantificazione degli oneri previsti per ciascuna delle norme citate, pur considerando che la RT espone una analitica illustrazione delle spese previste - per il triennio 2013/2015 - relativamente alle assunzioni a tempo determinato presso gli Uffici speciali (comma 3), nonché delle assunzioni a tempo indeterminato presso i comuni interessati dall'emergenza e nel dicastero dei trasporti e delle infrastrutture (commi 5 e 6) - fornendo il dettaglio di profili di inquadramento e del relativo onere annuo - andrebbero evidenziati i prospetti di computo dei relativi effetti indotti, onde valutarne l'impatto netto sui saldi, come previsto dalla circolare del Dipartimento della R.G.S. n. 32/2010.

Inoltre, con specifico riferimento ai parametri impiegati dalla RT in riferimento alla quantificazione degli oneri relativi al comma 3, andrebbero chiarite le ragioni dell'adozione dei profili professionali e retributivi impiegati per la definizione del costo annuo degli impiegati del comparto Ministeri, pur essendo gli Uffici speciali costituiti dagli enti territoriali, sia pure d'intesa con il Ministero per la coesione territoriale e per l'economia. Quanto poi ai dati retributivi indicati dalla RT, andrebbero indicate le singole componenti che concorrono a formare la stima indicata a titolo di onere individuale in ragione annua, distinguendo le singole componenti del t.e. principale da quelle eventualmente accessorie.

Infine, sembrerebbe necessario un supplemento informativo in merito ai criteri adottati nella stima della spesa di 500.000 euro annui

⁵⁵ Nota di lettura n. 135 pagina 31 e seguenti.

per le spese di funzionamento delle strutture speciali indicati dalla RT, nonché un chiarimento in merito alla copertura degli oneri relativi alle procedure concorsuali autorizzate con l'articolo in esame.

Sul punto, considerato anche che il comma 9 prevede espressamente che, in relazione alle procedure selettive di cui al comma 6, si potrà prevedere una quota di iscrizione alle procedure concorsuali, sembrerebbe utile una stima, sia pure di massima, degli oneri attesi, nonché prime valutazioni in merito alla effettiva plausibilità di tale meccanismo di auto copertura indicato dalla citata norma.

Articolo 67-quater (Criteri e modalità della ricostruzione)

I comma da 1 a 3 dispongono per i comuni abruzzesi interessati dagli eventi sismici dell'aprile 2009 una serie di specifici obiettivi da perseguire nella ricostruzione. Gli obiettivi vanno attuati mediante:

- interventi singoli o in forma associata da parte dei privati;
- programmi integrati nei casi di particolare compromissione dell'aggregato urbano. Il comune, previo consenso dei proprietari, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto con compiti di progettazione e realizzazione degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso, è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;
- delega volontaria da parte dei proprietari ai comuni della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. Possono essere previste premialità in favore dei proprietari privati, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, di incrementi di superficie utile.

Tali disposizioni hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa regionale.

Il comma 4 prevede che per l'esecuzione degli interventi in forma associata i proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune che si sostituisce ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

Il comma 5, in considerazione del particolare valore del centro storico dell'Aquila, riconosce alle unità immobiliari private, diverse da quelle adibite ad abitazione principale, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, un contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, pari al costo comprensivo dell'IVA degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica. La concessione di tali benefici, applicati anche agli edifici con unico proprietario, è subordinata al conferimento della delega volontaria. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili.

Il comma 6 chiarisce che nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, si intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle attività produttive e della

ricerca. A decorrere dall'anno 2012 una quota pari al 5 per cento di tali risorse è destinata alle finalità indicate dalle norme in esame.

Il comma 7 dispone che hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti anche coloro che succedono *mortis causa* nella proprietà dei relativi immobili.

Il comma 8 dispone in merito al contenuto dei contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione.

Il comma 9, al fine di garantire trasparenza e tracciabilità, istituisce un elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Con DPCM sono stabiliti procedure, anche semplificate, per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata, per definire ulteriori requisiti minimi di capacità e qualificazione dei professionisti e delle imprese, per prevedere sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonché per indicare prescrizioni a tutela del personale impiegato nei cantieri della ricostruzione.

Il comma 10 dispone che il terremoto del 6 aprile 2009 comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili, siti nei comuni interessati dall'evento sismico e stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni.

Il comma 11 introduce un regime di incompatibilità tra le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e della regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e quella di progettista, di direttore dei lavori o di collaudatore di tali opere nonché con l'esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. Il regime di incompatibilità si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione.

Il comma 12 precisa che resta ferma l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, relativa agli interventi di ricostruzione.

Il comma 13 dispone che agli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiunti a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurato che agli oneri derivanti da tutti gli interventi previsti dalla norma si farà fronte nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, specificando, altresì, che non risultano

compromessi i programmi e gli interventi già avviati a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento alla disposizione del comma 10 concernente la risoluzione dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili, siti nei comuni colpiti dagli eventi sismici, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa la presenza di contratti sottoscritti da amministrazioni pubbliche e gli eventuali effetti finanziari.

Articolo 67-quinquies (Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo stabilisce che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i comuni predispongano i piani di ricostruzione del centro storico, che definiscono gli indirizzi e la stima dei costi. Decorso inutilmente il suddetto termine, le finalità di cui all'articolo 67-*quater* della presente legge sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale.

Si sancisce l'efficacia delle disposizioni delle OPCM emanate in attuazione del decreto-legge n. 39 del 2009, per quanto applicabili, fino all'adozione di un testo unico concernente gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Infine, ai fini dell'applicazione delle disposizioni già adottate a favore del sisma del 6 aprile 2009, si chiarisce quali siano i territori comunali colpiti dal sisma.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 67-sexies (Copertura finanziaria)

Il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-*ter*, pari ad euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e ad euro 11.844.000 a decorrere dal 2016, si provveda mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, ovvero del Fondo perequativo disciplinati dal decreto legislativo n. 23 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Il comma 2 prevede che con uno o più decreti interministeriali vengano stabilite le modalità di trasferimento delle risorse relativamente agli Uffici speciali di cui all'articolo 67-*ter*, comma 2 nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.

Il comma 3 stabilisce che all'onere connesso col finanziamento degli interventi per gli edifici danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al DPCM del 22 dicembre 2009, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013 a valere su corrispondente quota, per i medesimi

anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 96 del 2012, da assegnare alla regione Umbria a integrazione del gettito derivante alla stessa dalla istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, con riferimento all'utilizzo del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo per finalità di copertura finanziaria si osserva che i predetti fondi sono destinati al finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali. Se tali risorse dovessero risultare insufficienti alla predetta finalità, potrebbero emergere potenziali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, al fine di garantire l'integrale finanziamento (in base ai fabbisogni standard) su tutto il territorio nazionale delle predette funzioni fondamentali.

Con riferimento al comma 3 e all'utilizzo come forma di copertura finanziaria delle risorse rivenienti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 96 del 2012, dalla riduzione dei contributi erogati ai partiti e movimento politici, si segnala che i citati risparmi sono stati quantificati, dalla RT trasmessa dal Governo nel corso dell'iter al Senato della relativa proposta di legge (A.S. 3321), in 91,2 milioni di euro per l'anno 2012 e in 69,3 milioni di euro per l'anno 2013.

Si osserva, inoltre, che ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 74 del 2012 – attualmente in corso di conversione in legge presso il Senato - quota parte di tale risorse concorre all'alimentazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate istituito dal comma 1 del citato articolo 2.

Sul punto, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse in esame.

Infine, al fine di chiarire l'efficacia della norma circa la spendibilità delle risorse assegnate alla regione Umbria, andrebbero chiariti gli effetti delle regole del patto di stabilità interno sulle predette risorse.

Articolo 67-septies
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)

L'articolo prevede l'estensione ad ulteriori comuni dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del maggio scorso delle province di Bologna, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché dell'articolo 10 del presente provvedimento, che dispone ulteriori misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.

Si dispone che ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto n. 74 del 2012.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, si segnala che l'estensione ad altri comuni delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 74 del 2012, comporta oneri aggiuntivi che la norma pone a carico del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1 del predetto decreto-legge. Sul punto, andrebbero forniti maggiori dati ed elementi di valutazione concernenti, in particolare, gli oneri emergenti dall'incremento della platea di comuni beneficiari delle misure e la capacità del fondo di fare fronte a tali ulteriori oneri aggiuntivi.

Analogo chiarimento dovrebbe essere fornito con riferimento all'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 74 del 2012 che prevede una deroga al patto di stabilità interno per i comuni coinvolti dal terremoto del maggio 2012. In particolare, si segnala che tale norma circoscrive in 40 mln di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e in 5 mln di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto, gli effetti negativi, in termini di indebitamento netto, della deroga al PSI. In merito, quindi, dovrebbe essere specificato se l'estensione ad altri comuni della deroga al patto di stabilità interno avvenga ad invarianza di effetti in termini di indebitamento netto, rimodulando in senso peggiorativo gli obiettivi del PSI dei comuni già beneficiari, ai sensi del citato articolo 7, della deroga al patto.

Articolo 67^{octies}
(Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012)

L'articolo in discorso, aggiunto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede, per le imprese ed i lavoratori autonomi, che alla data del 20 maggio c.a. avevano sede legale od operativa nel territorio colpito dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che per effetto di esso hanno subito la distruzione o l'inagibilità dei luoghi di lavoro e/o la distruzione delle attrezzature strumentali per la propria attività, un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto (entro il 30 giugno 2014) per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni suddetti.

Detto credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione e nelle dichiarazioni nelle quali il credito stesso viene utilizzato, non concorre alla base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR⁵⁶ e si può utilizzare solo in compensazione⁵⁷.

Il credito d'imposta è riconosciuto per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 ed è attribuito nel limite massimo annuo di spesa di 10mln di euro. La copertura dell'onere previsto per l'anno 2013 avviene mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo della legge n. 183/2011⁵⁸, mentre per gli anni 2014 e 2015 avviene mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le modalità applicative saranno stabilite mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per presente provvedimento; il medesimo decreto provvederà a definire le modalità per la presentazione dell'istanza, da presentarsi all'Agenzia delle entrate, necessaria per la fruizione del credito in parola.

Per ciascuna istanza accolta l'Agenzia delle entrate indicherà la quota del credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è provvisto di **RT**.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare atteso il tetto di spesa individuato dalla norma ed il meccanismo di

⁵⁶ Si tratta, rispettivamente del pro-rata di indetraibilità degli intereressi passivi e delle norme generali di deducibilità delle componenti negative di reddito con riferimento a ricavi o compensi esenti nella formazione del reddito.

⁵⁷ Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

⁵⁸ Nello specifico ci si riferisce al rifinanziamento previsto dalla vigente normativa, per l'anno 2013, del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del DL n. 112/2008.

monitoraggio e definizione dell'ammontare del credito da usufruire indicato dall'Agenzia delle entrate dietro presentazione di apposita istanza da parte dei contribuenti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 68 *(Assicurazioni estere)*

Con il nuovo periodo introdotto al comma terzo dell'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/1973, nel testo risultante dalle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, si fa obbligo⁵⁹ ai soggetti (di cui al medesimo art. 26-ter) attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di operare quale sostituto d'imposta per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui capitali corrisposti in dipendenza dei predetti contratti nei casi in cui detta imposta non sia stata applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale (c. 1).

Il comma 2 novella l'art. 1 del decreto-legge n. 2002/209 che disciplina l'imposta dovuta dalle compagnie assicuratrici sulle riserve matematiche dei rami vita (calcolata nella misura dello 0,35 per cento)⁶⁰. Con il nuovo comma 2-sexies al citato art. 1, introdotto dal decreto-legge e riformulato integralmente dall'altro ramo del Parlamento, si assoggettano al pagamento del predetto tributo anche gli intermediari dei contratti di assicurazione che operano quali sostituti d'imposta nei termini di cui come sopra. A seguito delle novità introdotte dalla Camera, l'imposta non è più commisurata alle riserve matematiche relative ai contratti assicurativi intermediati (norma del decreto-legge) ma è ora riferita al valore dei medesimi contratti. Si introduce, inoltre, l'obbligo per i contraenti di fornire la provvista finanziaria ai sostituti d'imposta che sono tenuti a segnalare quei contraenti nei confronti dei quali non è stata applicata l'imposta, con conseguente riscossione del tributo mediante iscrizione a ruolo (art. 14 D.P.R. n. 602/1973).

Si dispone, infine, che il nuovo comma 2-sexies trovi applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2011, in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie affermato dal codice dei contribuenti (legge n. 212/2000). Per tale periodo di imposta il relativo versamento dovrà essere effettuato entro il 16 novembre 2012 sulla base del valore dei contratti in essere al 31 dicembre 2011.

⁵⁹ Il testo originario del decreto-legge contemplava al riguardo una facoltà e non già un obbligo per l'intermediario di operare come sostituto d'imposta. Inoltre la possibilità di operare in tale veste era consentita nei casi la stipula dei contratti assicurativi aveva avuto luogo attraverso l'intervento del sostituto.

⁶⁰ Il versamento dell'imposta da luogo ad un credito di imposta per il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del D.P.R. n. 660/1973.

La RT ai fini della stima originaria, assumeva:

- in euro 12.670 mln l'ammontare dei premi versati nel 2010 relativi alle imprese estere in libera prestazione di servizi (Fonte: *ISVAP*);

- in euro 6.000 mln la quota dei predetti premi relativa a compagnie estere che già applicano l'imposta sostitutiva (Fonte: elaborazioni sulle dichiarazioni 770/2011);

- in euro 6.600 mln la quota di premi non assoggettati a ritenuta alla fonte (12.670 – 6.000);

- in circa 31.000 milioni di euro l'ammontare delle riserve matematiche, determinato applicando ai premi delle compagnie che non hanno esercitato l'opzione il rapporto tra riserve matematiche e premi corrisposti nell'anno per i soggetti che agiscono in qualità di sostituti d'imposta (fonti Dichiarazioni 770/2011 e versamenti MOD F24)

- in 110 mln anni il gettito riveniente dalle nuove norme applicando lo 0,35 per cento al predetto ammontare di riserve matematiche; a seguito dello scomputo da tale importo dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sul reddito imponibile di capitale (pari alla differenza tra il capitale riscattato e i premi versati) in sede di liquidazione delle singole imposte, l'effetto netto a decorrere dal secondo anno di applicazione è stimabile in circa 100 milioni di euro.

Su tali basi sono stati stimati i seguenti effetti di maggior gettito, in milioni di euro:

2012	2013	2014
110	100	100

Dall'applicazione delle nuove norme potrebbe generarsi gettito aggiuntivo attraverso l'emersione di base imponibile attualmente evasa che in ottica prudenziale la RT non quantifica.

Si rappresenta da ultimo che il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti a regime sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
maggiori entrate	110	100	100	110	100	100	110	100	100

Al riguardo non si rinvencono nella RT tutte le informazioni necessarie per effettuare una verifica della quantificazione operata per le disposizioni in esame che concorrono alla copertura del complesso degli oneri oggetto del provvedimento in commento. Assumendo a base i dati forniti dal Governo, si desume che le maggiori entrate ascrivibili alla disposizione sono costituite dalla differenza tra l'incremento del gettito conseguente all'ampliamento della platea soggettiva di applicazione dell'imposta c.d. "sulle riserve matematiche " (ora sul valore dei contratti assicurativi) e il recupero della quota parte della stessa imposta - versata a titolo d'acconto rispetto alla ritenuta del 20 per cento da operare sulle somme introitate dall'assicurato - che è scomputata dalla predetta ritenuta. Detta differenza - assunta pari a 100 mln di euro annui a partire dal 2013 - costituirebbe nella stima del Governo un flusso finanziario di importo costante nel tempo. In particolare non consta un aggiornamento delle stime a seguito dell'adozione del nuovo criterio di determinazione della base imponibile sulla quale applicare l'aliquota dello 0,35 per cento. Andrebbero forniti chiarimenti in proposito per verificare quali effetti finanziari abbia comportato l'adozione del nuovo criterio introdotto dalla Camera dei deputati rispetto alla quantificazione iniziale indicata nella RT; in via ulteriore andrebbero fornite informazioni sull'andamento storico, riferito ad un arco temporale significativo, dei parametri assunti a base della quantificazione (la RT prende a riferimento il modello 770/2011 e l'anno 2010); ciò al fine di verificare se la valutazione della invarianza dei flussi finanziari nel tempo possa considerarsi di carattere prudenziale. Non appare infatti esaustiva la considerazione del Governo, formulata in replica alle richieste di chiarimento espresse nel corso dell'esame parlamentare, per cui il carattere prudenziale della valutazione sarebbe comprovato dall'andamento di costante crescita degli importi versati a titolo di premi.

In più sarebbe da verificare se la riscossione a mezzo ruolo possa generare oneri di natura gestionale-amministrativa e, in tal caso, andrebbero fornite apposite quantificazione e copertura.

Articolo 69 ***(Disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 incrementa di 24,9 milioni di euro per il 2012 e di 26,7 milioni di euro per il 2013 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE - capitolo 3075 dello stato di previsione del MEF).

La RT si limita ad illustrare il comma.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6 (comma 1), 8 (comma 1), 9 (comma 1), 11 (commi 1 e 2), 12 (comma 5), 16 (commi da 1 a 4), 31 (comma 1), 32, 33 (comma 5), 51, 59 (comma 4) e 69 (comma 1), pari complessivamente a euro 135.292.408 euro per l'anno 2012, 113.780.489 euro per l'anno 2013, 234.261.620 euro per l'anno 2014, 414.587.450 euro per l'anno 2015, 316.600.000 euro per l'anno 2016 e 318.200.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a euro 190.458.408 euro per l'anno 2012, a euro 137.780.489 euro per l'anno 2013, a euro 274.261.620 euro per l'anno 2014, a euro 464.587.450 euro per l'anno 2015, a euro 366.600.000 euro per l'anno 2016 e a euro 368.200.000 euro per l'anno 2017 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a euro 185.458.408 euro per l'anno 2012, a euro 132.780.489 euro per l'anno 2013, a 128,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 108,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dagli articoli 11 (commi 1 e 2), 14 (comma 2) e 68 (commi 1 e 2) del presente decreto;

b) quanto a euro 140.661.620 milioni di euro per l'anno 2014, a euro 355.887.450 milioni di euro per l'anno 2015, a euro 257.900.000 euro per l'anno 2016, a euro 259.500.000 euro per l'anno 2017 e a euro 209.500.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 112 del 2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni, in sede di predisposizione del disegno di bilancio, possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;

b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Al riguardo, atteso che solo una quota minoritaria degli oneri presenta natura di conto capitale, appare necessario che il Governo assicuri che nella riduzione lineare di cui alla lettera b) si procederà in modo da incidere principalmente sulle spese di natura corrente, onde evitare una dequalificazione della spesa. Nulla da osservare sui profili strettamente quantitativi.

Il comma 3-*bis* stabilisce che, al fine di semplificare l'organizzazione degli enti territoriali locali, di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contribuire al contenimento della spesa pubblica, nonché in ottemperanza al disposto dell'articolo 23, comma 22, del decreto-legge n. 201 del 2011, le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

Il comma 3-*ter* condiziona l'applicazione delle suddette norme alla compatibilità con le competenze attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

I commi, aggiunti dalla Camera dei deputati, non sono corredati di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare sui due ultimi commi.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>